

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 13

mercoledì, 7 maggio 2008

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

Portineria

tel. 055-438.46.22

E-mail:

redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in due parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana., le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale, i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 28 aprile 2008, n. 18

Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"). pag. 3

Testo coordinato della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3. - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). " 4

LEGGI REGIONALI 28 aprile 2008, n. 19

Disposizioni in materia di commissari. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). " 32

Testo coordinato della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 - Disciplina dei commissari nominati dalla Regione. " 33

LEGGI REGIONALI 28 aprile 2008, n. 20

Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale. " 42

LEGGI REGIONALI 29 aprile 2008, n. 21

Promozione dell'imprenditoria giovanile. "47

LEGGI REGIONALI 30 aprile 2008, n. 22

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive). " 50

Testo coordinato della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 - Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive. " 56

SEZIONE III

CORTE COSTITUZIONALE**- Sentenze**

SENTENZE 31 marzo 2008, n. 86

C.C. - ricorso promosso dalla Regione Toscana c/ decreto legislativo n. 502/92 - riordino della disciplina in materia sanitaria (Ns. rif. 7925). " 61

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGI REGIONALI 27 luglio 2007, n. 45

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola. (Pubblicata sul B.U. n. 25 del 6 agosto 2007). " 72

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 28 aprile 2008, n. 18

Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Art. 1 - Modifica all'articolo 10 della l.r. 3/1994
Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 46 della l.r. 3/1994
Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 48 della l.r. 3/1994
Art. 4 - Modifica all'articolo 50 della l.r. 3/1994

Art. 1

Modifica all'articolo 10 della l.r. 3/1994

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del finanziamento regionale, le province, entro il 30 aprile di ogni anno, presentano alla Giunta regionale il programma annuale di gestione provinciale, che comprende gli interventi per la gestione faunistica del territorio necessari per l'attuazione del piano faunistico venatorio regionale, con la specifica indicazione di quelli da realizzare mediante i comitati di gestione degli ATC. Il programma annuale di gestione dà atto dell'avvenuta trasmissione dei dati faunistici della precedente programmazione annuale."

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 46 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 46 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 46
Miglioramenti ambientali

1. Con gli strumenti di programmazione regionale, ivi compresi quelli di derivazione comunitaria, la Regione

può prevedere contributi in conto capitale ai proprietari o conduttori di fondi per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l'incremento della fauna selvatica e il ripristino degli equilibri naturali."

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 48 della l.r. 3/1994

1. L'articolo 48 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 48

Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia

1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari e conduttori di fondi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della l. 157/1992, con gli strumenti di programmazione regionale, ivi compresi quelli di derivazione comunitaria, la Regione prevede contributi per la realizzazione di specifici progetti."

Art. 4

Modifica all'articolo 50 della l.r. 3/1994

1. Il comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

"1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge e in particolare per incentivare interventi di tutela e ripristino ambientale, la Giunta regionale ripartisce annualmente le somme rimosse a titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio come segue:

a) nella misura del 10 per cento a favore delle province, quale fondo di tutela delle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 47;

b) nella misura del 3 per cento a favore dei comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite;

c) nella misura del 6 per cento a favore delle province per l'esercizio delle funzioni attribuite;

d) nella misura del 65 per cento a favore delle province per la gestione faunistica del territorio. Almeno il 30 per cento delle risorse è destinato a interventi sul territorio soggetto a caccia programmata, che devono essere realizzati attraverso i comitati di gestione degli ATC;

e) nella misura del 1 per cento per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 46 e 48;

f) nella misura del 2 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Nella predisposizione dei programmi annuali di cui all'articolo 10 le province destinano una quota delle risorse agli interventi di cui agli articoli 46 e 48."

3. Il comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:

“2. Il restante 13 per cento è a disposizione della Giunta regionale e destinato ad iniziative di interesse regionale in favore dell'ambiente e della fauna, ad attività di educazione e propaganda nonché ad eventuali contributi ad enti ed associazioni operanti nel settore e per l'espletamento dei compiti propri della Giunta stessa.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 28 aprile 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 22.04.2008.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 16

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 febbraio 2008, n. 258

Proponente:

Assessore Susanna Cenni

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 19 marzo 2008

Approvata in data 22 aprile 2008

Divenuta legge regionale 13/2008 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 13 gennaio 1994, n. 4 bis, coordinato con:

- legge regionale 4 agosto 1997, n. 58 (Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di attività venatoria), pubblicata sul Bollettino ufficiale 9 agosto 1997, n. 31;

- legge regionale 12 febbraio 1999, n. 7 (Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). Modifiche ed integrazioni), pubblicata sul Bollettino ufficiale 22 febbraio 1999, n. 5;

- legge regionale 29 luglio 1999, n. 43 (Disposizioni

in materia di tasse sulle concessioni regionali), pubblicata sul Bollettino ufficiale 6 agosto 1999, n. 25;

- legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’ ”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 19 giugno 2002, n. 13;

- legge regionale 23 febbraio 2005, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 4 marzo 2005, n. 18;

- legge regionale 25 luglio 2005, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’ ” e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 3 agosto 2005, n. 31;

- legge regionale 4 aprile 2007, n. 19 (Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’ ”), pubblicata sul Bollettino ufficiale 11 aprile 2007, n. 8;

- legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007), pubblicata sul Bollettino ufficiale 31 luglio 2007, n. 22;

- legge regionale 28 aprile 2008, n. 18 (Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’ ”), pubblicata su questo Bollettino ufficiale.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 24 aprile 2008.

Testo coordinato della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Principi generali

Titolo II

RIPARTIZIONI DELLE COMPETENZE

- Art. 3 - Attribuzioni delle competenze
Art. 4 - Funzioni regionali
Art. 5 - Funzioni provinciali

Titolo III

PROGRAMMAZIONE

- Art. 6 - Finalità programmatiche
Art. 7 - Indirizzi regionali
Art. 8 - Piani faunistico venatori provinciali
Art. 9 - Piano faunistico venatorio regionale
Art. 10 - Strumenti di programmazione

Titolo IV

DESTINAZIONI DEL TERRITORIO

- Art. 11 - Ambiti territoriali di caccia
Art. 12 - Comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia
Art. 13 - Compiti dei comitati di gestione degli ATC
Art. 14 - Zone di protezione
Art. 15 - Oasi di protezione
Art. 16 - Zone di ripopolamento e cattura
Art. 17 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
Art. 18 - Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
Art. 19 - Revoca dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica
Art. 20 - Aziende faunistico venatorie
Art. 21 - Aziende agrituristico venatorie
Art. 22 - Revoca di azienda faunistico venatoria e azienda agrituristico venatoria
Art. 23 - Aree contigue a parchi naturali e regionali
Art. 24 - Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani
Art. 25 - Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata
Art. 26 - Tabelle di segnalazione

Titolo V

ESERCIZIO DEL PRELIEVO VENATORIO

- Art. 27 - Specie oggetto di tutela
Art. 28 - Esercizio della caccia

- Art. 29 - Licenza di porto di fucile per uso caccia
Art. 30 - Calendario venatorio
Art. 31 - Mezzi di caccia consentiti
Art. 32 - Divieti
Art. 33 - Divieti speciali di caccia
Art. 34 - Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti
Art. 35 - Giornata venatoria
Art. 36 - Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico
Art. 37 - Controllo della fauna selvatica
Art. 37 bis - Esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 12 aprile 1979
Art. 38 - Soccorso di fauna selvatica in difficoltà
Art. 39 - Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento
Art. 40 - Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l'utilizzazione come richiami vivi
Art. 41 - Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari
Art. 42 - Divieti di caccia per la tutela della produzione agricola
Art. 43 - Commercio di fauna selvatica
Art. 44 - Introduzione di specie di fauna selvatica dall'estero
Art. 45 - Cani e gatti vaganti

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- Art. 46 - Miglioramenti ambientali
Art. 47 - Fondo di tutela delle produzioni agricole
Art. 48 - Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia
Art. 49 - Tasse per l'esercizio venatorio
Art. 50 - Mezzi finanziari

Titolo VII

VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 51 - Vigilanza venatoria
Art. 52 - Guardie venatorie volontarie
Art. 53 - Convenzioni
Art. 54 - Poteri di vigilanza venatoria
Art. 55 - Poteri di vigilanza venatoria: accertamento e contestazioni
Art. 56 - Competenza delle province
Art. 57 - Sanzioni penali
Art. 58 - Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie
Art. 59 - Sanzioni principali non pecuniarie
Art. 60 - Confisca
Art. 61 - Annotazione delle infrazioni
Art. 62 - Obbligo di ripristino

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 63 - Disposizioni transitorie

Art. 64 - Norma finale

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonché della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, disciplina con la presente legge la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica.

2. Le disposizioni della presente legge, ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 86⁽¹⁾ realizzano altresì l'attuazione delle direttive comunitarie concernenti la conservazione degli uccelli selvatici n. 79/409 del 2 aprile 1979, n. 85/411 del 5 luglio 1985 e n. 91/244 del 6 marzo 1991.

3. L'esercizio dell'attività venatoria si svolge entro i limiti e nel rispetto degli obblighi posti dalla presente legge ai fini della conservazione della fauna selvatica.

4. Il patrimonio faunistico ha carattere di risorsa limitata. Pertanto le funzioni connesse alla sua tutela ed alla regolamentazione del prelievo venatorio seguono il metodo della programmazione e sono attivate tramite appositi piani.

5. I piani faunistici di cui al successivo articolo 8 devono essere compatibili con le altre iniziative inerenti la tutela ambientale e la gestione del territorio, in particolare, con gli strumenti urbanistici, con i piani relativi all'agricoltura, con il PRS e con la l.r. del 29 giugno 1982, n. 52⁽²⁾, e successive modificazioni.

Art. 2
Principi generali

1. La Regione provvede a disciplinare l'utilizzazione dei territori che presentano specifico interesse sotto l'aspetto faunistico, naturalistico e ambientale, con particolare riferimento a quelli appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della Regione, di cui alla l.r. 4 settembre 1976, n. 64⁽¹⁾. Tale patrimonio, ai fini della presente legge, è di norma utilizzato per l'istituzione di oasi, di zone di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di centri pubblici di riproduzione della fauna

selvatica. Le specifiche destinazioni sono determinate a seguito di studi tesi ad individuare le compatibilità ambientali, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS).

2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici alla base del degrado del territorio, promuove lo sviluppo di specifiche iniziative, anche aventi carattere faunistico venatorio, che favoriscano il rilancio dell'economia agricola, con particolare riguardo alle zone montane, compatibilmente con il fine di salvaguardare ed incrementare tutte le popolazioni di mammiferi e di uccelli presenti stabilmente o temporaneamente nel territorio regionale.

3. La Regione, per la realizzazione degli scopi definiti dalla presente legge, si avvale del supporto scientifico delle università toscane, nonché di istituti scientifici e organismi di studio, definendo i relativi rapporti attraverso specifiche convenzioni.

Titolo II
RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 3

Attribuzioni delle competenze

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 57⁽¹⁾ dello Statuto regionale e in attuazione dei principi di cui alla l. 8 giugno 1990 n. 142⁽²⁾, e dell'articolo 3 della l.r. 9 giugno 1992, n. 26⁽³⁾, determina, con la presente legge, l'organizzazione delle funzioni amministrative della materia "caccia" di cui all'articolo 117 della Costituzione.

A tal fine provvede:

- a) alla individuazione delle funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario;
- b) alla individuazione degli interessi provinciali e/o comunali;
- c) alla attribuzione delle funzioni amministrative alle province.

Art. 4
Funzioni regionali

1. Nella materia di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142⁽¹⁾, sono individuate le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario sul territorio regionale:

- funzione di indirizzo
- funzione di coordinamento
- funzione di controllo
- programmazione regionale.

2. La funzione di indirizzo è attuata dalla Regione mediante l'adozione degli indirizzi regionali di pro-

grammazione di cui al successivo articolo 7 in cui sono contenuti i riferimenti generali della programmazione faunistico venatoria.

3. La funzione di coordinamento è svolta mediante la realizzazione del piano regionale di cui al successivo articolo 9 quale momento di effettiva cooperazione tra la Regione e le province.

4. La funzione di controllo è realizzata mediante la verifica della rispondenza dei piani provinciali agli indirizzi regionali. Nel caso di mancata presentazione del piano provinciale la Giunta regionale provvede, decorso un termine di trenta giorni, a predisporre il piano stesso e a trasmetterlo al Consiglio regionale.

5. La programmazione regionale realizza, attraverso il piano di cui al successivo articolo 9, il coordinamento dei piani provinciali determinando l'effettivo atto di riferimento generale e particolare sia per le province sia per la stessa Regione.

Art. 5

Funzioni provinciali

1. Sono di interesse provinciale, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142⁽¹⁾, e sono attribuite alle province, le funzioni amministrative diverse da quelle di cui al precedente articolo, ivi compresa la vigilanza e il controllo delle relative attività, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Le province, ai sensi dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142⁽¹⁾, possono delegare alle comunità montane singole funzioni amministrative.

3. Le province, sentiti i comuni, attraverso la realizzazione del piano provinciale, evidenziano le particolari caratterizzazioni di ordine qualitativo e quantitativo che gli istituti con indirizzo faunistico o faunistico venatorio, ovvero con altra destinazione del territorio, devono avere. Tali caratterizzazioni, se conformi agli indirizzi regionali, risultano vincolanti anche per la stessa Regione.

Titolo III

PROGRAMMAZIONE

Art. 6

Finalità programmatiche

1. La Regione e le province cooperano al fine della realizzazione della pianificazione faunistico venatoria su tutto il territorio agro-silvo-pastorale.

2. La pianificazione faunistico venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conserva-

zione delle loro effettive capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale e alla loro conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

Art. 7

Indirizzi regionali

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentite le province, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché degli atti della programmazione territoriale ed ambientale, sulla base del piano regionale di sviluppo, tenuto conto dei criteri orientativi della programmazione di cui all'articolo 10, commi 10 e 11, della l. 11 febbraio 1992, n. 157, adotta gli indirizzi regionali di programmazione faunistico venatoria in conformità con l'articolo 7 della l.r. 9 giugno 1992, n. 26⁽¹⁾.

2. Gli indirizzi regionali dispongono in ordine ai criteri di redazione dei piani faunistico venatori provinciali in modo da garantirne l'omogeneità. Gli indirizzi regionali concernono inoltre:

a) l'istituzione delle oasi di protezione nonché l'individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, sulla base delle indicazioni dell'INFS con riferimento anche ai parametri gestionali delle stesse;

b) l'istituzione di zone di ripopolazione e cattura, con riferimento anche ai parametri gestionali delle stesse;

c) l'istituzione di centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

d) la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, aziende faunistico venatorie e aziende agriturismo venatorie con riferimento alle modalità di costituzione e gestione, nonché i criteri relativi alle tipologie territoriali ove prioritariamente possono trovare idonea collocazione;

e) i criteri per l'individuazione delle aree di cui al successivo articolo 24 per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare degli stessi anche su fauna selvatica naturale nonché i criteri relativi alla loro gestione;

f) i criteri per l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli spostamenti fissi;

g) i criteri per la determinazione dei comprensori omogenei di cui all'articolo 10, comma 7, della l. n. 157/1992 e all'articolo 8, comma 2, della presente legge, nonché i criteri di ammissibilità e di accoglimento delle richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia;

h) i criteri per l'identificazione delle aree nelle quali la presenza del cinghiale è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole.

3. Le zone di cui al precedente comma, lettere a), b),

c), fanno parte del territorio destinato a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 4, della l. n. 157/1992.

4. Il territorio agro-silvo-pastorale provinciale è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota, individuata dalla provincia stessa, non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre leggi e disposizioni, sia vietata l'attività venatoria.

5. Gli indirizzi di cui ai precedenti commi, predisposti dalla Giunta regionale, sono approvati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Piani faunistico venatori provinciali

1. Le province, in attuazione degli indirizzi di cui al precedente articolo 7, nel rispetto degli atti della programmazione territoriale ed ambientale, nazionali, regionali e locali, sentiti i comuni e le comunità montane, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 9 giugno 1992, n. 26, predispongono i propri piani faunistico venatori.

2. I piani provinciali sono articolati per comprensori omogenei nei quali è realizzata la destinazione differenziata del territorio.

3. A tal fine le province, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 7, procedono:

a) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione delle zone di ripopolamento e cattura, di cui all'articolo 16;

b) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui all'articolo 18, delle aziende faunistico venatorie di cui all'articolo 20, comprese le possibili trasformazioni di queste in aziende agrituristico venatorie ai sensi dell'articolo 63, nonché delle aziende agrituristico venatorie di cui all'articolo 21;

c) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai sensi dell'articolo 17;

d) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione degli istituti di protezione previsti dalla l. n. 157/1992, con riguardo, oltre che alle oasi di protezione di cui all'articolo 15, anche alle zone di protezione lungo le rotte dell'avifauna, di cui all'articolo 14;

e) all'individuazione della localizzazione e dell'estensione delle aree protette ai sensi della normativa vigente in materia;

f) all'individuazione delle aree e dei periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani di cui all'articolo 24.

4. I piani faunistico venatori provinciali contengono inoltre proposte di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, nonché l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

5. Le province predispongono annualmente piani di immissione di fauna selvatica ai fini del ripopolamento del territorio agro-silvo-pastorale.

6. I piani faunistico venatori contengono altresì:

a) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi ricompresi nelle oasi e nelle zone di protezione nonché nelle zone di ripopolamento e cattura;

b) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica, ai sensi del successivo articolo 46.

7. Il piano provinciale può contenere eventuali richieste di deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l. n. 157/1992 e dell'articolo 30 della presente legge.

8. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli indirizzi regionali di cui all'articolo 7, le province trasmettono alla Giunta regionale i piani di cui al presente articolo.

Art. 9

Piano faunistico venatorio regionale

1. La Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 10, della l. n. 157/1992, attua la pianificazione faunistico venatoria mediante il coordinamento dei piani faunistico venatori delle province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 7.

2. A tal fine, la Giunta regionale, qualora riscontri la mancata corrispondenza dei piani faunistico venatori delle province ai criteri dettati negli indirizzi di cui all'articolo 7, invita la provincia interessata ad adeguarsi entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale provvede direttamente all'adeguamento.

3. Il piano faunistico venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

4. La Regione, nel piano di cui al presente articolo:

a) assicura la destinazione di una quota del territorio agro-silvo-pastorale provinciale non inferiore al 20 per

cento e non superiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica;

b) garantisce che la percentuale del territorio agro-silvo-pastorale provinciale destina ad aziende faunistiche venatorie, ad aziende agrituristiche venatorie ed a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale non superi globalmente il 15 per cento;

c) ripartisce, sentite le province interessate, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, in Ambiti territoriali di caccia (ATC). Il piano faunistico venatorio regionale può definire, per ATC appartenenti a comprensori omogenei contigui di province diverse, forme di gestione unitaria;

d) garantisce l'omogeneità dei criteri per la determinazione del risarcimento nonché per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli od associati;

e) individua le destinazioni delle aree sulle quali non sia stato possibile istituire oasi, zone di ripopolamento e cattura ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della presente legge.

5. Qualora si presenti la necessità di procedere all'individuazione di ambiti interessanti due o più province contigue anche appartenenti a regioni confinanti, ai sensi del secondo comma, articolo 14, della l. n. 157/1992, il Consiglio regionale provvede con apposita deliberazione, previa intesa con gli enti interessati.

6. In sede di prima attuazione della l. n. 157/1992, il piano faunistico venatorio regionale è approvato entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, e, in ogni caso, entro il termine stabilito dal decreto ministeriale del 12 agosto 1992.

7. Qualora, entro il termine fissato dall'articolo 8, comma 8, della presente legge, le province, non abbiano provveduto agli adempimenti di competenza, la Giunta regionale assegna un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva, nell'ambito del piano disciplinato dal presente articolo.

8. Il piano faunistico venatorio regionale ha durata quinquennale. Prima della scadenza del terzo anno, le province possono presentare alla Regione ipotesi di modifica dei propri piani faunistico venatori, utili a migliorare i contenuti del piano regionale.

9. Entro sessanta giorni dalla scadenza del piano di cui al presente articolo la Regione provvede alla predisposizione del nuovo piano o ad apportare eventuali modifiche a quello in corso, con le stesse modalità prescritte per l'approvazione.

Art. 10

Strumenti di programmazione

1.⁽²⁾ *Ai fini del finanziamento regionale, le province, entro il 30 aprile di ogni anno, presentano alla Giunta regionale il programma annuale di gestione provinciale, che comprende gli interventi per la gestione faunistica del territorio necessari per l'attuazione del piano faunistico venatorio regionale, con la specifica indicazione di quelli da realizzare mediante i comitati di gestione degli ATC. Il programma annuale di gestione dà atto dell'avvenuta trasmissione dei dati faunistici della precedente programmazione annuale.*

2. La Giunta regionale approva i programmi annuali presentati dalle province e assegna contestualmente i relativi finanziamenti secondo i criteri di cui all'articolo 50. La Giunta regionale rinvia alle province i programmi annuali quando prevedano scelte in contrasto con gli indirizzi definiti dal piano faunistico venatorio regionale, concedendo trenta giorni di tempo per il loro adeguamento.

3. Le province presentano, unitamente al programma annuale di cui al primo comma, una relazione tecnica sull'attività svolta, comprensiva dei dati sullo stato del territorio nei diversi comprensori omogenei, sulla frequenza dei cacciatori, sul numero delle infrazioni accertate e su ogni altro utile elemento.

4. Le province accedono ai finanziamenti previsti dall'articolo 50 solo previa presentazione dei programmi annuali di cui al primo comma.

5. Ai fini di una più efficace cooperazione, nonché al fine di favorire la gestione integrata del piano faunistico venatorio regionale, le province e la Regione possono promuovere apposite conferenze di programmazione, da svolgersi nei termini e con le modalità previste dall'articolo 16 della l.r. n. 26/1992⁽¹⁾.

6. Per una valutazione complessiva sull'attuazione della presente legge, la Giunta regionale, dandone comunicazione al Consiglio, organizza annualmente una conferenza con le organizzazioni professionali ed agricole e le associazioni ambientaliste e venatorie.

Titolo IV

DESTINAZIONI DEL TERRITORIO

Art. 11

Ambiti territoriali di caccia

1. Negli ambiti territoriali di caccia (ATC), di cui all'articolo 9, l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata, in attuazione del principio di cui all'articolo 14, primo comma, della l. n. 157/1992.

2. Gli ambiti territoriali di caccia hanno dimensioni subprovinciali.

3. La gestione degli ambiti territoriali di caccia è affidata ad appositi comitati i cui compiti rivestono una valenza pubblica per la rilevanza dei fini perseguiti nell'ambito della programmazione delle attività faunistico venatorie previste dalla l. 157/1992 e definite dal piano faunistico venatorio regionale.

Art. 12

Comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia

1. Il comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia è composto, per il 60 per cento in misura paritaria, dai rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento di rappresentanti degli enti locali.

2. I componenti del comitato di gestione di cui al comma precedente sono nominati con deliberazione provinciale.

3. Le modalità di prima costituzione del comitato di gestione, la durata in carica dei suoi componenti nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi sono dettati con apposito regolamento regionale. I comitati di gestione degli ATC di cui all'articolo 9, comma 5, della presente legge, sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale, previa intesa con gli enti interessati.

4. Il regolamento regionale di cui al comma precedente determina un indice di densità venatoria minimo regionale da applicarsi per ciascun ambito territoriale di caccia che non può in alcun caso essere in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della l. n. 157/1992. Il regolamento determina inoltre i criteri di ammissione dei cacciatori non residenti.

5. Il regolamento regionale detta, altresì, le norme per la regolamentazione degli accessi, sulla base del disposto di cui all'articolo 14, comma 5, della l. n. 157/1992.

Art. 13

Compiti dei comitati di gestione degli ATC

1. Nel rispetto del regolamento regionale e su domanda dei cacciatori, i comitati di gestione degli ATC deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza.

2. È facoltà dei comitati di gestione ammettere, nei rispettivi territori di competenza, un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dal regolamento regionale, con delibera motivata che dia atto dell'avvenuta effettuazione degli accertamenti richiesti ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della l. n. 157/1992.

3. L'ammissione dei cacciatori ai sensi del comma precedente è deliberato dal comitato di gestione sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) residenza nella provincia in cui ricade l'ATC;
- b) provenienza da comprensori con indice di densità venatoria superiore a quello medio regionale;
- c) data di presentazione della domanda.

4. I comitati di gestione degli ATC promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica relativamente al territorio di loro competenza. A tal fine essi predispongono programmi di intervento adeguati, nonché di indagini ed azioni inerenti:

- le presenze faunistiche e i prelievi venatori;
- i censimenti faunistici;
- la tutela della fauna selvatica;
- l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
- la difesa delle colture;
- la promozione di eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche.

5.⁽¹⁾ Ai fini dell'attuazione dei programmi di svolgimento delle attività disciplinate dal presente articolo, i comitati possono proporre l'istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio. Tali zone sono escluse dalla quota di territorio di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), nel caso abbiano durata inferiore a quella del piano faunistico venatorio provinciale e siano di superficie inferiore a 150 ettari.

6. I comitati provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza, in relazione al perseguimento degli scopi di cui all'articolo 14, comma 11, lettere a), b), c), della l. n. 157/1992.

7. I comitati provvedono, inoltre, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché all'erogazione di contributi per interventi, previamente concordati tra i soggetti interessati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

8.⁽²⁾ I cacciatori aventi diritto all'accesso sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione all'ambito territoriale di caccia (ATC) decisa dai comitati di gestione entro il tetto massimo stabilito ogni due anni dalla Giun-

ta regionale. I comitati possono prevedere lo svolgimento di attività pratiche di collaborazione al fine di perseguire le finalità programmate. Tali attività interessano tutti i cacciatori iscritti e possono essere considerate condizione necessaria per la riconferma dell'iscrizione all'ATC medesimo ovvero costituire titolo per l'eventuale recupero di parte della quota di iscrizione versata.

9. In relazione alle attività di propria competenza, ciascun comitato di gestione predispone progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale e la relativa rendicontazione, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento. La provincia provvede a finanziare i predetti progetti finalizzati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d).

10. La provincia esamina la rispondenza fra attività svolte, direttive impartite e fondi erogati e dispone gli opportuni atti a tutela dell'interesse dell'amministrazione.

Art. 14 Zone di protezione

1. La provincia, in attuazione degli indirizzi regionali di cui al precedente articolo 7, provvede all'istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'INFS.

2. La provincia, nelle zone di protezione di cui al comma precedente, interviene per il ripristino e la salvaguardia degli ecosistemi.

3. La Giunta regionale, qualora la provincia non adempia a quanto disposto dal primo comma, previa assegnazione di un termine di trenta giorni per l'adempimento, provvede direttamente.

4. La provincia trasmette periodicamente, ed almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione degli obblighi nascenti dal presente articolo, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi discendenti, per la Regione, dall'articolo 1, commi 6 e 7, della l. n. 157/1992.

5. I confini delle zone di protezione sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26 della presente legge, recanti la scritta "Zone di protezione - Divieto di caccia".

Art. 15 Oasi di protezione

1. Le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica sono istituite dalla provincia, in attuazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 9.

2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie stanziali e la sorta delle specie migratorie.

3. Le province gestiscono le oasi di protezione. Per la gestione possono avvalersi del concorso di associazioni culturali, ambientaliste, venatorie ed agricole. Le priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nell'oasi. Nel caso in cui le oasi ricadano in zone di terreno demaniale la gestione avviene d'intesa con la comunità montana e/o i comuni interessati.

4. Nelle oasi di protezione l'attività venatoria è vietata, così come ogni forma di disturbo o di nocimento alla fauna selvatica.

5. Le oasi sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni dell'articolo 26 della presente legge, che recano la scritta "Oasi di protezione - Divieto di caccia". La segnaletica di cui sopra è integrata dall'indicazione delle attività vietate o limitate posta sulle principali vie o punti di accesso all'oasi.

6. La provincia determina il perimetro delle aree da vincolare per gli scopi di cui ai precedenti commi 1 e 2 con apposita deliberazione che deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

7. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, l'oasi di protezione non può essere istituita. Nelle relative aree la provincia provvede in attuazione delle indicazioni di cui all'articolo 9, comma 4, lettera e).

8. Eccezionalmente, qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Regione può procedere alla costituzione coattiva di oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, sentiti i comuni o le comunità montane interessati.

Art. 16 Zone di ripopolamento e cattura

1. Le province istituiscono, in attuazione del piano faunistico venatorio, zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione e il suo irradiamento sul territorio, in tempi e condizioni utili

all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

2. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite con le modalità di cui ai commi 6, 7, 8 del precedente articolo 15, su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al primo comma e non suscettibili di danni gravi alle produzioni agricole.

3. La provincia costituisce per ogni zona di ripopolamento e cattura una commissione di verifica e controllo composta in misura paritetica da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle zone e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione dell'ATC in cui essa ricade.

4. La provincia, per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura, utilizza in via prioritaria forme associate dei conduttori dei fondi rustici inclusi. In assenza di tali forme la gestione viene svolta dalle commissioni di cui al comma precedente.

5. I confini delle zone di ripopolamento e cattura sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26 della presente legge, recanti la scritta "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia".

6. Nel caso di gestione diretta della struttura la commissione trasmette annualmente alla provincia il bilancio consuntivo, corredato da una relazione tecnico economica relativa alla gestione ed al numero dei capi catturati.

7. La provincia esamina la rispondenza fra attività svolte, direttive impartite e fondi erogati e dispone gli eventuali atti a tutela dell'interesse dell'amministrazione.

Art. 17

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1. Le province, in attuazione del piano faunistico venatorio istituiscono centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone.

2. I centri pubblici sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini del ripopolamento.

3. I centri pubblici sono istituiti su terreni di cui siano proprietari o conduttori lo Stato o gli enti territoriali. La gestione è affidata agli enti stessi, che la effettuano nelle forme di cui al capo VIII della l. 8 giugno 1990 n. 142⁽¹⁾.

4. I centri pubblici sono delimitati da tabelle confor-

mi alle prescrizioni di cui all'articolo 26 della presente legge, recanti la scritta "Centro pubblico di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia".

5. Le province comunicano tempestivamente alla Giunta regionale l'avvenuta istituzione di centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale indicando le caratteristiche e le capacità produttive.

Art. 18

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1. I titolari di aziende agricole, organizzate in forma singola, consortile o cooperativa, possono chiedere alla provincia competente la autorizzazione relativa alla creazione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.

2. La provincia rilascia le autorizzazioni relative alla istituzione dei centri privati entro i limiti e nel rispetto dei criteri prefissati degli indirizzi regionali di cui all'articolo 7 della presente legge.

3. La superficie complessiva dei centri privati non può superare l'1 per cento della superficie agro-silvo-pastorale della provincia. Il provvedimento di autorizzazione determina il quantitativo minimo di capi appartenente a ciascuna specie in indirizzo produttivo che il centro è tenuto a produrre annualmente.

4. Nei centri privati l'esercizio dell'attività venatoria è vietato. I centri privati sono delimitati da tabelle, conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26, recanti la scritta "Centro privato di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia".

5. Il titolare della autorizzazione di centro privato non può vantare alcuna pretesa al risarcimento dei danni arrecati alle colture dalle specie selvatiche prodotte all'interno del centro stesso, né di quelli eventualmente arrecati in terreni ad esso limitrofi in suo possesso.

6. La provincia ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei centri privati. A tal fine la provincia, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri privati il proprio fabbisogno.

7. Il prelievo, tramite cattura, degli animali appartenenti alle specie in indirizzo produttivo è consentito al titolare dell'impresa agricola, ai dipendenti nonché alle persone nominativamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.

8. L'istituzione dei centri privati è soggetta a tassa di

rilascio e a taxa annuale ai sensi del successivo articolo 49.

Art. 19

Revoca dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica

1. La autorizzazione di centro privato di riproduzione della fauna selvatica è revocata qualora il titolare dell'impresa agricola contravvenga alle norme di cui all'articolo 18 della presente legge, nonché alle disposizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione.

2. In particolare la revoca è disposta qualora il titolare dell'impresa agricola:

- a) non rispetti il diritto di prelazione della provincia;
- b) eserciti nel centro privato l'attività venatoria o ne consenta a terzi l'esercizio.

3. La provincia, prima di procedere alla revoca della autorizzazione, può assegnare all'interessato un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

Art. 20

Aziende faunistico venatorie

1. Su richiesta dei soggetti interessati, la provincia, sentito l'INFS, può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti prefissati dal proprio piano faunistico venatorio, nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente articolo 7, l'istituzione di aziende faunistico venatorie.

2. L'istituzione delle aziende di cui al primo comma è finalizzata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, ai fini dell'incremento della fauna selvatica e dell'irradiamento nel territorio circostante.

3. Le aziende faunistico venatorie sono istituite con riferimento prevalente alla grossa fauna europea (capriolo, cervo, daino, muflone), alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonché alla tipica fauna regionale (coturnice, lepre, pernice rossa, starna e fagiano).

4. L'istituzione di aziende faunistico venatorie è soggetta per il primo anno a taxa di rilascio e per gli anni successivi a taxa annuale di concessione regionale ai sensi del successivo articolo 49.

5. Le aziende faunistico venatorie sono delimitate da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26 recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta "Azienda faunistico venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati".

6. La superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 della presente legge può raggiungere il 15 per cento della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia. Le aziende faunistico venatorie non possono essere confinanti, fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistico o faunistico venatori già costituiti.

7. La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione di azienda faunistico venatoria (è) di 400 ettari accorpati. Le province, per una migliore perimetrazione delle aziende faunistico venatorie, possono ridurre, fino ad un massimo del 5 per cento, la superficie minima di cui sopra.

8. Nelle aziende faunistico venatorie la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio, secondo piani di assestamento e di abbattimento preventivamente concordati ed approvati dalla provincia, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

9. Nelle aziende faunistico venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

10. Il rilascio della autorizzazione di azienda faunistico venatoria è subordinato alla presentazione di programmi di conservazione e di ripristino ambientale predisposti con le modalità ed ai sensi dei criteri contenuti negli indirizzi regionali di cui all'articolo 7, che la provincia approva al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico ai sensi del secondo comma del presente articolo.

11. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico venatorie è affidata alle guardie a disposizione dell'azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all'articolo 51 della presente legge.

Art. 21

Aziende agrituristico venatorie

1. Su richiesta dei soggetti interessati e sentito l'INFS la provincia può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti prefissati dal proprio piano faunistico venatorio, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui al precedente articolo 7, l'istituzione di aziende agrituristico venatorie, ai fini di impresa agricola.

2. Le aziende agrituristico venatorie sono finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e svantaggiate, attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.

3. Le aziende agriturismo venatorie non possono essere confinanti; fra loro deve intercorrere la distanza di almeno metri 500. Tale distanza deve essere rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistico venatori già costituiti.

4. La superficie minima per il rilascio della autorizzazione di azienda agriturismo venatoria è di 200 ettari. Le province, per una migliore perimetrazione delle aziende agriturismo venatorie, possono ridurre fino ad un massimo del 5 per cento la superficie minima di cui sopra.

5. L'istituzione di aziende agriturismo venatorie è soggetta per il primo anno a tassa di rilascio, e per gli anni successivi a tassa annuale di concessione regionale ai sensi del successivo articolo 49.

6. Le aziende agriturismo venatorie sono delimitate da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 26 recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta "Azienda agriturismo venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati".

7. Nelle aziende agriturismo venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

8. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della l. n. 157/1992 le aziende agriturismo venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata ovvero dichiarate marginali ai sensi di provvedimenti comunitari.

9. La vigilanza venatoria nelle aziende agriturismo venatorie è affidata alle guardie a disposizione dall'azienda medesima, oltre che agli agenti di cui all'articolo 51 della presente legge.

10. Il rilascio della autorizzazione di azienda agriturismo venatoria è subordinato alla presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione predisposti con le modalità e con i criteri contenuti negli indirizzi regionali di cui all'articolo 7, che la provincia approva.

11. Non può essere autorizzata la costituzione di aziende agriturismo venatorie nelle zone umide e vallive.

12. L'attività venatoria è connessa alle attività agricole di coltivazione del fondo di selvicoltura e di allevamento del bestiame, la cui principalità caratterizza

l'esercizio dell'agriturismo. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni e dagli indirizzi regionali di cui all'articolo 7 si applica la l.r. 3 giugno 1987, n. 36⁽¹⁾, e successive modificazioni.

Art. 22

Revoca di azienda faunistico venatoria e di azienda agriturismo venatoria

1. L'autorizzazione di azienda faunistico venatoria o di azienda agriturismo venatoria è revocata dalla provincia quando non siano rispettate le disposizioni di legge o quelle del provvedimento di autorizzazione. In luogo del provvedimento di revoca della autorizzazione, la provincia, avuto riguardo alle circostanze del fatto, può sospendere per un periodo, fino a due mesi, l'attività venatoria.

2. Trascorsi trenta giorni dal provvedimento di revoca, la provincia può, qualora non sia stato interposto ricorso giurisdizionale, prelevare dall'azienda faunistico venatoria o dall'azienda agriturismo venatoria, a scopo di ripopolamento, la fauna selvatica catturabile.

3. Il prelievo di fauna selvatica può essere effettuato anche in caso di rinuncia alla autorizzazione.

Art. 23

Aree contigue a parchi naturali e regionali

1. L'esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali, individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l. 6 dicembre 1991, n. 394, si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.

2. Le province, d'intesa con gli organi di gestione del parco, sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi di prelievo.

3. Nelle aree contigue, individuate ai sensi del primo comma del presente articolo, la gestione dei piani e programmi di prelievo è affidata al comitato di gestione dell'ATC in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione del parco.

Art. 24

Aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani

1. La provincia, sentiti i comuni interessati, può affidare, su richiesta, la gestione di aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, individuate nel piano faunistico venatorio ai sensi del precedente articolo 9,

mediante autorizzazione, prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, ovvero imprenditori agricoli singoli o associati. Le aree di addestramento autorizzate a imprenditori agricoli titolari di autorizzazione di azienda agrituristico venatoria devono ricadere all'interno dell'azienda stessa.

2. La provincia approva il regolamento di gestione delle aree, tenuto conto degli indirizzi regionali di cui al precedente articolo 7.

3. Le aree di cui al presente articolo devono insistere su terreni idonei, per specifiche condizioni ambientali, agli scopi della cinofilia venatoria.

4. L'emanazione del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è condizionata al consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Il provvedimento fissa tempi e modalità di esercizio nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica.

5. L'accesso alle aree addestramento cani è consentito ai soli soggetti autorizzati.

6. La superficie complessiva di territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia destinato all'istituto di cui al presente articolo non può risultare superiore al 2 per cento di cui lo 0,5 per cento può essere destinato ad aree in cui è consentito l'abbattimento ai sensi del successivo comma. Le autorizzazioni concesse all'interno delle aziende agrituristico venatorie non concorrono al raggiungimento delle percentuali di cui al presente comma.

7. L'addestramento, l'allenamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. Qualora sia previsto l'abbattimento, a questo fine può essere esclusivamente utilizzata fauna selvatica di allevamento, appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale.

8. I soggetti cui spetta la gestione delle aree sono tenuti alla cartellazione perimetrale delle stesse. Le relative tabelle, recanti la scritta "Area addestramento cani" devono essere conformi ai requisiti prescritti dall'articolo 26 della presente legge.

9. L'irregolare gestione o le violazioni del provvedimento di autorizzazione comportano la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Art. 25

Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata

1. I fondi chiusi sono delimitati da muro o da rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore

re a metri 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

2. La nuova istituzione di fondi chiusi e di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere notificata al comune. Qualora la superficie dei fondi chiusi di nuova istituzione sia superiore a 3 ettari la notifica deve essere fatta anche alla provincia nel cui territorio ricadono.

3. I proprietari o i conduttori dei fondi (di) cui ai commi precedenti provvedono ad apporre tabelle esenti da tasse, recanti la scritta "Fondo chiuso" nei modi previsti dall'articolo 26 della presente legge.

4. In detti fondi, su richiesta dei proprietari o dei conduttori interessati, le province possono effettuare catture di fauna selvatica ovvero autorizzare i richiedenti a provvedere alle catture della stessa definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.

5. Nell'eventualità della riapertura del fondo, il proprietario o conduttore dovrà darne comunicazione alla provincia affinché sia possibile catturare la fauna selvatica ivi esistente ai fini del ripopolamento.

6. La superficie dei fondi di ampiezza superiore a 3 ettari entra a far parte della quota di territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a).

7. Il conduttore o il proprietario che a norma dell'articolo 15, comma 3, della l. n. 157/1992, intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare al presidente della provincia richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 9 della presente legge.

8. Il presidente della provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della stessa sulla base dei criteri definiti negli indirizzi regionali di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettera g).

9. La superficie dei fondi sottratti alla gestione della caccia di cui al precedente comma entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a). La provincia può aggregare tali fondi ad uno degli istituti faunistici di protezione previsti dal piano faunistico venatorio.

10. Il divieto per i fondi di cui al precedente comma è reso noto mediante l'apposizione, o da parte dell'organo gestore dell'istituto o da parte del proprietario o

conduttore del fondo, di tabelle, esenti da tasse, recanti la scritta "Divieto di caccia ai sensi dell'articolo 25 della l.r. n. 3/1994" conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della presente legge.

Art. 26

Tabelle di segnalazione

1. Le tabelle di segnalazione prescritte ai sensi della presente legge, devono avere le dimensioni di centimetri 20 per centimetri 30. Le tabelle recano scritta nera su fondo bianco, e sono collocate su tutto il perimetro dei territori interessati, su pali tinteggiati di bianco.

2. Le tabelle sono poste ad un'altezza da 2 a 4 metri, e a distanza di metri 100 circa l'una dall'altra, e in ogni caso in modo tale che dalla posizione di ciascuna di esse siano visibili le due tabelle contigue.

3. Le tabelle devono in ogni caso essere visibili frontalmente da una distanza di almeno 30 metri.

4. Le tabelle perimetrali di segnalazione dei divieti di caccia devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Titolo V

ESERCIZIO DEL PRELIEVO VENATORIO

Art. 27

Specie oggetto di tutela

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie dei mammiferi ed uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo, sciacallo dorato, orso, martora, puzzola, lontra, gatto selvatico, lince, foca monaca, cervo sardo, camoscio d'Abruzzo, tutte le specie di cetacei;

b) uccelli: marangone minore, marangone dal ciuffo, tutte le specie di pellicani, tarabuso, tutte le specie di cicogne, spatola, mignattaio, fenicottero, cigno reale, cigno selvatico, volpoca, fistione turco, gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni, pollo sultano, otarda, gallina prataiola, piviere tortolino, gru, avocetta, cavaliere d'Italia, occhione, pernice di mare, gabbiano corso, gabbiano corallino, gabbiano roseo, sterna zampenere, sterna maggiore, tutte le specie di rapaci notturni, ghian-daia marina, tutte le specie di picchi, gracchio corallino;

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

Art. 28⁽¹⁾

Esercizio della caccia

1. La fauna selvatica in quanto ne sia consentita la caccia, come previsto dall'articolo 12, primo comma, della l. n. 157/1992, appartiene, salvo i casi previsti dalla presente legge, a chi la uccide o la cattura ovvero a chi l'ha scovata finché non ne abbandoni l'inseguimento.

2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo articolo 31. È considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica.

3.⁽²⁾ *Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere esercitato in via esclusiva nelle seguenti forme:*

a) *vagante in zona Alpi;*

b) *da appostamento fisso;*

c) *nell'insieme di tutte le forme di caccia consentite compreso l'appostamento fisso e la caccia agli ungulati;*

d) *agli ungulati.*

3 bis.⁽³⁾ *Il regolamento definisce i tempi e modi di esercizio della caccia nelle forme previste in via esclusiva.*

3 ter.⁽⁴⁾ *In deroga alla forma di caccia in via esclusiva di cui al comma 3, lettera b), è consentito lo svolgimento di dieci giornate annue di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo negli ambiti territoriali di caccia (ATC) toscani a partire dal 1 ottobre. E' consentito altresì svolgere la caccia anticipata alla selvaggina migratoria prevista dall'articolo 30, comma 6, da appostamento temporaneo nel solo ATC di residenza venatoria.*

4. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva a norma del presente articolo ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1 novembre il cacciatore non fa pervenire alla provincia richiesta di modifica che avrà comunque valore ad iniziare dalla successiva stagione venatoria. La mancata presentazione da parte del cacciatore della opzione sulla forma di caccia comporterà come scelta quella prevista al comma 3, lettera c), del presente articolo. *Il cacciatore fuori dai termini di cui sopra può richiedere alla provincia di modificare l'opzione sulla forma di caccia prescelta solo per fatti gravi intervenuti che giustifichino il cambia-*

mento. La provincia, valutata la richiesta, autorizza la modifica. Nel caso che tale autorizzazione venga concessa successivamente alla stampa ovvero alla consegna del tesserino venatorio il cacciatore è tenuto a provvedere presso il comune di residenza alle operazioni di modifica delle indicazioni relative alla forma di caccia e a comunicare all'ATC o agli ATC interessati la sua nuova posizione venatoria.⁽⁵⁾

5. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.

6. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore in possesso di regolare licenza rilasciata da almeno tre anni.

7. Per esercitare l'attività venatoria è altresì necessario essere muniti del tesserino regionale.

8. Il tesserino di cui al comma precedente è predisposto dalla Giunta regionale e rilasciato tramite il comune nel quale il cacciatore è residente previa riconsegna di quello dell'annata precedente, salvi i casi del primo anno di caccia e di smarrimento del documento denunciato all'autorità competente.

9. Il tesserino è personale e riporta l'indicazione della forma di caccia prescelta fra quelle di cui al comma 3 del presente articolo e dell'ATC a cui il cacciatore è iscritto. Con il tesserino il cacciatore riceve copia del calendario venatorio provinciale.

10. I comuni compilano l'elenco dei cacciatori ai quali rilasciano il tesserino e inviano alla Giunta regionale i tesserini da questa richiesti per la redazione delle statistiche e dei controlli.

11. A partire dalla stagione venatoria 1995/1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

12.⁽⁶⁾ Nelle aziende agriturismo venatorie non è necessario il possesso del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 29

Licenza di porto di fucile per uso caccia

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni ed è rilasciata dalla competente autorità

in conformità alle leggi di Pubblica Sicurezza tramite apposita concessione dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame pubblico da sostenere di fronte ad una commissione nominata dalla provincia.

2. La commissione di cui al comma precedente ha sede presso la provincia e rimane in carica per quattro anni e comunque fino al rinnovo del consiglio provinciale che l'ha nominata.

3. La commissione è composta da un dirigente provinciale, che la presiede, e da altri cinque esperti nelle materie di esame di cui al successivo comma 7 di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi e uno laureato in scienze agrarie o forestali.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della provincia di livello non inferiore al quinto.

5. La provincia nomina, per ciascuno degli esperti della commissione, un membro supplente con uguali requisiti, che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza di quest'ultimo.

6. Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico della provincia.

7. Lo svolgimento dell'esame di abilitazione dell'esercizio venatorio deve riguardare le seguenti materie:

- a) legislazione venatoria
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole
- e) norme di pronto soccorso.

8. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le materie di cui al comma precedente.

9. Per sostenere l'esame il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

10. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

12. Il Consiglio regionale stabilisce con specifico regolamento le modalità per lo svolgimento dell'esame.

Art. 30

Calendario venatorio

1. La Giunta regionale, sentito l'INFS, propone al Consiglio regionale l'approvazione del calendario venatorio.

2. L'esercizio della caccia è consentito fino a tre giorni per ogni settimana che il titolare della licenza può scegliere fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica.

3. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio.

4. Sono oggetto di caccia le specie di cui all'articolo 18⁽¹⁾ della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5.⁽²⁾ *Il calendario venatorio regionale deve contenere le disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modi di caccia e alla durata della giornata venatoria.*

6. Il Consiglio regionale in sede di approvazione del calendario venatorio, sentiti l'INFS e i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 3, può anticipare, nel rispetto dei tempi fissati dalla l. n. 157/1992, la caccia ad un numero limitato di specie, su specifica richiesta delle province corredata di adeguati piani di assestamento e/o di prelievo.

7. Per motivate e rilevanti ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie o per altre calamità, il calendario venatorio può recare disposizioni riduttive per l'esercizio della caccia.

8. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, e solo per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, il calendario venatorio, può prevedere, nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 30 novembre, l'utilizzazione, anche continua, delle giornate di caccia complessivamente a disposizione del titolare di licenza di caccia.

9. Le province determinano le zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani nel periodo intercorrente tra il 15 agosto e il giovedì precedente la terza domenica di settembre, con esclusione dei giorni di caccia in eventuale periodo di caccia aperta, pubblicando i relativi elenchi.

10.⁽³⁾ *L'allenamento e l'addestramento dei cani si svolge nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica. Il calendario venatorio fissa gli orari giornalieri.*

11. Il Consiglio regionale stabilisce, con apposito

regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, le modalità per la caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo agli altri ungulati.

12. Il Consiglio regionale per l'attuazione di piani di assestamento delle popolazioni di ungulati, può autorizzare, su parere dell'INFS, le province ad attuare piani di prelievo in tempi diversi da quelli fissati dall'articolo 18⁽¹⁾ della l. n. 157/1992.

Art. 31

Mezzi di caccia consentiti

1. La caccia è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.

3. È consentito inoltre usare l'arco ed il falco.

4. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

5. Sono vietati le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 32

Divieti

1. È vietato:

a) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

b) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti non ancorati saldamente e stabilmente o da aeromobili;

c) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione;

d) praticare qualsiasi forma di uccellazione, prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 36 della presente legge o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione-

ne di fauna selvatica, nelle oasi e nelle zone di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte purché se ne dia pronto avviso nelle 24 ore successive alla competente provincia;

e) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dalla legislazione vigente;

f) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

g) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o sottoposti ad altre mutilazioni ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

h) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre o manifestazioni a carattere gastronomico;

i) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;

l) usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari;

m) fare impiego di civette vive;

n) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;

o) fare impiego di balestre;

p) vendere a privati o detenere parte di queste reti atte all'esercizio dell'uccellazione. Il presente divieto non si applica ai soggetti abilitati dall'INFS e autorizzati ai sensi degli articoli 34 e 36 della presente legge;

q) produrre, vendere e detenere trappole e taglione atte alla cattura della fauna selvatica; l'uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi ammessi in tutti gli istituti faunistici, faunistico venatori e allevamenti da parte del personale di vigilanza di cui al primo comma dell'articolo 51 e dei proprietari e conduttori degli allevamenti;

r) l'esercizio in qualunque forma del tiro a volo su uccelli, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

t) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori delle modalità previste dalla presente legge e delle disposizioni nazionali vigenti;

u) l'uso dei segugi per la caccia agli ungulati, fatta eccezione di particolari programmi approvati dalle province e per la caccia al cinghiale;

v) cacciare da appostamento sotto qualsiasi forma il beccaccino;

z) fare la posta alla beccaccia;

aa)⁽¹⁾ *cacciare la selvaggina migratoria per una distanza pari a mille metri dai valichi montani interessati da rotte di migrazione individuati dalla Regione;*

bb) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi

destinati ad uso pubblico e privato, nei parchi storici ed archeologici e nelle aree interessate da impianti sportivi, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nei fondi chiusi. Nelle proprietà demaniali la città è consentita solo in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge;

cc) cacciare nei parchi nazionali, nei parchi regionali naturali e nelle riserve naturali regionali;

dd) cacciare nelle località ove siano opere di difesa dello Stato o in quelle dove il divieto sia richiesto dalle autorità militari o dove esistano beni monumentali. Le località di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle esenti da tasse portanti la scritta "Zona militare" o "Monumento nazionale - Divieto di caccia" conformi ai requisiti prescritti dall'articolo 26 della presente legge;

ee) detenere fauna autoctona al di fuori dei casi autorizzati dalla presente legge;

ff) l'immissione di fauna selvatica sul territorio regionale, salvo autorizzazione della provincia;

gg) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

hh) l'esercizio della caccia nei fondi e nelle aree di cui all'articolo 25 della presente legge;

ii) esercitare l'attività venatoria negli specchi d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore, previa autorizzazione del comune, vi apponga tabelle perimetrali esenti da tasse recanti la scritta "Valle da pesca - Divieto di caccia" conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della presente legge;

ll) l'uso di armi ad aria compressa o gas compressi;

mm) al di fuori dei periodi e degli orari fissati dal calendario venatorio l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito esclusivamente nelle aree di cui all'articolo 24 della presente legge. È altresì consentito nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agriturismo venatorie, previa autorizzazione del responsabile della gestione, in altri istituti faunistici o faunistico venatori, previa autorizzazione della provincia sentito l'INFS.

Art. 33

Divieti speciali di caccia

1. L'esercizio della caccia è vietato nelle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali o interpoderali.

2. È parimenti vietato sparare, in direzione di detti

immobili e vie di comunicazione, da distanza minore di metri 150 con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla, nonché in direzione di funivie, filovie ed altri sistemi di trasporto a sospensione, di stabbi o stazzi ed altri recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione.

3. Nell'attraversamento delle zone di divieto indicate nel comma 1 è consentito il trasporto di armi da fuoco scariche.

4. È vietato il trasporto, all'interno di centri abitati e delle altre zone dove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni e nei periodi non consentiti per l'esercizio venatorio dalle disposizioni vigenti, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; tale divieto si applica anche negli istituti faunistici e nelle strutture faunistico venatorie ai soggetti non autorizzati.

5. Le province, sentiti i comuni interessati o su richiesta degli stessi, possono vietare nei periodi non superiori ad un anno, l'esercizio venatorio in zone determinate, quando ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica per insufficiente consistenza faunistica, per la salvaguardia dell'ambiente e/o delle produzioni agricole, per la tutela della incolumità delle persone, per sopravvenute particolari condizioni stagionali, climatiche, di malattie ed altre calamità. I provvedimenti relativi sono pubblicati a cura delle province. Le province provvedono altresì alla apposizione delle tabelle perimetrali disposte ai sensi dell'articolo 26.

6. È fatto divieto cacciare quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte ricoperto di neve, e comunque a distanza inferiore a metri 300 da aree innevate.

7. È inoltre vietata la caccia negli stagni, nei corsi d'acqua, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali coperti in tutto o nella maggior parte da ghiaccio e su terreni sommersi da piene di fiume.

8. I comuni hanno la facoltà di vietare la caccia per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio di caccia per la pubblica incolumità.

9. I divieti di cui al precedente comma sono comunicati alla provincia competente e sono segnalati con cartelli recanti la scritta "Divieto di caccia fino al ..." conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della presente legge.

Art. 34⁽¹⁾

Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti

1. La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo, è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.

2. Ogni cacciatore può detenere un numero massimo complessivo di dieci uccelli di cattura. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso possono detenere complessivamente fino a quaranta uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie di cui al comma 1.

3. È vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato.

4. Entro il 31 agosto 2007 le province provvedono a distribuire ai cacciatori toscani anelli inamovibili e numerati, forniti dalla competente struttura della Giunta regionale, da apporre agli uccelli da richiamo legittimamente detenuti e che non siano già identificati mediante anello FOI o altro anello inamovibile e numerato riconosciuto dalla provincia per i richiami di allevamento. Per la legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione propria del cacciatore.

5. I dati riguardanti gli uccelli di cattura relativi alla specie, alla data della cessione, al numero identificativo, al proprietario e tutte le successive variazioni devono essere riportati a cura delle province in un apposito sistema informativo regionale, secondo le modalità definite dalla competente struttura della Giunta regionale. In fase di prima applicazione i soggetti abilitati all'insediamento dei dati sono individuati dalla competente struttura della Giunta regionale.

6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi secondo le norme del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)", da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2005, n. 48/R.

7. La cattura di uccelli da richiamo per la cessione è disciplinata dal d.p.g.r. 13/R/2004. Le province assegnano i richiami catturati negli impianti ai cacciatori che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità di cui al suddetto regolamento.

Art. 35

Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima della levata del sole fino al tramonto; la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. La Regione nell'emanazione del calendario venatorio determina l'orario effettivo d'inizio e termine della giornata venatoria.

2. Le operazioni destinate a preparare e ritirare i richiami possono effettuarsi rispettivamente un'ora prima ed un ora dopo l'orario effettivo di caccia.

Art. 36

Cattura di fauna selvatica a scopo scientifico

1. Il Presidente della Giunta Regionale può autorizzare, con proprio decreto, su parere dell'INFS, gli istituti scientifici delle università o del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale, ad effettuare la cattura e l'utilizzazione di fauna selvatica e a prelevare nidi, uova e piccoli nati, a scopo di studio.

2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su parere dell'INFS, rilascia l'autorizzazione per la cattura temporanea al fine dell'inanellamento degli uccelli a scopo di studio, ai soggetti che abbiano superato l'esame finale di specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso istituto.

3. I decreti di autorizzazione prevedono tempi, modi, luoghi e i mezzi consentiti.

4. Chiunque venga in possesso di fauna selvatica contrassegnata deve trasmettere i contrassegni, indicando il luogo e l'ora di rinvenimento all'INFS o all'ufficio caccia della provincia di residenza che provvedere ad informare il predetto istituto.

Art. 37

Controllo della fauna selvatica

1. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della l. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-fore-

stali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

3. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti dalle province stesse. Per la realizzazione dei piani le province potranno avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui al successivo articolo 51 purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.

4. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica la provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi concordati con l'INFS. Tali corsi dovranno fornire una idonea preparazione circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare il controllo.

5. I comitati di gestione degli ATC dovranno predisporre programmi annuali di controllo dei predatori appartenenti a specie di cui all'articolo 18 della l. n. 157/1992 da attuarsi in periodo di caccia aperta mediante l'ausilio dei cacciatori iscritti.

6. La provincia, anche su richiesta dei comuni, o dei comitati degli ATC, corredata di parere favorevole dell'INFS può autorizzare, in qualsiasi tempo, la cattura di fauna selvatica in tutti quei territori vietati alla caccia per i quali non siano previste dalla presente legge specifiche disposizioni relative alla cattura, definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati.

*Art. 37 bis⁽¹⁾**Esercizio delle deroghe ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979*

1. I provvedimenti di deroga di cui all'articolo 9 della dir. 79/409/CEE, in assenza di altre soddisfacenti soluzioni, sono adottati dalla Giunta regionale, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della dir. 79/409/CEE, esclusivamente per le ragioni indicate all'articolo 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE.

2. I provvedimenti di deroga sono articolati per ogni ambito territoriale di caccia (ATC).

3. *I provvedimenti di deroga devono indicare le specie oggetto della deroga, i mezzi, gli impianti e metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli, le forme e gli organi incaricati della vigilanza, fermo restando quanto disposto dall'articolo 51. I soggetti abilitati al prelievo in deroga sono individuati dalla Giunta regionale d'intesa con gli ATC.*

4. *I provvedimenti di deroga sono applicati per periodi determinati, previo parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS).*

5. *I provvedimenti di deroga non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.*

6. *I prelievi effettuati ai sensi dei provvedimenti di deroga sono indicati giornalmente sul tesserino venatorio regionale.*

7. *Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'INFS una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo.*

8. *La relazione di cui al comma 7 è altresì trasmessa alle competenti commissioni parlamentari e al Consiglio regionale.*

Art. 38

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla provincia o al comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi. Entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento. Spetta alla provincia competente per territorio provvedere al ricovero della suddetta fauna selvatica presso centri specializzati di recupero o servizi veterinario e a provvedere alla successiva liberazione, una volta accertata la completa guarigione. La Regione o le province possono stipulare apposite convenzioni con centri specializzati per il recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, anche al fine di favorirne il funzionamento per gli scopi di cui al presente articolo.

2. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione alla provincia od al

comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento che provvederanno a disporre in merito.

3. Per motivi di protezione della fauna selvatica minacciata da operazioni colturali, gli enti pubblici richiedono l'intervento del personale di vigilanza venatoria per attuare i provvedimenti ritenuti opportuni.

Art. 39

Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento

1. La provincia autorizza gli allevamenti di fauna selvatica in stato di cattività, a scopo di ripopolamento, la cui attività è disciplinata con apposito regolamento regionale tenuto conto dei criteri formulati dall'INFS.

2. Qualora l'interessato all'esercizio di allevamento di cui al comma precedente sia titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla provincia e a gestirlo nel rispetto del regolamento regionale di cui al comma precedente.

3. La Regione e le province possono istituire allevamenti pubblici finalizzati alla sperimentazione di tecniche di allevamento ed alla selezione dei riproduttori.

Art. 40

Allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali e per l'utilizzazione come richiami vivi

1. L'istituzione di allevamenti a fini amatoriali ed ornamentali di fauna autoctona e per l'utilizzazione come richiami vivi è autorizzata dalla provincia nel rispetto del regolamento regionale.

Art. 41⁽¹⁾

Allevamenti di fauna selvatica a fini alimentari

1. *Ai fini dello sviluppo di attività zootecniche alternative, anche per il recupero di potenzialità produttive in aree marginali, è consentito l'allevamento di specie selvatiche destinate all'alimentazione.*

2. *Il titolare dell'allevamento a scopo alimentare è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali.*

3. *La costituzione degli allevamenti a fini alimentari è autorizzata dalla provincia competente per territorio. Qualora l'allevamento sia esercitato dal titolare di una impresa agricola, questo è tenuto a darne semplice comunicazione alla provincia.*

4. *Il titolare dell'allevamento è tenuto a riportare su apposito registro a pagine numerate e vistate dalla provincia il movimento dei capi.*

5. *Gli animali allevati a scopo alimentare possono essere commercializzati anche in periodo di caccia chiusa.*

6. *Ogni animale deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell'allevamento e approvato dalla provincia; inoltre i soggetti sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.*

7. *Negli allevamenti di fauna selvatica ai fini alimentari la caccia è vietata. L'esercizio di tale attività comporta la revoca dell'autorizzazione.*

8. *Gli allevamenti a scopo alimentare sono segnalati da tabelle recanti la scritta "Allevamento di fauna selvatica a fini alimentari" conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della presente legge.*

9. *Le province possono autorizzare persone nominativamente indicate dal titolare dell'allevamento per l'abbattimento di soggetti ungulati, diversamente non recuperabili. L'abbattimento deve essere eseguito alla presenza del personale di vigilanza delle province o di altre pubbliche amministrazioni.*

Art. 42

Divieti di caccia per la tutela della produzione agricola

1. La caccia vagante e da appostamento temporaneo è vietata nei terreni in attualità di coltivazione.

2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme, i frutteti specializzati, gli impianti vivaistici, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, i terreni coltivati da soia e riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto e i terreni rimboschiti da un periodo di tempo inferiore a tre anni.

3. La Regione, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, provvede a disciplinare, con apposita deliberazione, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercizio venatorio nelle superfici dove si svolge attività zootecnica, o in presenza di colture specializzate od intensive individuandone anche le caratteristiche.

4. I divieti di cui ai commi precedenti si intendono operativi in presenza di tabelle esenti da tasse recanti la scritta "Divieto di caccia - colture in atto fino al ..." conformi a quanto indicato dall'articolo 26 della presente legge.

Art. 43

Commercio di fauna selvatica

1. È vietato a chiunque vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale; pernice rossa; starna; fagiano; colombaccio, e i soggetti provenienti dagli allevamenti di cui agli articoli 39, 40, 41 e da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

2. La fauna selvatica morta non assoggettata a processi di lunga conservazione, utilizza per fini alimentari, appartenente alle specie: germano reale; pernice rossa; starna; fagiano; colombaccio; lepore; coniglio selvatico; cervo; daino; capriolo; cinghiale nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, può essere commercializzata, solo durante il periodo di caccia previsto per ciascuna delle suddette specie e per i cinque giorni successivi. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori cinque giorni dal comune competente per territorio su istanza degli interessati.

3. Il commercio di fauna selvatica morta proveniente dagli allevamenti a fini alimentari di cui ai commi precedenti articolo 41 o dall'estero, non è sottoposto alle limitazioni temporali di cui ai commi precedenti.

4. Sono vietate la detenzione ed il commercio della fauna selvatica catturata o uccisa illegalmente.

Art. 44

Introduzione di specie di fauna selvatica dall'estero

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva appartenente alle specie già presenti sul territorio regionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici al fine di avere le opportune garanzie per verifiche, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma sono rilasciate dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali su parere dell'INFS nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La fauna selvatica abbattuta da cacciatori fuori del territorio nazionale può essere dagli stessi introdotta, ai sensi delle normative vigenti, qualora se ne dimostri la legittima provenienza.

Art. 45

Cani e gatti vaganti

1. I cani e i gatti trovati a vagare nelle campagne,

tenuto conto delle disposizioni della legge 14 agosto 1991, (n. 281,) possono essere catturati dagli agenti di vigilanza, di cui all'articolo 51 della presente legge.

2. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di duecento metri dall'abitazione o dal bestiame medesimo.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 46⁽¹⁾ Miglioramenti ambientali

1. Con gli strumenti di programmazione regionale, ivi compresi quelli di derivazione comunitaria, la Regione può prevedere contributi in conto capitale ai proprietari o conduttori di fondi per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l'incremento della fauna selvatica e il ripristino degli equilibri naturali.

Art. 47 Fondo di tutela delle produzioni agricole

1. È istituito un fondo regionale per far fronte al risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria. L'entità del fondo è stabilita nel successivo articolo 50.

2. Il fondo è ripartito fra le province in proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale e secondo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.

3. Ogni provincia provvede a ripartire le somme assegnate nella misura dell'80 per cento per la costituzione di un fondo destinato al parziale risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria all'interno degli ATC. Il restante 20 per cento è a disposizione della provincia per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l. n. 157/1992.

4. Il fondo, stabilito nella misura dell'80 per cento di cui al comma 3 e destinato agli ATC è ripartito dalla provincia sulla base della superficie agro-silvo-pastorale del relativo comprensorio omogeneo; tale fondo non è utilizzabile oltre il 70 per cento per i danni causati da cinghiali alle produzioni agricole. Al raggiungimento del risarcimento completo provvede autonomamente il comitato di gestione con i propri fondi.

5. Alla gestione del restante fondo del 20 per cento

a disposizione della provincia, destinato ai danni non altrimenti risarcibili, provvede la provincia stessa sentito un comitato tecnico costituito da ciascuna provincia a norma dell'articolo 26, comma 2, della l. n. 157/1992.

6. Il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, alla provincia competente per territorio che procede, dandone comunicazione agli interessati entro trenta giorni, alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

7. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province inviano alla Giunta regionale una relazione sui danni denunciati e indennizzati e sugli interventi effettuati per la prevenzione. Di tali relazioni la Giunta potrà tenere conto nelle ripartizioni successive.

8. Sono ammessi a risarcimento i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dall'attività venatoria.

9. Non sono ammessi a risarcimento i danni causati da specie animali in aree costituiti in divieto di caccia, ⁽¹⁾ nei fondi chiusi, o in quelle aree comunque recintate in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone, nonché quelli su superfici interessate da istituti o aziende che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l'attività venatoria. Non sono altresì ammessi a risarcimento i danni verificatisi nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi del precedente articolo 25 che non siano finalizzati alla tutela faunistica.

9 bis.⁽²⁾ I responsabili di aree sottoposte a divieto di caccia, delle aree protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) ovvero di strutture pubbliche o private che non abbiano posto in essere i programmi di gestione e controllo delle specie selvatiche predisposti o indicati dalla provincia sono tenuti all'indennizzo dei danni, causati dalle specie selvatiche suddette entro la fascia di 200 metri circostanti i loro confini.

10. La Giunta regionale e le province, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, possono stipulare apposite convenzioni con compagnie assicurative. Le convenzioni possono altresì comprendere coperture finanziarie per danni provocati dalla fauna selvatica alla proprietà privata nonché alle persone.

Art. 48⁽¹⁾

Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia

1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari e conduttori di fondi ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della l. 157/1992, con gli strumenti di programmazione regionale, ivi compresi quelli di deriva-

zione comunitaria, la Regione prevede contributi per la realizzazione di specifici progetti.

Art. 49

Tasse per l'esercizio venatorio

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le tasse sulle concessioni regionali sono stabilite nella seguente misura⁽²⁾:

	Tassa di rilascio	Tassa annuale
a) Autorizzazione di appostamento fisso di caccia	108.000	
Nota: Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell'uso, previo pagamento della sopra indicata tassa. Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti leggi in materia.		
b) <i>Abrogata</i> ⁽¹⁾		
c) Abilitazione all'esercizio venatorio		
1) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco.	73.000	73.000
2) con fucile a due colpi	102.000	102.000
3) con fucile a più di due colpi	129.000	129.000
Nota: Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.		
Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.		

Art. 50

Mezzi finanziari

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge e in particolare per incentivare interventi di tutela e ripristino ambientale, la Giunta regionale ripartisce annualmente le somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio come segue:

a) nella misura del 10 per cento a favore delle province, quale fondo di tutela delle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 47;

b) nella misura del 3 per cento a favore dei comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite;

c) nella misura del 6 per cento a favore delle province per l'esercizio delle funzioni attribuite;

d) nella misura del 65 per cento a favore delle pro-

vince per la gestione faunistica del territorio. Almeno il 30 per cento delle risorse è destinato a interventi sul territorio soggetto a caccia programmata, che devono essere realizzati attraverso i comitati di gestione degli ATC;

e) nella misura del 1 per cento per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 46 e 48;

f) nella misura del 2 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali.

1 bis⁽²⁾. Nella predisposizione dei programmi annuali di cui all'articolo 10 le province destinano una quota delle risorse agli interventi di cui agli articoli 46 e 48.

2⁽³⁾. Il restante 13 per cento è a disposizione della Giunta regionale e destinato ad iniziative di interesse regionale in favore dell'ambiente e della fauna, ad attività di educazione e propaganda nonché ad eventuali contributi ad enti ed associazioni operanti nel settore e per l'espletamento dei compiti propri della Giunta stessa.

3. La ripartizione di cui alla lettera b) è effettuata in relazione al numero dei cacciatori residenti.

4. La ripartizione di cui alla lettera c) è effettuata per il 70 per cento in rapporto alla superficie agro-silvo-pastorale e per il 30 per cento in relazione al numero dei cacciatori iscritti negli ATC della provincia.

5. La ripartizione di cui alla lettera d) quantifica di norma sulla base della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia, è ripartita sulla base dei progetti di intervento previsti nei programmi di gestione annuale di cui all'articolo 10 della presente legge. Tali progetti suddivisi per comprensori omogenei dovranno riguardare la gestione degli istituti faunistici e faunistico venatori pubblici e degli ATC.

6. Sugli interventi di cui al presente articolo la Giunta relaziona annualmente al Consiglio regionale.

Titolo VII VIGILANZA E SANZIONI

Art. 51 Vigilanza venatoria

1. Alla vigilanza sull'applicazione della presente legge nonché della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedono:

- a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale e le guardie venatorie dipendenti dalla Regione;
- b) le guardie, i sottoufficiali e gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato;
- c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;
- d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;
- e) le guardie giurate e le guardie forestali e campestri dei comuni e delle comunità montane;
- f) le guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale nonché appartenenti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente;
- g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- h) le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali.

2. I soggetti di cui al primo comma non possono

esercitare la caccia durante l'espletamento delle loro funzioni e nell'ambito del territorio in cui svolgono prevalentemente il servizio di vigilanza venatoria, fatto salvo le guardie private di cui alla lettera g) in possesso di specifica autorizzazione dell'azienda.

3. Alle guardie venatorie volontarie di cui alla lettera f) l'esercizio venatorio è vietato soltanto durante l'espletamento delle loro funzioni. Fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 37, durante lo svolgimento del loro servizio, alle stesse è vietato l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 31.

4. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientali.

Art. 52

Guardie venatorie volontarie

1. La qualifica di guardia volontaria è concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato ai sensi del presente articolo.

2. L'abilitazione è rilasciata dalla provincia nel cui ambito territoriale i volontari intendono svolgere le funzioni di vigilanza, previo superamento di un esame di idoneità.

3. L'esame di idoneità concerne le materie di cui all'articolo 29, comma 7, della presente legge, nonché le nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria.

4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dalla provincia e composta da sei esperti nelle materie di cui al precedente comma, dei quali uno designato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente, due designati dalla provincia, uno designato dalle associazioni venatorie, uno dalle associazioni di protezione ambientale e uno designato dalle associazioni agricole. Per la designazione le associazioni forniscono alla provincia una terna di esperti nelle materie d'esame.

5. Per la preparazione all'esame di idoneità, le province possono istituire appositi corsi. Possono istituire altresì corsi di aggiornamento, aventi ad oggetto le materie di cui al precedente comma 3.

6. I corsi di cui al comma precedente possono essere organizzati altresì dalle associazioni di cui all'articolo 51, comma 1, lettera f), previo nulla osta della provincia. La provincia rilascia il nulla osta, valutata la validità formativa del corso in relazione al programma del medesimo, alla durata e ai docenti.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, continuano a svolgere le funzioni di vigilanza, senza necessità di conseguire l'abilitazione prevista dal presente articolo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge detti soggetti devono partecipare, con frequenza obbligatoria per almeno due terzi dei giorni previsti, ad un corso di aggiornamento approvato dalla provincia.

8.⁽¹⁾ *La Regione determina con proprio regolamento le modalità di svolgimento del servizio di guardia giurata volontaria. L'idoneità conseguita ai sensi dei commi 3 e 4 consente il rilascio dell'abilitazione in tutte le province della Toscana.*

Art. 53 Convenzioni

1. Al fine di assicurare sul territorio un adeguato livello di vigilanza le province possono stipulare con le associazioni di cui all'articolo 51, comma 1, lettera f), apposite convenzioni che devono prevedere:

a) l'indicazione nominativa dei volontari da adibire alle funzioni di vigilanza;

b) l'impegno per l'associazione alla copertura assicurativa degli stessi, che deve concernere tutti i rischi che potrebbero derivare ai medesimi e ai terzi a causa e in occasione dell'attività svolta;

c) le modalità di verifica da parte della provincia della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi;

d) le modalità di rimborso da parte della provincia delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività;

e) la durata della convenzione, con la possibilità delle province di recedere dall'accordo in ogni momento e la decadenza automatica in caso di mancanza della copertura assicurativa e dei relativi rinnovi.

2. Le province, nella stipula delle convenzioni di cui al comma 1, dovranno garantire a tutte le associazioni richiedenti una quota di partecipazione proporzionale al numero delle guardie disponibili per ogni associazione.

Art. 54 Poteri di vigilanza venatoria

1. I soggetti proposti alla vigilanza venatoria, ai sensi dell'articolo 51, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 28, del contrassegno della polizia, di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30 della legge 157/1992,

gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla provincia competente la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla provincia per essere destinato a finalità faunistiche venatorie.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

Art. 55 Poteri di vigilanza venatoria: accertamento e contestazioni

1. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. I soggetti di cui al comma precedente provvedono, se possibile, alla immediata contestazione delle infrazioni amministrative con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 14⁽¹⁾ della l. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 56 Competenza delle province

1. Competente alla erogazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 58 è la provincia nel cui ambito territoriale è stata commessa l'infrazione amministrativa.

2. I verbali di accertamento e contestazione sono trasmessi immediatamente alla provincia la quale provvede, quando necessario, alla notificazione dei medesimi. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire alla provincia scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. La provincia, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

3. La provincia è altresì competente all'adozione degli atti relativi alla procedura di sequestro amministrativo.

4. La provincia provvede alla immediata comunicazione dell'accertamento delle infrazioni di cui alle lettere a), nonché, ove risultino nuovamente commesse, delle infrazioni di cui alle lettere b), d), f), g) del primo comma del successivo articolo 58 al questore del luogo di residenza del trasgressore, ai fini della sospensione e ritiro della licenza di porto di arma ai sensi del successivo articolo 59.

Art. 57

Sanzioni penali

1. Le infrazioni alla presente legge previste dall'articolo 30 della l. n. 157/1992 sono punite con le sanzioni penali disposte nel medesimo articolo.

2. Gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono all'accertamento degli illeciti di cui al comma 1 nonché al sequestro penale nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

3. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 51, qualora accertino una delle violazioni amministrative di cui al successivo articolo 58, connessa ad un illecito penale, trasmettono il verbale di accertamento e contestazione all'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 24 della l. 24 novembre 1981, n. 689. Copia del verbale è trasmessa alla provincia ai fini delle segnalazioni di cui al successivo articolo 61.

4. Fuori dei casi di connessione di cui al comma precedente, i verbali relativi alle infrazioni amministrative,

sono trasmessi alle province, ancorché siano state accertate contestualmente ad illeciti penali.

Art. 58⁽¹⁾

Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 210,00 a euro 1260,00 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 28;

b) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 210,00 a euro 1260,00;

c) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita la caccia senza licenza ovvero senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;

d) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistiche venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 365,00 a euro 2190,00. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;

f) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;

g) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia per quantitativi, modalità, periodi e specie, in difformità da quanto stabilito dalle disposizioni regionali, ovvero in violazione degli orari consentiti, o abbatte, cattura e detiene fringillidi, appartenenti a specie per le quali non è consentita la caccia ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 210,00 a euro 1260,00;

h) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;

i) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

n) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'articolo 26 e la sanzione amministrativa di euro 15,00 per ogni tabella apposta abusivamente;

o) sanzione amministrativa da euro 1030,00 a euro 6180,00 per ogni capo abbattuto delle specie: cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nel regolamento di cui all'articolo 30, comma 11. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

p) sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 per chi immette selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole; nel caso in cui i soggetti immessi appartengano alle specie ungulate la sanzione amministrativa è da euro 260,00 a euro 1560,00 per ciascun capo immesso. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

q) sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 per chi viola le disposizioni della presente legge ovvero dei regolamenti provinciali o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

Art. 59

Sanzioni principali non pecuniarie

1. Per le violazioni di cui all'articolo 58, lettera a), oltre la sanzione pecuniaria, è altresì disposta la sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Se la violazione è nuovamente commessa la sospensione è disposta per tre anni.

2. La sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia per un anno è altresì disposta, qualora siano nuovamente commesse le violazioni di cui all'articolo 58, comma 1, lettere b), d), f) e g).

3. Le sanzioni di cui al comma 1 e 2 sono disposte dal questore del luogo di residenza del trasgressore. A tal fine la provincia comunica al questore l'avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero trasmette copia dell'ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile o del provvedimento del giudice che definisce il procedimento di opposizione.

Art. 60 Confisca

1. Salvo che le infrazioni costituiscano illecito penale, è sempre disposta la confisca amministrativa della fauna selvatica appartenente a specie protette o comunque non cacciabili ovvero non detenibili o commerciabili, nonché dei mezzi di caccia e delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

2. La confisca di cui al precedente comma è disposta con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento ovvero, qualora si sia proceduto al pagamento in misura ridotta, tramite apposita ordinanza.

3. Qualora sia emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento la provincia dispone, con il medesimo provvedimento, la confisca della fauna selvatica morta sequestrata ai sensi dell'articolo 55. Può inoltre disporre la confisca dei mezzi di caccia che servirono o furono destinati a commettere le violazioni.

Art. 61 Annotazione delle infrazioni

1. Ai fini dell'aumento dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie nonché dell'applicazione delle altre sanzioni di cui all'articolo 58, le infrazioni amministrative si intendono nuovamente commesse qualora siano compiute entro cinque anni dalla precedente infrazione.

2. Le infrazioni amministrative si intendono compiute, per le finalità di cui al precedente comma, quando sono accertate con ordinanza-ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza passata in giudicato nonché quando si sia proceduto per le medesime al pagamento in misura ridotta.

3. Nei casi di cui al precedente comma le infrazioni sono annotate nell'allegato alla licenza di caccia distribuito dal comune di residenza a ciascun cacciatore in possesso della licenza medesima.

4. Alla annotazione provvede il comune di residenza del trasgressore a seguito di segnalazione da parte della provincia.

5. Qualora il trasgressore non si presenti, senza legittimo motivo, al comune nel termine comunicato, per l'annotazione, il comune trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente per la violazione dell'articolo 650 c.p.

Art. 62

Obbligo di ripristino

1. In caso di danneggiamento provocato a specie selvatiche da scarichi inquinanti industriali o urbani, dall'uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o di altre sostanze nocive, in violazione alle vigenti disposizioni di legge, i responsabili sono tenuti oltre al pagamento delle sanzioni previste dalla vigente normativa, ad effettuare immissioni di fauna selvatica al fine di ricostituire il patrimonio faunistico. La quantità, la qualità di fauna selvatica e le modalità di immissione, vengono determinate dalla provincia.

2. Gli agenti accertatori delle violazioni di legge di cui al comma precedente trasmettono copia dei verbali relativi alla provincia per i provvedimenti di competenza.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 63

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni relative alle aziende faunistico venatorie disciplinate dall'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni sono confermate fino alla loro naturale scadenza. Le aziende faunistico venatorie a preminente vocazione venatoria, di cui alla delibera del 20 marzo 1985, n. 213⁽¹⁾, del Consiglio regionale, sono equiparate alle aziende agrituristico venatorie di cui al precedente articolo 21.

2. Su richiesta del concessionario la provincia può autorizzare la trasformazione delle aziende faunistico venatorie in aziende agrituristico venatorie, nel rispetto delle disposizioni del piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 9.

3. Le distanze di cui al comma 6 dell'articolo 20 e al comma 3 dell'articolo 21 non si applicano nel caso che le aziende faunistico venatorie, già costituite all'entrata in vigore della presente legge, si dividano in più autorizzazioni, fermo restando la stessa tipologia.

Qualora si proceda al frazionamento di una azienda faunistico venatoria con variazione del tipo di azienda in agrituristico venatoria l'onere del rispetto della distanza di almeno 500 metri è a carico dell'azienda agrituristico

venatoria. Le province, valutate le specifiche esigenze, possono derogare dal rispetto di tale distanza; in tal caso le strutture derivate dovranno comunque prevedere lungo i confini coincidenti una fascia, segnalata, di metri 100 a carico di ciascuna struttura dove l'attività venatoria è vietata.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina la cattura degli uccelli per la cessione a fine di richiamo di cui al comma 6 dell'articolo 34 ogni forma di cattura a tale scopo è vietata.

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina gli appostamenti fissi di cui all'articolo 34, comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 43 della l.r. 15 marzo 1980, n. 17⁽²⁾.

6. Le tabelle di segnalazione legittimamente apposte a delimitare gli istituti faunistici e faunistico venatori alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate alla presente legge entro cinque anni dalla approvazione del piano faunistico venatorio regionale.

7. Per le attività la cui disciplina è demandata alla approvazione di appositi regolamenti fino alla loro emanazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

8. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge coloro che detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito, sono tenuti a farne denuncia alla provincia territorialmente competente.

9. I termini di scadenza degli istituti faunistici e faunistico venatori, indicati nella proposta del piano provinciale, sono prorogati fino alla scadenza del piano regionale, salvo contraria manifestazione di volontà, espressa nel termine di sessanta giorni, dagli interessati nel rispetto delle regole che disciplinano i singoli istituti.

Le nuove autorizzazioni sono riconducibili alla data di scadenza del medesimo piano regionale.

Art. 64

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

NOTE

NOTE ALL'ARTICOLO 1

- 1) Legge abrogata con l. 4 febbraio 2005, n. 11, art. 22.
- 2) Legge regionale abrogata con l.r. 11 aprile 1995, n. 49, art. 27.

NOTA ALL'ARTICOLO 2

1) Legge regionale abrogata con l.r. 21 marzo 2000, n. 39, art. 97.

NOTE ALL'ARTICOLO 3

1) Articolo abrogato con l'art. 80 del nuovo Statuto, entrato in vigore il 12 febbraio 2005.

2) Legge abrogata con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274.

3) Legge regionale abrogata con l.r. 19 agosto 1999, n. 49, art. 19.

NOTA ALL'ARTICOLO 4

1) Legge abrogata con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274.

NOTA ALL'ARTICOLO 5

1) Legge abrogata con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274.

NOTA ALL'ARTICOLO 7

1) Legge regionale abrogata con l.r. 19 agosto 1999, n. 49, art. 19.

NOTE ALL'ARTICOLO 10

1) Legge regionale abrogata con l.r. 19 agosto 1999, n. 49, art. 19.

2) Comma così sostituito con l.r. 28 aprile 2008, n. 18, art. 1.

NOTE ALL'ARTICOLO 13

1) Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34, art. 1, comma 1.

2) Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34, art. 1, comma 2.

NOTA ALL'ARTICOLO 17

1) Legge abrogata con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274.

NOTA ALL'ARTICOLO 21

1) Legge regionale abrogata con l.r. 17 ottobre 1994, n. 76, art. 24.

NOTE ALL'ARTICOLO 28

1) Vedi articolo 6 della l.r. 25 luglio 2005, n. 47: "Norma transitoria.

1. Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 28, comma 4, della l.r. 3/1994, i cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), della l.r. 3/1994 possono chiedere di modificare la forma di caccia in via esclusiva nelle forme di cui all'articolo 28, comma 3, lettere c) o d).

2. Negli stessi termini di cui al comma 1, i cacciatori che esercitano la caccia in via esclusiva ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera c), della l.r. 3/1994 possono chiedere di modificare la forma di caccia in via esclusiva nella forma di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d).".

2) Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34, art. 2, comma 1.

3) Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002, n. 20, art. 9. Poi così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34, art. 2, comma 2.

4) Comma prima aggiunto con l.r. 10 giugno 2002,

n. 20, art. 9. Poi così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47, art. 4.

5) Periodi aggiunti con l.r. 4 agosto 1997, n. 58, art. 2.

6) Comma aggiunto con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7, art. 1.

NOTE ALL'ARTICOLO 30

1) Articolo parzialmente modificato dal DPCM 21 marzo 1997.

2) Comma così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n. 20, art. 10.

3) Comma così sostituito con l.r. 12 febbraio 1999, n. 7, art. 1.

NOTA ALL'ARTICOLO 32

1) Lettera così sostituita con l.r. 25 luglio 2005, n. 47, art. 5.

NOTA ALL'ARTICOLO 34

1) Articolo prima sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n. 20, art. 11. Poi così sostituito con l.r. 4 aprile 2007, n. 19, art. 1.

NOTA ALL'ARTICOLO 37 BIS

1) Articolo inserito con l.r. 11 ottobre 2002, n. 36, art. 1.

NOTA ALL'ARTICOLO 41

1) Articolo così sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n. 20, art. 12.

NOTA ALL'ARTICOLO 46

1) Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 4. Poi così sostituito con l.r. 28 aprile 2008, n. 18, art. 2.

NOTE ALL'ARTICOLO 47

1) Parole abrogate con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34, art. 3, comma 1.

2) Comma aggiunto con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34, art. 3, comma 2.

NOTA ALL'ARTICOLO 48

1) Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 5. Poi così sostituito con l.r. 28 aprile 2008, n. 18, art. 3.

NOTE ALL'ARTICOLO 49

1) Lettera abrogata con l.r. 29 luglio 1999, n. 43, art. 2. Abrogazione confermata con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34, art. 4.

2) Le cifre sono espresse in lire.

NOTE ALL'ARTICOLO 50

1) Comma così sostituito con l.r. 28 aprile 2008, n. 18, art. 4, comma 1.

2) Comma aggiunto con l.r. 28 aprile 2008, n. 18, art. 4, comma 2.

3) Comma così sostituito con l.r. 28 aprile 2008, n. 18, art. 4, comma 3.

NOTA ALL'ARTICOLO 52

1) Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34, art. 5.

NOTA ALL'ARTICOLO 55

1) Articolo parzialmente modificato con d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 174, comma 11.

NOTA ALL'ARTICOLO 58

1) Articolo così sostituito con l.r. 23 febbraio 2005, n. 34, art. 6.

NOTE ALL'ARTICOLO 63

1) Delibera pubblicata sul Bollettino ufficiale 15 maggio 1985, n. 23, parte prima.

2) Legge regionale abrogata con l.r. 29 febbraio 2000, n. 19, articolo unico.

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2008, n. 19

Disposizioni in materia di commissari. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 53/2001

Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 53/2001

Art. 3 - Modifiche all'articolo 5 della l.r. 53/2001

Art. 4 - Modifiche all'articolo 10 della l.r. 53/2001

Art. 5 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 53/2001

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 53/2001

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), è inserita la seguente:

“c bis) relativamente agli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, oltre che nei casi di cui alla lettera c), anche per assicurare la continuità amministrativa qualora i loro organi ordinari siano decaduti o disciolti ovvero impossibilitati al regolare funzionamento per dimissioni dei titolari;”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 53/2001

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 53/2001 sono inseriti i seguenti:

“4 bis. Nel caso in cui il Presidente della Giunta regionale debba procedere alla nomina di commissari per la sostituzione degli organi di comuni, province, città metropolitane a seguito di inadempimento di atti

obbligatori per legge regionale, la diffida ad adempiere è effettuata, di norma, entro sessanta giorni dall'istanza di avvio del procedimento sostitutivo o dall'accertamento d'ufficio dei presupposti per procedere. Entro tale termine, nel caso di procedimento su istanza, la Regione può richiedere ulteriori elementi all'ente locale per accertare la sussistenza dell'inadempimento.

4 ter. L'ente locale interessato, qualora abbia adottato proprie disposizioni per l'autonomo esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei propri organi, ne dà comunicazione alla Regione entro il termine di cui al comma 4 bis oppure dopo il ricevimento dell'atto di diffida. In tali casi la Regione adotta l'atto di diffida nel rispetto delle disposizioni medesime che individuano l'organo dell'ente locale competente all'adozione dell'atto in via sostitutiva, oppure, se l'atto di diffida è già stato adottato, acquisisce il provvedimento con cui l'ente locale adempie all'obbligo di legge ai sensi delle medesime disposizioni, fermo restando il termine disposto dalla diffida.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 53/2001

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 53/2001 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per gli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, alla nomina dei commissari provvede esclusivamente il Presidente della Giunta regionale.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 53/2001 è inserito il seguente:

“1 bis. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 4 bis, il Presidente procede alla nomina del commissario entro trenta giorni successivi all'inutile decorso del termine disposto dalla diffida, ovvero entro il termine diverso stabilito dalla legge regionale, anche quando il comune, la provincia o la città metropolitana hanno disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e non hanno adempiuto entro il termine disposto dalla diffida.”.

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

“b) la durata del mandato commissariale; nel caso di decadenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c bis), della presente legge, derivante dal decorso del termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Toscana e norme per la prima costituzione del Comitato di controllo di cui all'articolo 54 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 “Disciplina del controllo sugli atti degli Enti Locali”), il mandato non eccede la durata di quarantacinque giorni dal giorno successivo al decorso del termine medesimo;”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 53/2001

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 53/2001 è sostituito dal seguente: "I commissari sono scelti tra soggetti dotati di adeguata qualificazione professionale o esperienza amministrativa, anche in virtù della carica ricoperta, in relazione all'incarico da conferire."

Art. 5

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 53/2001

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 53/2001 è abrogato.

2. Al comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 53/2001 le parole: "provvedono ai sensi dei propri ordinamenti" sono sostituite dalle seguenti: "provvedono ai sensi della legge medesima e, per quanto da essa non disposto, dei propri ordinamenti".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 28 aprile 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 22.04.2008.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 29 ottobre 2007, n. 19

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 31 ottobre 2007, n. 233

Proponente:

Assessore Agostino Fragai

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 19 marzo 2008

Approvata in data 22 aprile 2008

Divenuta legge regionale 14/2008 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), pubblicata sul Bollettino ufficiale 7 novembre 2001, n. 37, coordinato con:

- legge regionale 28 aprile 2008, n. 19 (Disposizioni in materia di commissari. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 "Disciplina dei commissari nominati dalla Regione"), pubblicata su questo Bollettino ufficiale.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 24 aprile 2008.

Testo coordinato della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 - Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Presupposti per la nomina
- Art. 3 - Diffida
- Art. 4 - Preavviso
- Art. 5 - Atto di nomina dei commissari
- Art. 6 - Atti aggiuntivi
- Art. 7 - Effetti della nomina dei commissari e obblighi degli enti sostituiti
- Art. 8 - Attività dei commissari
- Art. 9 - Anticipazioni per le attività commissariali
- Art. 10 - Trattamento economico e giuridico dei commissari
- Art. 11 - Sospensione e revoca degli incarichi
- Art. 12 - Cessazione dell'attività commissariale
- Art. 13 - Commissari previsti da specifiche disposizioni
- Art. 14 - Disposizioni di attuazione
- Art. 15 - Comunicazioni e relazioni al Consiglio regionale
- Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali
- Art. 17 - Abrogazioni e modifiche di disposizioni di leggi regionali
- Art. 18 - Disposizioni finanziarie

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina la nomina di commissari da parte della Regione per gli adempimenti previsti dalla legge stessa; stabilisce altresì gli effetti che deri-

vano dalla nomina, i poteri e il trattamento economico e giuridico dei commissari.

2. Ai fini della presente legge, per ente sostituito si intende il soggetto nei cui confronti è disposto il commissariamento ai sensi dell' articolo 2, comma 1, per l'esercizio di funzioni o attività di uno o più organi.

Art. 2

Presupposti per la nomina

1. La Regione ha facoltà di nominare commissari:

a) quando l'esercizio di generali poteri sostitutivi della Regione o la nomina di commissari da parte della Regione sono previsti espressamente da leggi statali o regionali;

b) quando la legge attribuisce alla Regione poteri straordinari connessi a situazioni di necessità e di urgenza;

c) relativamente agli enti sui quali la Regione ha funzioni di vigilanza, quando si tratta di provvedere alla sostituzione degli organi dell'ente in presenza di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente medesimo, ovvero si tratta di provvedere al compimento di atti singoli o tra loro collegati, previsti come obbligatori dalla legge statale o regionale, per i quali l'ente risulti inadempiente;

c bis⁽³⁾ *relativamente agli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, oltre che nei casi di cui alla lettera c), anche per assicurare la continuità amministrativa qualora i loro organi ordinari siano decaduti o disciolti ovvero impossibilitati al regolare funzionamento per dimissioni dei titolari;*

d) quando la legge regionale prevede lo scioglimento di enti ed occorre provvedere alla loro liquidazione.

2. La Regione ha, altresì, la facoltà di nominare commissari per lo svolgimento di attività e funzioni regionali, per far fronte a situazioni straordinarie e temporanee che richiedono l'unitario e tempestivo svolgimento di una pluralità di funzioni. La nomina può essere disposta anche in deroga a quanto previsto dal Titolo III della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), fatte salve le competenze attribuite agli organi di direzione politica.

3. Salvo che debba provvedersi per necessità e urgenza, la nomina dei commissari di cui al comma 1 è preceduta da diffida ovvero da preavviso nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 3 e 4; la diffida e il preavviso sono comunicati ai destinatari con modalità idonee a garantire la certezza della data di ricevimento.

4. Sono fatte salve le disposizioni di legge regionale

che prevedono espressamente l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale.

Art. 3

Diffida

1. La nomina è preceduta da diffida da adempiere entro un congruo termine quando si provvede a seguito dell'inadempimento dell'ente sostituito o in presenza di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente.

2. La diffida, rivolta all'ente interessato, contiene la contestazione dell'inadempimento o delle irregolarità, l'indicazione dei presupposti di legge per la nomina del commissario e l'indicazione degli effetti e degli obblighi che, ai sensi dell'articolo 7, derivano dalla nomina. Decorso il termine previsto nella diffida senza che l'ente abbia provveduto, si procede alla nomina del commissario.

3. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore civico), per atti dovuti, omessi illegittimamente da parte di uffici regionali, la nomina del commissario è disposta previa diffida, rivolta al coordinatore del dipartimento competente, a provvedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 26 del 2000.

4. All'atto di diffida provvede l'organo competente alla nomina del commissario.

4 bis⁽⁴⁾. *Nel caso in cui il Presidente della Giunta regionale debba procedere alla nomina di commissari per la sostituzione degli organi di comuni, province, città metropolitane a seguito di inadempimento di atti obbligatori per legge regionale, la diffida ad adempiere è effettuata, di norma, entro sessanta giorni dall'istanza di avvio del procedimento sostitutivo o dall'accertamento d'ufficio dei presupposti per procedere. Entro tale termine, nel caso di procedimento su istanza, la Regione può richiedere ulteriori elementi all'ente locale per accertare la sussistenza dell'inadempimento.*

4 ter⁽⁵⁾. *L'ente locale interessato, qualora abbia adottato proprie disposizioni per l'autonomo esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei propri organi, ne dà comunicazione alla Regione entro il termine di cui al comma 4 bis oppure dopo il ricevimento dell'atto di diffida. In tali casi la Regione adotta l'atto di diffida nel rispetto delle disposizioni medesime che individuano l'organo dell'ente locale competente all'adozione dell'atto in via sostitutiva, oppure, se l'atto di diffida è già stato adottato, acquisisce il provvedimento con cui l'ente locale adempie all'obbligo di legge ai sensi delle*

medesime disposizioni, fermo restando il termine disposto dalla diffida.

Art. 4
Preavviso

1. La nomina è preceduta da congruo preavviso alle amministrazioni interessate quando la legge statale o regionale prevede la nomina di commissari per l'esercizio unitario di funzioni e attività ovvero per la realizzazione di interventi o opere di interesse pubblico, che coinvolgono le competenze di una o di più amministrazioni.

2. Il preavviso contiene l'indicazione delle funzioni e delle attività che devono essere esercitati, ovvero degli interventi o delle opere che devono essere realizzati, nonché dei presupposti di legge per la nomina del commissario e degli effetti e degli obblighi che, ai sensi dell'articolo 7, derivano dalla nomina.

3. Nel caso in cui le amministrazioni interessate dichiarino, entro il termine previsto dall'atto di preavviso, la disponibilità a provvedere autonomamente nel senso indicato dall'atto medesimo, la Regione ha facoltà, in alternativa alla nomina del commissario, di accordare a tali amministrazioni un ulteriore termine entro il quale le amministrazioni stesse, anche sulla base di accordi e convenzioni, danno inizio all'attuazione di quanto indicato nell'atto di preavviso.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, ovvero in caso di ritardi nell'attuazione di quanto indicato nell'atto di preavviso, la Regione ha facoltà di procedere alla nomina del commissario.

5. All'atto di preavviso provvede l'organo competente alla nomina del commissario.

Art. 5
Atto di nomina dei commissari

1. La nomina dei commissari è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, salvo che la legge attribuisca la competenza ad altri organi. *Per gli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, alla nomina dei commissari provvede esclusivamente il Presidente della Giunta regionale.*⁽⁶⁾

1 bis⁽⁷⁾. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 4 bis, il Presidente procede alla nomina del commissario entro trenta giorni successivi all'inutile decorso del termine disposto dalla diffida, ovvero entro il termine diverso stabilito dalla legge regionale, anche quando il comune, la provincia o la città metropolitana hanno disposizioni

sull'esercizio dei poteri sostitutivi e non hanno adempiuto entro il termine disposto dalla diffida.

2. Nell'atto di nomina sono indicati:

a) le funzioni che devono essere esercitate dal commissario, le attività e gli atti singoli o tra loro collegati che devono essere portati a compimento;

b)⁽⁸⁾ *la durata del mandato commissariale; nel caso di decadenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c bis), della presente legge, derivante dal decorso del termine di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Toscana e norme per la prima costituzione del Comitato di controllo di cui all'articolo 54 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 "Disciplina del controllo sugli atti degli Enti Locali"), il mandato non eccede la durata di quarantacinque giorni dal giorno successivo al decorso del termine medesimo;*

c) l'eventuale indennità e i rimborsi spese spettanti al commissario, e le modalità della loro erogazione;

d) gli effetti e gli obblighi che, ai sensi dell'articolo 7, derivano dalla nomina;

e) gli altri elementi espressamente previsti dalla presente legge.

3. Nel caso in cui l'attività commissariale concerna la realizzazione di interventi o opere di interesse pubblico, l'atto di nomina indica, altresì, gli stanziamenti comunitari, statali, regionali o degli enti locali che devono essere preordinati allo scopo.

4. L'atto di nomina è comunicato ai destinatari con modalità idonee a garantire la certezza della data di ricevimento.

Art. 6
Atti aggiuntivi

1. L'organo che ha provveduto alla nomina ha facoltà di emanare direttive alle quali il commissario deve attenersi nello svolgimento dell'incarico.

2. L'organo che ha provveduto alla nomina ha altresì facoltà:

a) di rideterminare il contenuto del mandato commissariale per realizzare le medesime finalità stabilite dai presupposti di legge della nomina, ovvero per realizzare le finalità stabilite dall'articolo 7, comma 6, o dall'articolo 8, comma 9;

b) di rideterminare il contenuto e la durata del mandato commissariale in relazione al verificarsi di eventi straordinari o imprevisti, intervenuti successivamente alla nomina e non imputabili a inadempimenti del commissario.

3. Gli atti aggiuntivi di cui al comma 2 producono gli stessi effetti dell'atto di nomina.

Art. 7

Effetti della nomina dei commissari e obblighi degli enti sostituiti

1. I commissari sostituiscono a tutti gli effetti, per le funzioni, le attività e gli atti indicati nell'atto di nomina, gli organi ordinari degli enti sostituiti, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di nomina.

2. Le funzioni esercitate, gli atti e le attività posti in essere dal commissario, i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal commissario sono direttamente e soggettivamente imputati agli enti sostituiti.

3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attività commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono esclusivamente a carico degli enti sostituiti.

4. Salvo che la legge statale o regionale disponga diversamente, quando si provvede alla nomina previa diffida o previo preavviso, il commissario, al momento del suo insediamento e prima di esercitare le funzioni e le attività previste nell'atto di nomina, verifica se l'ente sostituito ha adempiuto in senso conforme all'atto di diffida o di preavviso entro la data di ricevimento della comunicazione dell'atto di nomina. Il commissario, se accerta l'avvenuto adempimento nel termine suddetto, procede ai sensi dell'articolo 8, comma 10; diversamente, procede all'esercizio dei compiti attribuiti. L'adempimento non esonera l'ente sostituito dagli oneri finanziari per l'attività commissariale compiuta.

5. Gli enti sostituiti provvedono direttamente alle spese di cui al comma 3, compresi l'indennità e i rimborsi spese spettanti al commissario; a tal fine, provvedono alle eventuali variazioni di bilancio entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'atto di nomina. Nel caso in cui l'attività commissariale si svolga contestualmente in sostituzione di più amministrazioni, l'atto di nomina determina i criteri di ripartizione delle spese tra le amministrazioni competenti. Qualora il commissario operi per il compimento di atti di un consorzio o di altra forma associativa tra enti locali, la spesa può essere ripartita tra i singoli enti associati, in proporzione alla quota di partecipazione, ovvero, quando ciò non è previsto, in proporzione al numero di residenti nell'ambito del territorio degli enti locali interessati.

6. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 5, e in assenza di specifiche previsioni dell'atto di nomina, l'organo che ha provveduto alla nomina ha facoltà di attribuire al commissario, previa diffida agli

enti ad adempiere, il potere di disporre, in sostituzione degli organi competenti degli enti, gli atti relativi all'accertamento delle entrate e al pagamento degli oneri derivanti dall'attività commissariale.

7. A seguito della nomina, gli enti sostituiti sono tenuti ad assicurare al commissario ogni necessaria collaborazione per lo svolgimento della sua attività. In particolare, il commissario si avvale delle risorse strumentali e professionali degli enti sostituiti, previa autorizzazione dei rappresentanti legali degli enti medesimi.

8. Salvo che la legge statale o regionale disponga diversamente, qualora nel corso dell'attività commissariale le funzioni, gli atti e le attività, per l'esercizio o il compimento dei quali è stato nominato il commissario, siano conferiti dalla legge statale o regionale alla competenza di un ente diverso da quello sostituito, detto conferimento ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dell'attività commissariale. Restano fermi gli effetti previsti dal presente articolo nei confronti del soggetto sostituito per tutte le funzioni, gli atti e le attività del commissario.

9. Nei confronti del commissario la Regione risponde delle sole obbligazioni espressamente previste a carico della Regione medesima nell'atto di nomina.

10. Salvo che la legge statale o regionale disponga diversamente, quando alla nomina del commissario si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero per l'esercizio di poteri straordinari che comportano l'esercizio coordinato o unitario di attività e funzioni della Regione e di altre amministrazioni, l'atto di nomina stabilisce i soggetti a cui sono imputati le funzioni esercitate, gli atti e le attività posti in essere dal commissario, nonché i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal commissario. Nello stesso atto di nomina sono indicate le modalità dell'eventuale ripartizione degli oneri derivanti dall'attività commissariale.

11. Le funzioni esercitate, gli atti e le attività posti in essere dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal commissario medesimo sono direttamente e soggettivamente imputati alla Regione. Il commissario può avvalersi delle risorse strumentali e professionali della Regione, previa autorizzazione dei coordinatori dei dipartimenti interessati. Agli oneri finanziari aggiuntivi derivanti dall'attività commissariale si provvede a carico del bilancio regionale; la Regione provvede al recupero delle somme nei confronti degli enti inadempienti anche quando la nomina del commissario regionale, disposta nell'ambito di procedimenti di sostituzione di detti enti, è volta allo svolgimento di attività propedeutiche all'esercizio del

potere sostitutivo da parte degli organi politici della Regione.

12. Restano ferme le norme statali o regionali che prevedono, a carico di altri soggetti pubblici o privati tenuti a determinate attività o interventi, l'addebito delle spese sostenute. Dette disposizioni si applicano anche quando le spese derivano dallo svolgimento delle attività commissariali di cui alla presente legge; in tali casi, salvo che non sia altrimenti disposto dalla legge statale o regionale, al recupero delle somme provvede il soggetto a carico del quale sono posti, ai sensi del presente articolo, gli oneri finanziari dell'attività commissariale.

Art. 8

Attività dei commissari

1. Il commissario esercita le funzioni e i poteri indicati nell'atto di nomina e adotta gli atti tipici degli organi degli enti sostituiti, ovvero, nei casi previsti dalla presente legge, degli organi regionali.

2. Il commissario non può delegare ad altro soggetto le funzioni e i poteri attribuiti con l'atto di nomina.

3. Il commissario può avvalersi delle procedure amministrative semplificate previste dalla legge per l'esercizio delle funzioni e per il compimento degli atti e delle attività oggetto dell'incarico. Può, altresì, provvedere alla richiesta di finanziamenti, contributi e sovvenzioni previsti per le funzioni e le attività di competenza.

4. Il commissario, nei casi in cui sia necessario l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti o l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, può procedere a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

5. Gli atti del commissario sono soggetti agli stessi controlli degli atti compiuti dagli organi competenti in via ordinaria. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, e nel caso di conferimento di poteri straordinari ai sensi delle leggi che li prevedono, l'atto di nomina può stabilire, anche in deroga alla legge regionale n. 26 del 2000, forme specifiche o semplificate di controllo degli atti del commissario.

6. Il commissario, qualora non possa avvalersi delle risorse professionali degli enti sostituiti, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, ovvero queste non siano sufficienti per lo svolgimento dell'attività commissariale, può avvalersi di collaboratori o consulenti esterni, se l'atto di

nomina lo prevede e nei limiti di detta previsione; gli atti del commissario concernenti i rapporti di collaborazione o di consulenza sono comunicati al rappresentante legale dell'ente. Nei casi di cui agli articoli 2, comma 2, e 7, comma 10, la Regione può provvedere ad attivare contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni ovvero a conferire incarichi professionali o di consulenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attività contrattuale regionale); resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo 24, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2001.

7. Quando la nomina del commissario è disposta per la realizzazione di interventi o di opere di interesse pubblico da eseguire mediante appalto o concessione, l'attività del commissario è limitata all'esercizio delle funzioni e al compimento degli atti e delle attività necessari per la conclusione dei procedimenti di aggiudicazione e alla stipula dei relativi contratti. Resta ferma la facoltà di esercizio dei poteri sostitutivi per gli atti successivi, quando si tratta di atti singoli o tra loro collegati obbligatori per legge, per il compimento dei quali gli enti sostituiti risultino inadempienti.

8. Nei casi di cui al comma 7, l'organo che ha provveduto alla nomina ha facoltà di stabilire la prosecuzione dell'attività commissariale:

a) quando la nomina del commissario è stata disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2;

b) quando la nomina è stata disposta ai sensi di una legge regionale, che espressamente prevede la nomina di speciali commissari per realizzazione di determinati interventi o opere di interesse pubblico;

c) quando la nomina è stata disposta a seguito dell'inadempimento dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi o delle opere di interesse pubblico.

9. Quando il tipo di attività commissariale lo richiede, l'atto di nomina o un successivo atto aggiuntivo può attribuire al commissario, anche in deroga alle competenze degli enti interessati, la facoltà di acquisire o alienare beni, e di procedere ad occupazioni, espropri e alle attività ad essi preordinate. In tali casi, l'atto che conferisce dette facoltà dispone anche in ordine al soggetto cui devono essere imputati gli oneri finanziari e la titolarità dei beni da acquisire.

10. Alla scadenza dell'incarico, il commissario presenta all'organo che lo ha nominato una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute. Nella relazione il commissario dà conto degli eventuali incarichi affidati e dei contenziosi insorti.

11. I commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale sono tenuti a trasmettere alle strutture regionali competenti gli elementi necessari per la verifica dell'attività commissariale, secondo le procedure stabilite ai sensi degli articoli 12 e 14 e le prescrizioni eventualmente stabilite nell'atto di nomina.

Art. 9

Anticipazioni per le attività commissariali

1. Il commissario, qualora accerti la carenza di disponibilità finanziarie nel bilancio dell'ente sostituito preordinate alla copertura degli oneri per l'attività commissariale e l'impossibilità da parte dell'ente di provvedere tempestivamente agli atti necessari per far fronte alle spese dell'attività commissariale, può richiedere alla Regione una anticipazione, dandone comunicazione al rappresentante legale dell'ente sostituito.

2. La Regione, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle finalità per le quali è stata disposta l'attività commissariale, può accreditare a favore dell'ente sostituito l'anticipazione di parte o di tutte le somme occorrenti, ivi comprese quelle necessarie per il pagamento dell'indennità e dei rimborsi spese del commissario.

3. Le somme anticipate sono recuperate con rateizzazioni senza interessi, entro un anno dalla cessazione dell'attività commissariale.

4. Il dirigente della struttura regionale competente provvede alle anticipazioni con proprio decreto. Nel decreto sono stabiliti i termini e le modalità di recupero delle somme anticipate.

Art. 10

Trattamento economico e giuridico dei commissari

1. L'incarico di commissario è onorario e comporta l'esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri stabiliti nell'atto di nomina.

2. Al commissario può essere attribuita, per l'esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri connessi all'incarico onorario, una indennità, determinata in misura forfetaria; al commissario spetta il rimborso delle spese sostenute.

3. *I commissari sono scelti tra soggetti dotati di adeguata qualificazione professionale o esperienza amministrativa, anche in virtù della carica ricoperta, in relazione all'incarico da conferire.*⁽⁹⁾ Il regolamento di cui all'articolo 14 stabilisce, altresì, i requisiti di onorabilità che devono essere posseduti dai commissari, anche in relazione a procedimenti penali in corso.

4. La nomina a commissario di soggetto dipendente di altra amministrazione pubblica è subordinata all'auto-rizzazione dell'amministrazione medesima, resa in conformità ai vincoli e alle condizioni previste dalla vigente legislazione.

5. La nomina a commissario di dipendente dell'amministrazione regionale è subordinata all'accertamento della conciliabilità della nomina con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio e della compatibilità tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione. Ove la nomina sia in tutto o in parte inconciliabile, l'atto di nomina, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale n. 26 del 2000, può prevedere:

a) il collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio;

b) la riduzione fino al cinquanta per cento dell'indennità spettante per lo svolgimento dell'incarico, ove lo stesso comporti una limitazione dell'impegno lavorativo fino al cinquanta per cento.

6. Anche nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 5, restano fermi i limiti previsti dall'articolo 59 della legge regionale n. 26 del 2000.

7. Nei casi di urgenza, la verifica dei requisiti e delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 può essere effettuata entro dieci giorni successivi alla nomina.

Art. 11

Sospensione e revoca degli incarichi

1. Quando è accertata la temporanea impossibilità da parte del commissario di svolgere il mandato per un arco di tempo significativo in relazione alla natura e alla durata dell'attività commissariale, possono essere disposte la sospensione dell'incarico del commissario e la nomina, in sua vece, di un sostituto, ovvero la revoca dell'incarico.

2. Il commissario è revocato qualora l'organo che lo ha nominato accerti il venir meno dei requisiti o delle condizioni per la nomina previsti dall'articolo 10, commi 3, 4 e 5. Può essere, altresì, revocato in ogni tempo dall'incarico per inadempienze o gravi irregolarità nell'attuazione del mandato commissariale.

3. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono disposti dall'organo che ha provveduto alla nomina.

4. Durante la sospensione il commissario sostituito non percepisce indennità nè rimborsi spese.

5. La revoca dell'incarico per inadempienze o gravi irregolarità comporta la riduzione totale o parziale dell'indennità originariamente prevista. La riduzione dell'indennità è stabilita con l'atto di revoca.

6. Delle gravi irregolarità della gestione commissariale, che siano state accertate ai sensi del comma 2, il commissario risponde agli organi dell'ente cui gravano gli oneri dell'attività commissariale.

Art. 12

Cessazione dell'attività commissariale

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara la cessazione dell'attività commissariale, per i commissari da lui nominati, ai sensi della presente legge, previo accertamento, tramite il dipartimento competente nelle materie oggetto dell'attività commissariale, della conclusione dell'attività medesima.

2. Per i commissari nominati da altri organi, alla dichiarazione di cessazione provvede, ove necessario, l'organo che ha disposto la nomina, previo accertamento della conclusione dell'attività commissariale.

3. La cessazione può essere dichiarata anche relativamente a singole parti del mandato conferito.

4. Per quanto non indicato nell'atto di nomina, l'atto di cessazione individua i soggetti che subentrano negli eventuali rapporti attivi e passivi instaurati dal commissario.

5. Con il medesimo atto possono essere individuati gli atti o le attività residuali che il soggetto incaricato dell'attività commissariale deve compiere entro un termine stabilito per assicurare la continuità amministrativa e il subentro degli enti sostituiti.

Art. 13

Commissari previsti da specifiche disposizioni

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, la presente legge si applica anche alle attività commissariali previste da disposizioni di legge statale o regionale, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, che disciplinano speciali fattispecie commissariali. Le disposizioni vigenti integrano quelle previste dalla presente legge per gli aspetti con essa compatibili.

2. Per le attività commissariali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, disposte con atto del Presidente della Giunta regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3.

3.⁽¹⁰⁾

4. Le disposizioni della presente legge si applicano ai commissari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e ai commissari liquidatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per quanto non diversamente disposto dalle leggi che li prevedono.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività commissariale di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino - Gestione commissariale), come modificata dalla legge regionale 14 aprile 1999, n. 23 (Ulteriori disposizioni per l'attuazione delle opere costituenti l'invaso di Bilancino).

6. Gli enti locali a cui la legge regionale abbia conferito, in materia di competenza regionale, l'esercizio del potere sostitutivo mediante la nomina di commissari, *provvedono ai sensi della legge medesima e, per quanto da essa non disposto, dai propri ordinamenti⁽¹¹⁾*, che possono essere adeguati ai principi della presente legge, con esclusione di ogni onere a carico della Regione che non sia espressamente previsto nelle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 14.

Art. 14

Disposizioni di attuazione

1. Con uno o più regolamenti adottati dalla Giunta regionale sono stabilite le disposizioni di attuazione della presente legge; i regolamenti definiscono, in particolare:

a) i procedimenti per la nomina, la sospensione e la revoca dei commissari, le forme e i procedimenti per la verifica e la dichiarazione di cessazione dell'attività commissariale;

b) i tempi e le modalità di espressione del parere del comitato tecnico della programmazione per la nomina dei commissari di cui all'articolo 2, comma 2;

c) i procedimenti di attuazione dell'articolo 9;

d) i requisiti di esperienza, professionalità e onorabilità di cui all'articolo 10, comma 3, e le procedure di accertamento;

e) i criteri per la determinazione delle eventuali indennità, individuate in forma forfettaria per l'intero mandato commissariale in relazione agli organi sostituiti, alla complessità dell'incarico e alle diverse tipologie di commissariamento; i limiti minimi e massimi di dette indennità; i criteri per la determinazione dei rimborsi spese da corrispondere.

Art. 15

Comunicazioni e relazioni al Consiglio regionale

1. Gli atti di nomina dei commissari disposti dal Presidente della Giunta regionale sono trasmessi al Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività commissariali in corso e su quelle concluse nell'anno precedente.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 si applicano anche alle attività commissariali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, che sono state disposte con atto del Presidente della Giunta regionale. L'applicazione delle suddette disposizioni decorre dalla data di emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, dei relativi decreti di adeguamento; i decreti sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora le attività commissariali di cui al comma 1 rientrino nelle fattispecie di cui all' articolo 8 , comma 8, l'eventuale prosecuzione dell'attività commissariale è disposta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con i decreti di adeguamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.

3. Salvo che si proceda ai sensi del comma 2, le attività commissariali che sono state disposte dal Presidente della Giunta regionale per la realizzazione di opere o interventi da realizzarsi mediante appalto o concessione, e per le quali sono stati conclusi i procedimenti di aggiudicazione e sono stati stipulati i relativi contratti, cessano di diritto il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, con decreto del Presidente della Giunta regionale sono individuati i soggetti che, ai sensi delle disposizioni della presente legge, subentrano nei rapporti attivi e passivi instaurati dal commissario, nella titolarità dei beni acquisiti con l'attività commissariale e nelle controversie derivanti dagli atti del commissario; con lo stesso atto si provvede alla definizione degli oneri da carico degli enti sostituiti.

4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all' articolo 14 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1085 del 27 settembre 1999 (Modifica deliberazione della Giunta regionale del 6 ottobre 1997 n. 1130. Approvazione "Dispositivo organico in attuazione degli adempimenti previsti dagli articoli 7, 12 e 13 della legge regionale n. 45 del 1994 . Disciplina dei commissari nominati dalla Regione").

5. Per il pagamento degli oneri derivanti dalle attività commissariali di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 16 giugno 1994 n. 45 (Disciplina dei

commissari nominati dalla Regione), qualora ciò sia espressamente previsto dai decreti ⁽¹⁾ di cui al presente articolo.

Art. 17

Abrogazioni e modifiche di disposizioni di leggi regionali

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge regionale n. 45 del 1994 , e l'articolo 15 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 61 (Bilancio di Previsione 1995, 1° variazione).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rinvii contenuti nelle disposizioni di legge regionale, relativi all'applicazione della disciplina della legge regionale n. 45 del 1994 per la nomina di commissari da parte della Regione, si intendono sostituiti dal rinvio alla presente legge.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:

a) al comma 14 dell'articolo 38, della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale), sono soppresse le seguenti parole: "su deliberazione della Giunta medesima";

b) al comma 3 dell'articolo 28, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 7 (Disciplina del Diritto allo Studio Universitario), sono soppresse le seguenti parole: "su conforme deliberazione della stessa";

c) al comma 7 dell'articolo 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana - APET-), le parole da "la Giunta regionale" fino al termine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il Presidente della Giunta regionale procede al commissariamento dell'APET con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione.";

d) al comma 2 dell'articolo 6, ⁽²⁾ della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti, conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), sono soppresse le seguenti parole: "previa deliberazione della Giunta medesima,";

e) al comma 2 dell'articolo 6, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), sono soppresse le seguenti parole: “previa deliberazione della Giunta medesima,”;

f) al comma 2 dell'articolo 6, della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), sono soppresse le seguenti parole: “previa deliberazione della Giunta medesima,”;

g) al comma 1 dell'articolo 19, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), sono soppresse le seguenti parole: “previa deliberazione della Giunta,”;

h) il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del “Parco Regionale delle Alpi Apuane”), è sostituito dal seguente:

“2. Nell'esercizio di tale potere la Giunta dispone ispezioni mediante propri funzionari. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì, previa diffida agli organi dell'Ente, alla nomina di commissari per il compimento di atti obbligatori per legge o derivanti da direttive regionali, quando l'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.”;

i) il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 65 del 1997 , è sostituito dal seguente:

“3. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi o ripetute violazioni di legge, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto allo scioglimento degli organi dell'Ente e alla nomina di un commissario che gestisce l'Ente stesso fino alla ricostituzione dei nuovi organi cui si provvede, ai sensi della presente legge, entro sei mesi dallo scioglimento.”;

j) il comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), è sostituito dal seguente:

“8. In rapporto all'esigenza di rispettare le scadenze previste dalle disposizioni europee per i progetti di cui al comma 7, la Regione può sostituirsi agli enti locali nei casi di inerzia o di omissione da parte di questi di atti obbligatori. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale diffida ad adempiere entro un congruo termine. Decorso il termine stabilito senza che l'ente abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta.”;

k) al comma 2 dell'articolo 39, della legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (Norme per la disciplina della ricerca e coltivazioni delle acque minerali e termali), le parole “la Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “il Presidente della Giunta regionale”;

l) il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per

la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi), è sostituito dal seguente:

“2. Nell'esercizio di tale potere la Giunta dispone ispezioni mediante propri funzionari. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì, previa diffida agli organi dell'Ente, alla nomina di commissari per il compimento di atti obbligatori per legge, quando l'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.”;

m) il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale n. 24 del 1994 , è sostituito dal seguente:

“3. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi o ripetute violazioni di legge o di direttive regionali, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto allo scioglimento degli organi dell'Ente e alla nomina di un commissario che gestisce l'Ente stesso fino alla ricostituzione dei nuovi organi che, nel rispetto delle procedure della presente legge, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento.”;

n) al comma 1 dell'articolo 15, della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale - ARSIA-), sono soppresse le seguenti parole: “su conforme deliberazione della stessa e”;

o) al comma 1 dell'articolo 16, della legge regionale n. 37 del 1993, sono soppresse le seguenti parole: “su deliberazione del Consiglio regionale e”.

Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 2001, con gli stanziamenti previsti negli stati di previsione della competenza e della cassa di bilancio di previsione 2001 approvato con legge regionale 26 gennaio 2001, n. 4 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001); le declaratorie dei capitoli della spesa sono modificati come di seguito:

Uscita

Cap. 28240 - Anticipazioni di somme agli enti sostituiti per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.

Cap. 28250 - Spese per gestioni commissariali a carico della Regione di cui alla legge regionale n. 53/2001: indennità e rimborsi; acquisizione di beni strumentali; contratti, incarichi e consulenze di cui all'articolo 8, comma 6, della legge medesima.

Entrata

Cap. 24110 - Somme rimborsate dalle amministrazioni o enti competenti per le anticipazioni ai commissari di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge annuale di bilancio.

NOTE

1) Vedi Errata corrige sul Bollettino ufficiale 19 dicembre 2001, n. 41.

2) Vedi Avviso di rettifica sul Bollettino ufficiale 14 febbraio 2007, n. 2.

3) Lettera inserita con l.r. 19/2008, art. 1.

4) Comma inserito con l.r. 19/2008, art. 2.

5) Comma inserito con l.r. 19/2008, art. 2.

6) Periodo aggiunto con l.r. 19/2008, art. 3, comma 1.

7) Comma inserito con l.r. 19/2008, art. 3, comma 2.

8) Lettera così sostituita con l.r. 19/2008, art. 3, comma 3.

9) Periodo così sostituito con l.r. 19/2008, art. 4.

10) Comma abrogato con l.r. 19/2008, art. 5, comma 1.

11) Parole così sostituite con l.r. 19/2008, art. 5, comma 2.

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2008, n. 20

Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Capo I
Norme generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Principi

Capo II
Partecipazione ad associazioni

Art. 4 - Adesione ad associazioni esistenti

Art. 5 - Costituzione di associazioni nuove

Art. 6 - Recesso

Capo III
Partecipazione a fondazioni

Art. 7 - Adesione a fondazioni esistenti

Art. 8 - Costituzione di fondazioni nuove

Capo IV

Partecipazione a società

Art. 9 - Partecipazione a società esistenti

Art. 10 - Costituzione di società nuove

Art. 11 - Dismissione, riduzione e incremento delle partecipazioni

Art. 12 - Scelta dei soci

Capo V

Governo delle partecipazioni

Art. 13 - Esercizio delle prerogative di socio nelle associazioni

Art. 14 - Esercizio delle prerogative di socio nelle società

Art. 15 - Relazioni al Consiglio regionale

Art. 16 - Coordinamento delle partecipazioni

Capo VI

Disposizioni in materia di componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

Art. 17 - Componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

Capo VII

Disposizioni in materia di compensi degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

Art. 19 - Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione

Art. 20 - Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali

Art. 21 - Compensi degli organi amministrativi delle società miste

Art. 22 - Emolumenti

Capo VIII

Pubblicità dei dati

Art. 23 - Pubblicità dei dati

Capo IX
Norma transitoria

Art. 24 - Norma transitoria

Capo I

Norme generali

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge disciplina le condizioni e le modalità della partecipazione regionale a soggetti di diritto privato, in attuazione dell'articolo 51, comma 1, dello Statuto e detta norme in materia di numero e compensi dei componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale.

Art. 2
Finalità

1. La disciplina contenuta nella presente legge è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) definire, in conformità con lo Statuto regionale, le competenze degli organi della Regione riguardo la partecipazione, anche in fase di costituzione, a soggetti di diritto privato;

b) rendere omogenee le modalità di partecipazione della Regione per tipologia di soggetto al quale si intende partecipare;

c) semplificare gli strumenti di partecipazione della Regione;

2. La presente legge costituisce inoltre attuazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 587-591 e 725-735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 27-32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Art. 3
Principi

1. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a soggetti di diritto privato avviene in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione ed è limitata, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 59 dello Statuto, alle ipotesi in cui si renda necessaria per il perseguimento di un interesse di rilievo regionale.

2. La partecipazione della Regione ad associazioni avviene di norma quando l'attività dell'associazione abbia dimensione territoriale almeno regionale.

3. La Regione non può costituire, assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società aventi per oggetto produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per perseguire le proprie finalità istituzionali.

4. È ammessa la costituzione o la partecipazione in società che producono servizi di interesse generale.

Capo II
Partecipazione ad associazioni

Art. 4
Adesione ad associazioni esistenti

1. L'adesione della Regione ad associazioni esistenti è disposta, con deliberazione, dal Consiglio regionale, qualora l'associazione svolga un'attività funzionale ai compiti istituzionali del Consiglio. Nella deliberazione sono indicati gli oneri relativi all'adesione.

2. L'adesione della Regione ad associazioni esistenti è disposta dalla Giunta regionale qualora l'associazione svolga un'attività funzionale ai compiti istituzionali degli organi di governo.

3. Ai fini di cui al comma 2, ogni anno la Giunta regionale approva, per ciascuna delle sue direzioni generali, una deliberazione con cui dispone le nuove partecipazioni alle associazioni, indicandone i relativi oneri, nonché eventuali recessi. La deliberazione è comunicata alla commissione consiliare competente in materia.

4. Il pagamento annuale della quota di partecipazione della Regione ai soggetti di cui al presente articolo è disposto con atto dirigenziale.

Art. 5
Costituzione di associazioni nuove

1. La promozione della costituzione, da parte della Regione, di nuove associazioni è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61, nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è individuato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione.

2. La Giunta regionale approva, con deliberazione, lo schema dello statuto dell'associazione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L'approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall'assegnazione dell'atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all'approvazione.

3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui dele-

gato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione dell'associazione.

Art. 6
Recesso

1. Il recesso della Regione dalle associazioni di cui all'articolo 4, è disposto dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 2.

2. In ogni altro caso il recesso della Regione dalle associazioni è disposto dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999.

Capo III
Partecipazione a fondazioni

Art. 7
Adesione a fondazioni esistenti

1. L'adesione della Regione a fondazioni esistenti è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999, nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale ed è individuato il relativo finanziamento.

Art. 8
Costituzione di fondazioni nuove

1. La promozione, da parte della Regione, della costituzione di fondazioni nuove è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999, nei quali sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è individuato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione.

2. La Giunta regionale approva con deliberazione lo schema dello statuto della fondazione nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L'approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall'assegnazione dell'atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all'approvazione.

3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della fondazione.

Capo IV
Partecipazione a società

Art. 9

Partecipazione a società esistenti

1. La partecipazione della Regione a società esistenti è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'articolo 3 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 30, 31 e 32, della l. 244/2007, negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999, nei quali è individuata l'entità della partecipazione, sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è indicato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione. Il Consiglio regionale, in particolare, dà espressamente atto del rispetto dei principi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

Art. 10
Costituzione di società nuove

1. La promozione, da parte della Regione, della costituzione di società nuove è disposta dal Consiglio regionale, nel rispetto dell'articolo 3 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 30, 31 e 32 della l. 244/2007, negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999, nei quali è individuata l'entità della partecipazione, sono quantificati gli oneri a carico del bilancio regionale, è indicato il relativo finanziamento e possono essere fissate particolari condizioni e modalità della partecipazione. Il Consiglio regionale, in particolare, dà espressamente atto del rispetto dei principi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

2. La Giunta regionale approva con deliberazione lo schema dello statuto della società di nuova costituzione, nonché le eventuali successive modifiche dello stesso. L'approvazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall'assegnazione dell'atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere all'approvazione.

3. Il Presidente della Giunta regionale, quale legale rappresentante della Regione, o un assessore da lui delegato, sono competenti a compiere gli atti necessari al perfezionamento della costituzione della società.

Art. 11
Dismissione, riduzione e incremento
delle partecipazioni

1. La dismissione, l'incremento o la riduzione, da parte della Regione, della partecipazione a società di cui detiene la maggioranza del capitale è disposta dal Consiglio regionale negli atti di programmazione di cui all'articolo 10 della l.r. 49/1999.

2. In ogni altro caso di dismissione, incremento o

riduzione dell'entità della partecipazione regionale in società, la determinazione relativa è assunta dalla Giunta regionale con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, che si esprime nel termine di trenta giorni dall'assegnazione dell'atto, decorsi inutilmente i quali la Giunta può comunque procedere.

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 sono assunte tenuto conto delle relazioni di cui all'articolo 15.

Art. 12 Scelta dei soci

1. La scelta dei soci partecipanti alle società di cui all'articolo 10 o interessate dalle variazioni di cui all'articolo 11 avviene mediante procedure di evidenza pubblica.

Capo V Governo delle partecipazioni

Art. 13

Esercizio delle prerogative di socio nelle associazioni

1. La Regione esercita le prerogative di socio nelle associazioni tramite il Presidente della Giunta, o l'assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.

Art. 14 Esercizio delle prerogative di socio nelle società

1. La Regione partecipa all'assemblea dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell'assessore delegato il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.

Art. 15 Relazioni al Consiglio regionale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), per ogni altra partecipazione ai soggetti di cui ai capi III e IV, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sull'andamento dell'attività di tali soggetti e sulla rispondenza dei relativi risultati agli indirizzi regionali.

Art. 16 Coordinamento delle partecipazioni

1. Ai fini dell'elaborazione delle relazioni di cui all'articolo 15, la Giunta regionale definisce con deliberazione una procedura di monitoraggio delle partecipazioni, realizzata attraverso la raccolta e l'elaborazione, da parte di un'unica struttura, dei dati e delle informazioni fornite dai dirigenti competenti nella materia cui le partecipazioni si riferiscono, o acquisite direttamente dai soggetti partecipati.

Capo VI Disposizioni in materia di componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

Art. 17 Componenti degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

1. Nelle società a totale partecipazione regionale, anche indiretta, il numero dei componenti degli organi amministrativi è compreso fra tre e cinque.

2. Nelle società di cui al comma 1 in luogo del Consiglio di amministrazione può essere previsto l'amministratore unico.

3. Nelle società miste a partecipazione regionale, il numero dei componenti degli organi societari designati dai soci pubblici, compresi quelli designati dalla Regione, non può essere superiore a cinque.

Art. 18 Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 5/2008 è inserito il seguente:

“Art.10 bis
Causa di esclusione dalla nomina ad amministratore di società a partecipazione regionale

1. Non può essere nominato amministratore di società a partecipazione regionale chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.”

Capo VII Disposizioni in materia di compensi degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione

Art. 19

Compensi degli organi amministrativi delle società
totalmente partecipate dalla Regione

1. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente dalla Regione non può essere superiore rispettivamente al 25 per cento e al 10 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 gli statuti societari possono prevedere indennità di risultato solo in caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli organi amministrativi comunque denominati.

4. Il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente del collegio dei revisori e ai membri del collegio non può essere superiore rispettivamente al 7 per cento e al 5 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

Art. 20

Compensi degli organi amministrativi delle società
totalmente partecipate dalla Regione
e da enti locali

1. Nelle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali, nelle quali la Regione detiene la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione non può essere superiore al limite massimo determinato ai sensi dell'articolo 19.

2. Nelle società totalmente partecipate dalla Regione e da enti locali, nelle quali la Regione non detiene la maggior quota di partecipazione, il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è determinato come previsto per il rappresentante degli enti locali dalla normativa statale in materia.

3. Nel caso di parità di quote, il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, spettante al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione è determinato rispettivamente nella misura massima del 40 per cento e del 15 per cento dell'indennità di maggiore importo fra quelle spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli organi amministrativi comunque denominati.

5. L'indennità dei membri del collegio dei revisori

nei casi di cui ai commi 1 e 3, è determinata nel massimo come previsto dall'articolo 19, comma 4.

Art. 21

Compensi degli organi amministrativi
delle società miste

1. Nelle società a partecipazione mista, nelle quali la Regione detiene la maggior quota di partecipazione, la misura massima dei compensi del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell'articolo 19.

2. Nelle società a partecipazione mista regionale, nelle quali gli enti locali detengono la maggior quota di partecipazione, la misura massima dei compensi del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

3. I compensi di cui al presente articolo possono essere aumentati in misura non superiore al 10 per cento.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli organi amministrativi comunque denominati.

5. L'indennità dei membri del collegio dei revisori nelle società di cui al comma 1 è determinata nel massimo come previsto dall'articolo 19, comma 4.

Art. 22

Emolumenti

1. Agli amministratori delle società di cui al presente capo è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, nella misura fissata con deliberazione della Giunta regionale, in analogia a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

Capo VIII

Pubblicità dei dati

Art. 23

Pubblicità dei dati

1. La Giunta regionale pubblica sul proprio sito web l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale.

2. Il Consiglio e la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. 5/2008 pubblicano, ciascuno sul proprio sito web, gli incarichi da essi conferiti nelle società cui la Regione partecipa e l'ammontare dei relativi compensi. Tali elenchi sono tra loro opportunamente

collegati in modo da garantire all'utente agevole consultazione e lettura.

3. I dati di cui al presente articolo sono aggiornati ogni sei mesi.

Capo IX

Norma transitoria

Art. 24

Norma transitoria

1. Il Consiglio regionale valuta, entro il 31 ottobre 2008, la conformità delle partecipazioni societarie esistenti con le disposizioni contenute nella presente legge, tenuto conto delle ricadute occupazionali; in caso di non conformità, la Giunta regionale provvede entro il 30 giugno 2009 alla dismissione delle stesse, con procedure di evidenza pubblica.

2. La Giunta regionale assume le opportune iniziative affinché entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le società partecipate dalla Regione adeguino gli statuti alle disposizioni in essa contenute, eventualmente provvedendo alla modifica dei patti parasociali.

3. I compensi degli organi amministrativi delle società partecipate dalla Regione ai sensi degli articoli 19, 20, commi 1 e 3, e 21, comma 1, sono rideterminati entro i limiti massimi stabiliti nel capo VII e comunque in misura non superiore a quanto percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla stessa data.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 28 aprile 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 22.04.2008.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 5 novembre 2007, n. 14

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 7 novembre 2007, n. 237

Proponente:

Assessori Agostino Fragai, Giuseppe Bertolucci

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 18 aprile 2008

Approvata in data 22 aprile 2008

Divenuta legge regionale 15/2008 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2008, n. 21

Promozione dell'imprenditoria giovanile.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Beneficiari

Art. 3 - Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese di nuova costituzione

Art. 4 - Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese in espansione

Art. 5 - Tipologia delle agevolazioni

Art. 6 - Gestione delle agevolazioni e fondo di rotazione

Art. 7 - Controlli

Art. 8 - Riduzione o revoca delle agevolazioni

Art. 9 - Regolamento di attuazione

Art. 10 - Valutazione di efficacia

Art. 11 - Norma finanziaria

Art. 12 - Abrogazioni

Art. 1

Finalità

1. La presente legge promuove la costituzione e l'espansione di imprese di giovani con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo, in coerenza con gli atti della programmazione economica regionale e del piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

2. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativo ed il minore impatto sui costi delle imprese.

Art. 2

Beneficiari

1. Sono beneficiarie delle agevolazioni previste dalla presente legge le piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 che abbiano sede legale e operativa nel territorio della Regione Toscana.

2. Ai fini della presente legge, sono piccole e medie imprese quelle corrispondenti ai parametri previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.

3. Le imprese di cui al comma 1, possono essere di nuova costituzione. In tal caso, la loro costituzione deve avvenire nel corso dei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge, ovvero entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda stessa.

4. Le imprese di cui al comma 1, diverse da quelle di nuova costituzione, devono essere costituite nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge.

5. Dalle agevolazioni della presente legge sono escluse le imprese nelle quali gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali sono costituiti per oltre il 50 per cento da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o rami di azienda.

Art. 3

Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese di nuova costituzione

1. L'impresa di nuova costituzione, come indicata dall'articolo 2, comma 3, per l'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della costituzione dell'impresa medesima;

b) l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della costituzione della società medesima;

c) l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della costituzione della società medesima. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), non è preclusiva dell'accesso alle agevolazioni.

2. I soggetti indicati al comma 1, non possono essere

titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa o società che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Nel caso di variazione del titolare dell'impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito anagrafico previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato; a tal fine, l'impresa è tenuta a comunicare alla Giunta regionale le avvenute variazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalle stesse.

4. Per le società indicate al comma 1, lettera b), il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.

Art. 4

Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese in espansione

1. Le imprese in espansione, come definite all'articolo 2, comma 4, per l'accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) l'età del titolare dell'impresa non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della presentazione della domanda;

b) l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della presentazione della domanda;

c) l'età dei rappresentanti legali e di almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative non deve essere superiore a trentacinque anni al momento della presentazione della domanda. L'assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992, non è preclusiva dell'accesso alle agevolazioni.

2. I soggetti indicati al comma 1, non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa o società che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Nel caso di variazione del titolare dell'impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito anagrafico previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato; a tal fine, l'impresa è tenuta a comunicare alla Giunta regionale le avvenute variazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalle stesse.

4. Per le società indicate al comma 1, lettera b), il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.

Art. 5

Tipologia delle agevolazioni

1. Le agevolazioni per l'avvio e per l'espansione dell'attività imprenditoriale sono erogate mediante il fondo di rotazione di cui all'articolo 6, e consistono in:

a) finanziamento diretto a tasso zero nella percentuale massima del 70 per cento dell'investimento in beni materiali e immateriali; la percentuale massima dell'investimento è elevabile al 75 per cento nel caso di registrazione di marchi e brevetti;

b) assunzione di partecipazioni di minoranza da parte dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Alle imprese di cui all'articolo 2, comma 3, che ricevono le agevolazioni previste dalla presente legge è garantito un tutoraggio per i primi due anni dall'inizio dell'attività.

3. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabilite le modalità per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e la relativa documentazione.

4. Gli aiuti di cui alla presente legge sono disposti nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione europea per gli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, nonché per gli aiuti di Stato di importanza rientrante nel regime "de minimis".

Art. 6

Gestione delle agevolazioni e fondo di rotazione

1. Per la concessione delle agevolazioni indicate all'articolo 5, è istituito il fondo di rotazione per la legge sull'imprenditoria giovanile; la gestione del fondo è affidata, nel rispetto delle normative vigenti, ad un organismo individuato dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione:

a) la durata del piano di rientro in relazione alle agevolazioni concesse, non superiore ad un periodo massimo di sette anni;

b) la quota dello stanziamento destinata alle imprese di nuova costituzione e quella destinata alle imprese in espansione;

c) la quota degli stanziamenti destinati agli interventi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);

d) i criteri per la determinazione dell'entità delle agevolazioni;

e) le condizioni per l'erogazione del finanziamento;

f) le modalità di accertamento del requisito del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo dei progetti presentati.

Art. 7

Controlli

1. La Regione esercita il controllo in ordine alla realizzazione dei progetti di sviluppo tecnologico per cui siano state concesse le agevolazioni di cui alla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione può disporre controlli ed ispezioni presso le imprese, informandone con congruo anticipo i soggetti interessati.

3. Nel corso dei tre anni successivi alla chiusura del piano di rientro, i soggetti beneficiari tengono a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa alle agevolazioni ricevute.

Art. 8

Riduzione o revoca delle agevolazioni

1. Nei casi di mancata, parziale o difforme realizzazione dei progetti è disposta la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni medesime.

2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

Art. 9

Regolamento di attuazione

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione approva un regolamento di attuazione che stabilisce:

a) i criteri per la determinazione del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo dei progetti, di cui all'articolo 1;

b) le spese ammissibili per investimenti materiali e immateriali;

c) l'importo minimo e massimo del finanziamento;

d) le modalità di gestione del fondo di rotazione di cui all'articolo 6;

e) le modalità di individuazione del soggetto gestore delle agevolazioni previste all'articolo 5;

f) la riduzione e la revoca delle agevolazioni nel rispetto dei principi di cui all'articolo 8;

g) i controlli in merito all'attuazione delle finalità della presente legge, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7;

h) le modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese.

Art. 10

Valutazione di efficacia

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regio-

nale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati con la presente legge.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Il finanziamento del fondo di rotazione di cui all'articolo 6, ivi comprese le spese di gestione, è assicurato, in coerenza con il bilancio regionale, nell'ambito delle risorse previste dal piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 della l.r. 32/2002.

2. Le risorse di cui al comma 1, ammontano per il triennio 2008-2010 a 5 milioni di euro annui e fanno riferimento alle previsioni di cui al piano di indirizzo generale integrato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 20 settembre 2006, n. 93 (Piano di indirizzo generale integrato 2006-2010, di cui all'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"), e stanziare sulla unità previsionale di base (UPB) 612 "Lavoro - Spese correnti" del bilancio di previsione 2008 e pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 12

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile);

b) legge regionale 22 dicembre 1994, n. 106 (Modificazioni ed interpretazione autentica della L.R. 26 aprile 1993, n. 27 "Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile");

c) l'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1995, n. 87 (Liquidazione del fondo speciale rischi di cui alle LL.RR. n. 62/90, 27/93 e 61/95. Destinazione delle risorse della Regione Toscana al fondo ordinario rischi della Fidi Toscana S.p.A. di cui alla L.R. 5 giugno 1974, n. 32. Modificazioni alla L.R. 27/93).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 aprile 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 22.04.2008.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. 53

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 28 dicembre 2007, n. 251

Proponente:

Assessore Gianfranco Simoncini

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 4 aprile 2008

Approvata in data 22 aprile 2008

Divenuta legge regionale 16/2008 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2008, n. 22

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive).

Il Consiglio Regionale

ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

- Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 35/2000
- Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 35/2000
- Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 35/2000
- Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 35/2000
- Art. 5 - Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 35/2000
- Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 35/2000
- Art. 7 - Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 35/2000
- Art. 8 - Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.r. 35/2000
- Art. 9 - Inserimento dell'articolo 5 quater nella l.r. 35/2000
- Art. 10 - Inserimento dell'articolo 5 quinquies nella l.r. 35/2000
- Art. 11 - Inserimento del titolo II bis nella l.r. 35/2000
- Art. 12 - Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 35/2000
- Art. 13 - Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 35/2000
- Art. 14 - Modifiche all'articolo 8 della l.r. 35/2000
- Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 35/2000
- Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 35/2000

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 35/2000

MARTINI

1. L'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive) è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'intervento della Regione nell'economia toscana con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella femminile, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

2. Tali finalità sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione:

- a) delle risorse endogene regionali;
- b) del sistema delle imprese;
- c) delle realtà istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali;
- d) dei fattori di competitività regionale con particolare riferimento all'innovazione tecnologica, formale, organizzativa e finanziaria e all'internazionalizzazione del sistema regionale.

3. La presente legge individua i principi che regolano gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive regionali, e ne promuove i contenuti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, delle autonomie funzionali e di loro soggetti terzi.”.

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 35/2000

1. L'articolo 2 della l.r. 35/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Piano regionale dello sviluppo economico

1. Il piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) realizza le politiche economiche definite dal programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di industria, artigianato, commercio, turismo, cooperazione e servizi, assumendone le priorità, perseguendone gli obiettivi e applicandone i criteri di intervento, per il periodo di riferimento.

2. Il PRSE è approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche. Il PRSE è soggetto a modifiche od integrazioni, che la Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale in conseguenza delle modifiche intervenute nel PRS o sulla scorta di quanto emerso dal monitoraggio di cui all'articolo 6 e dalla valutazione di efficacia di cui all'articolo 8.

3. Per la definizione della proposta del PRSE, la Giunta regionale attiva il confronto, secondo quanto previsto dalla l.r. 49/1999, con soggetti pubblici e privati e con le loro organizzazioni rappresentative.

4. Il PRSE in particolare:

- a) definisce gli obiettivi e le strategie di intervento;
- b) definisce gli indirizzi per l'attuazione degli interventi;
- c) indica le categorie di soggetti beneficiari degli interventi;
- d) individua gli strumenti di intervento nell'economia regionale operanti ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia;
- e) determina, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio pluriennale vigente, l'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 3, che possono essere articolati per ambiti di intervento settoriale, inter-settoriale e territoriale;
- f) determina, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio pluriennale vigente, l'ammontare del finanziamento di interventi urgenti e imprevisti.

5. Il PRSE costituisce il documento programmatico di riferimento per i piani e i programmi degli enti locali e delle autonomie funzionali in materia di attività produttive, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti regionali.

6. La Giunta regionale provvede all'attuazione del PRSE con propri atti, in coerenza con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) e con il bilancio di previsione annuale e pluriennale.

7. Gli atti della Giunta di attuazione del PRSE, in particolare:

- a) determinano le modalità di attuazione degli interventi con riferimento agli obiettivi e alle strategie di intervento adottando criteri di riduzione, semplificazione e snellimento delle procedure;
- b) individuano gli interventi urgenti ed imprevisti, di cui al comma 4, lettera f).”.

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 35/2000

1. L'articolo 3 della l.r. 35/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Ambito di intervento

1. Gli interventi possono riguardare:
- a) il sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, ivi compresi i servizi qualificati ed avanzati ed i processi di trasferimento tecnologico;
 - b) lo sviluppo produttivo;
 - c) il sostegno alle imprese per le attività produttive

finalizzate alla promozione ed all'internazionalizzazione;

d) l'accesso al credito e lo sviluppo di strumenti finanziari;

e) la razionalizzazione aziendale e di settore, la crescita dimensionale delle imprese, il sostegno ad interventi in forma aggregata e ai processi di diversificazione aziendale;

f) il sostegno alle aggregazioni temporanee di imprese e a forme integrate di impresa finalizzate a sviluppare forme di interazione rivolte alla condivisione di risorse e di conoscenza, all'innovazione, all'internazionalizzazione, all'organizzazione ed alla logistica sulla base di legami di correlazione liberamente verificati dalle imprese interessate;

g) la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, al trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi;

h) il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla riduzione delle pressioni ambientali.”.

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 4 della l.r.35/2000

1. L'articolo 4 della l.r. 35/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Tipologie degli interventi

1. Gli interventi sono attuati mediante le seguenti tipologie di aiuti:

- a) contributo in conto capitale;
- b) contributo in conto interessi;
- c) contributo in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria;
- d) concessione di garanzie e controgaranzie;
- e) finanziamento agevolato;
- f) bonus e riduzione fiscale;
- g) partecipazione al capitale di rischio delle imprese e altri strumenti di ingegneria finanziaria;
- h) partecipazione e finanziamento di piani e programmi di sviluppo e di progetti.

2. I procedimenti e moduli organizzativi di cui all'articolo 5 sono applicabili per analogia anche per il sostegno finanziario a interventi di carattere infrastrutturale, materiale ed immateriale, per quanto compatibili.

3. Nel caso di investimenti di carattere infrastrutturale, materiale ed immateriale, se l'intervento comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate, la sovvenzione è determinata tenendo conto dell'entità del margine lordo di autofinanziamento normalmente atteso.”.

Art. 5

Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 35/2000

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis

Criteri generali per l'attuazione degli interventi a favore delle imprese

1. Gli interventi sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea e in particolare agli articoli 87 e 88 del trattato dell'Unione europea.

2. Le intensità di aiuto, espresse in termini di equivalente sovvenzione lorda o netta, non possono eccedere quelle previste o approvate dalla Commissione dell'Unione europea per le varie tipologie di investimento, di soggetto beneficiario e di area interessata dall'intervento.

3. Gli interventi soggetti a notifica non possono essere attuati prima della loro autorizzazione da parte della Commissione europea.

4. Non sono soggetti a notifica:

a) gli aiuti alle piccole e medie imprese disposti nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato dell'Unione europea agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

b) gli aiuti di minima entità “de minimis” disposti nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore “de minimis”.

5. Se l'intervento comporta l'erogazione di anticipazioni il soggetto privato interessato è tenuto a prestare apposita fidejussione, con esclusione degli enti pubblici.

6. Il responsabile dell'intervento comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili; qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il responsabile dell'intervento, salvo il caso di interventi attuati secondo la procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 5 ter, comma 3, comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nel BURT, almeno trenta giorni prima del termine iniziale.

7. Ai fini della razionalizzazione degli interventi è assicurata la necessaria semplificazione, evitando eventuali sovrapposizioni anche mediante l'accorpamento di regimi preordinati al perseguimento delle medesime finalità.

8. Per poter accedere agli interventi le imprese devono:

- a) essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- b) applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro;

c) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale ed assicurativa.

9. Ai fini della presente legge e del PRSE si considerano piccole, medie o grandi imprese quelle corrispondenti agli specifici parametri previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.”.

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 35/2000

1. L'articolo 5 della l.r. 35/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Procedimenti e moduli organizzativi

1. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativo ed il minore impatto sui costi delle imprese.

2. Per l'attuazione degli interventi alle imprese si applica la procedura automatica, valutativa o negoziale, secondo quanto previsto dagli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater.”.

Art. 7

Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 35/2000

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis

Procedura automatica

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda, salva diversa disposizione derivante dalla disciplina comunitaria o dall'autorizzazione della Commissione europea in caso di regime notificato.

2. Per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, sono preventivamente determinati:

- a) l'ammontare massimo dell'aiuto concedibile;
- b) gli investimenti ammissibili;
- c) le modalità di erogazione.

3. Per l'accesso all'intervento il soggetto interessato presenta una domanda secondo lo schema approvato dal bando, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio del procedimento.

4. Con la fase istruttoria è accertata esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta. Accertata la regolarità della domanda, si procede all'erogazione dell'agevolazione secondo quanto previsto dal relativo bando.

5. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione degli aiuti è disposta tramite riparto pro quota.”.

Art. 8

Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.r.35/2000

1. Dopo l'articolo 5 bis della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 5 ter

Procedura valutativa

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, salva diversa disposizione derivante dalla disciplina comunitaria o dall'autorizzazione della Commissione europea in caso di regime notificato.

2. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o a sportello.

3. Nel procedimento a graduatoria sono indicati nel bando i requisiti, le risorse disponibili, le modalità per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati. La concessione degli aiuti è disposta, in ordine di graduatoria, sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie.

4. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, nonché, ai fini dell'ammissibilità, la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alla tipologia delle iniziative. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione degli aiuti è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

5. La domanda di accesso agli interventi è presentata ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 3.”.

Art. 9

Inserimento dell'articolo 5 quater nella l.r. 35/2000

1. Dopo l'articolo 5 ter della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 5 quater

Procedura negoziale

1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, nell'ambito di forme della programmazione concertata; nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi.

2. Nella procedura negoziale sono indicati preventivamente nel bando i criteri di selezione dei contraenti. Successivamente alla pubblicazione del bando, devono essere acquisite le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dal bando stesso su base territoriale o settoriale. Il bando oltre ad indicare le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, determina la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse e la documentazione necessaria per l'attività istruttoria.

3. I criteri di selezione dei contraenti sono definiti con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale ed ai costi dei programmi.

4. I richiedenti presentano apposita domanda di manifestazione di interesse secondo le modalità previste nel bando. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 3, è condotta secondo le modalità ed i principi applicati al procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.

5. L'atto di concessione dell'intervento può essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

6. Le modalità di erogazione sono contenute nel bando.”.

Art. 10

Inserimento dell'articolo 5 quinquies nella l.r.35/2000

1. Dopo l'articolo 5 quater della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 5 quinquies

Contenuti dei provvedimenti di attuazione

1. I provvedimenti emanati per l'attuazione degli interventi individuano l'oggetto e gli obiettivi dell'intervento e determinano:

- a) la conformità del regime di aiuto agli orientamenti comunitari;
- b) la tipologia del procedimento;
- c) i soggetti beneficiari;

- d) le aree di applicazione;
- e) le spese ammissibili e il periodo di eleggibilità;
- f) la intensità degli aiuti;
- g) le modalità di erogazione;
- h) gli obblighi dei beneficiari;
- i) le modalità di controllo;
- j) le revoche;
- k) le modalità di monitoraggio e valutazione;
- l) gli eventuali altri elementi ritenuti utili per una completa definizione dell'intervento, anche con riguardo alle specificità dello stesso.”.

Art. 11

Inserimento del titolo II bis nella l.r. 35/2000

1. Dopo l'articolo 5 quinquies della l.r. 35/2000 è inserito il seguente titolo:

“Titolo II bis

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Art. 5 sexies

Semplificazione dei procedimenti corrispondenti a regimi di aiuto

1. Entro il 31 dicembre 2008, con deliberazione della Giunta regionale, è costituito il Sistema regionale di “e-government” degli interventi a favore delle imprese.

2. Il Sistema di cui al comma 1 è costituito da:

- a) una banca dati unificata di tutte le agevolazioni a favore delle imprese, suddivisa per ambiti di intervento, modalità e tipologia di impresa;
- b) una procedura telematica per il trattamento delle domande di finanziamento che consenta una gestione informatizzata dei procedimenti, dalla presentazione alla conclusione dell'iter;
- c) un sistema per il monitoraggio degli incentivi alle imprese, comprensivo delle informazioni riguardanti la gestione degli aiuti “de minimis”.

3. I procedimenti istruttori di interventi a favore delle imprese corrispondenti a regimi di aiuto si concludono con la pubblicazione delle graduatorie entro centoventi giorni dalla data di chiusura del relativo bando. Tale termine può essere motivatamente modificato nel caso in cui la complessità degli interventi o l'entità delle risorse messe a disposizione lo richiedano.

4. Nei procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno alle imprese, non possono essere introdotti nuovi adempimenti o obblighi informativi che determinino un incremento dei costi o un allungamento dei tempi delle procedure, se non derivanti dal rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dai vincoli previsti dall'ordinamento comunitario in materia di aiuti di stato.”.

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 35/2000

1. L'articolo 7 della l.r. 35/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 7
Controllo

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attuazione degli interventi sulla base dei principi e delle modalità stabilite dalle norme comunitarie riguardanti i controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari.

2. Sono disposti controlli ed ispezioni in loco, anche a campione, sugli interventi finanziati, nonché sui sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti attuatori, allo scopo, in particolare, di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. Prima di effettuare un controllo od ispezione in loco i soggetti interessati ne sono informati con congruo anticipo.

3. Nel corso dei cinque anni successivi all'ultimo pagamento di un intervento, i soggetti attuatori tengono a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti l'intervento gestito.”.

Art. 13

Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 35/2000

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 35/2000 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis
Relazione semestrale della Giunta

1. La Giunta regionale presenta semestralmente alla commissione consiliare competente, che ne riferisce al Consiglio regionale, una relazione contenente:

a) l'analisi congiunturale e del posizionamento competitivo del sistema produttivo toscano, riferito all'ambito europeo, anche sulla base delle attività di monitoraggio della congiuntura e dell'evoluzione strutturale svolte congiuntamente al sistema camerale toscano e all'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET);

b) la valutazione dell'impatto delle azioni regionali condotte, specificando:

1. le dotazioni finanziarie assegnate ed impiegate;
2. gli strumenti d'intervento e le procedure adottate;
3. il numero e la tipologia dei beneficiari ed il volume e la tipologia degli investimenti attivati;
4. la valutazione di efficacia delle azioni e l'opportunità di correttivi.”.

Art. 14

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 35/2000

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 35/2000 dopo la parola: “efficacia” sono aggiunte le seguenti parole: “, attraverso un documento di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 49/1999, anche in riferimento ai costi delle procedure.”.

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 35/2000

1. L'articolo 9 della l.r. 35/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 9
Riduzione, revoca del finanziamento

1. Nel caso di inerzia del soggetto attuatore o del beneficiario finale, nonché nei casi di realizzazione parziale o difforme da quella autorizzata è disposta la revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso.

2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

3. L'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, della prescrizione di cui all'articolo 4 bis, comma 9, comporta la revoca totale del finanziamento concesso.”.

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 35/2000

1. L'articolo 10 della l.r. 35/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 10
Norme finanziarie

1. Il PRSE indica la proiezione finanziaria delle risorse che si prevede di impegnare, per un numero di esercizi pari a quelli previsti dal piano stesso e comunque per una durata corrispondente a quella del piano regionale di sviluppo (PRS), mentre ne è formulata previsione nel bilancio pluriennale limitatamente al numero di anni finanziari determinato dalla legge di bilancio. Il PRSE resta in vigore per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura successiva alla sua approvazione.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 aprile 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 22.04.2008

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 26 novembre 2007, n. 20

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 29 novembre 2007, n. 241

Proponente:

Assessore Ambrogio Brenna

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 18 aprile 2008

Approvata in data 22 aprile 2008

Divenuta legge regionale 17/2008 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), pubblicata sul Bollettino ufficiale 30 marzo 2000, n. 13, coordinato con:

- legge regionale 30 aprile 2008, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 "Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive"), pubblicata su questo Bollettino ufficiale.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 29 aprile 2008.

Testo coordinato della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 - Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive.

Titolo I PRINCIPI GENERALI

*Art. 1⁽¹⁾
Oggetto e finalità*

1. La presente legge disciplina l'intervento della

Regione nell'economia toscana con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella femminile, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

2. Tali finalità sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione:

- a) delle risorse endogene regionali;
- b) del sistema delle imprese;
- c) delle realtà istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali;
- d) dei fattori di competitività regionale con particolare riferimento all'innovazione tecnologica, formale, organizzativa e finanziaria e all'internazionalizzazione del sistema regionale.

3. La presente legge individua i principi che regolano gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive regionali, e ne promuove i contenuti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, delle autonomie funzionali e di loro soggetti terzi.

Art. 2⁽²⁾

Piano regionale dello sviluppo economico

1. Il piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) realizza le politiche economiche definite dal programma regionale di sviluppo (PRS) in materia di industria, artigianato, commercio, turismo, cooperazione e servizi, assumendone le priorità, perseguendone gli obiettivi e applicandone i criteri di intervento, per il periodo di riferimento.

2. Il PRSE è approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e successive modifiche. Il PRSE è soggetto a modifiche od integrazioni, che la Giunta regionale può proporre al Consiglio regionale in conseguenza delle modifiche intervenute nel PRS o sulla scorta di quanto emerso dal monitoraggio di cui all'articolo 6 e dalla valutazione di efficacia di cui all'articolo 8.

3. Per la definizione della proposta del PRSE, la Giunta regionale attiva il confronto, secondo quanto previsto dalla l.r. 49/1999, con soggetti pubblici e privati e con le loro organizzazioni rappresentative.

4. Il PRSE in particolare:

- a) definisce gli obiettivi e le strategie di intervento;
- b) definisce gli indirizzi per l'attuazione degli interventi;
- c) indica le categorie di soggetti beneficiari degli interventi;

d) individua gli strumenti di intervento nell'economia regionale operanti ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia;

e) determina, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio pluriennale vigente, l'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 3, che possono essere articolati per ambiti di intervento settoriale, intersettoriale e territoriale;

f) determina, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio pluriennale vigente, l'ammontare del finanziamento di interventi urgenti e imprevisti.

5. Il PRSE costituisce il documento programmatico di riferimento per i piani e i programmi degli enti locali e delle autonomie funzionali in materia di attività produttive, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti regionali.

6. La Giunta regionale provvede all'attuazione del PRSE con propri atti, in coerenza con il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) e con il bilancio di previsione annuale e pluriennale.

7. Gli atti della Giunta di attuazione del PRSE, in particolare:

a) determinano le modalità di attuazione degli interventi con riferimento agli obiettivi e alle strategie di intervento adottando criteri di riduzione, semplificazione e snellimento delle procedure;

b) individuano gli interventi urgenti ed imprevisti, di cui al comma 4, lettera f).

Titolo II MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 3⁽³⁾

Ambito di intervento

1. Gli interventi possono riguardare:

a) il sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, ivi compresi i servizi qualificati ed avanzati ed i processi di trasferimento tecnologico;

b) lo sviluppo produttivo;

c) il sostegno alle imprese per le attività produttive finalizzate alla promozione ed all'internazionalizzazione;

d) l'accesso al credito e lo sviluppo di strumenti finanziari;

e) la razionalizzazione aziendale e di settore, la crescita dimensionale delle imprese, il sostegno ad interventi in forma aggregata e ai processi di diversificazione aziendale;

f) il sostegno alle aggregazioni temporanee di imprese e a forme integrate di impresa finalizzate a sviluppare forme di interazione rivolte alla condivisione di risorse e di conoscenza, all'innovazione, all'internazionaliz-

zazione, all'organizzazione ed alla logistica sulla base di legami di correlazione liberamente verificati dalle imprese interessate;

g) la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, al trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi;

h) il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla riduzione delle pressioni ambientali.

Art. 4⁽⁴⁾

Tipologie degli interventi

1. Gli interventi sono attuati mediante le seguenti tipologie di aiuti:

a) contributo in conto capitale;

b) contributo in conto interessi;

c) contributo in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria;

d) concessione di garanzie e controgaranzie;

e) finanziamento agevolato;

f) bonus e riduzione fiscale;

g) partecipazione al capitale di rischio delle imprese e altri strumenti di ingegneria finanziaria;

h) partecipazione e finanziamento di piani e programmi di sviluppo e di progetti.

2. I procedimenti e moduli organizzativi di cui all'articolo 5 sono applicabili per analogia anche per il sostegno finanziario a interventi di carattere infrastrutturale, materiale ed immateriale, per quanto compatibili.

3. Nel caso di investimenti di carattere infrastrutturale, materiale ed immateriale, se l'intervento comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate, la sovvenzione è determinata tenendo conto dell'entità del margine lordo di autofinanziamento normalmente atteso.

Art. 4 bis⁽⁵⁾

Criteri generali per l'attuazione degli interventi a favore delle imprese

1. Gli interventi sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea e in particolare agli articoli 87 e 88 del trattato dell'Unione europea.

2. Le intensità di aiuto, espresse in termini di equivalente sovvenzione lorda o netta, non possono eccedere quelle previste o approvate dalla Commissione dell'Unione europea per le varie tipologie di investimento, di soggetto beneficiario e di area interessata dall'intervento.

3. Gli interventi soggetti a notifica non possono essere attuati prima della loro autorizzazione da parte della Commissione europea.

4. Non sono soggetti a notifica:

a) gli aiuti alle piccole e medie imprese disposti nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato dell'Unione europea agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;

b) gli aiuti di minima entità "de minimis" disposti nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

5. Se l'intervento comporta l'erogazione di anticipazioni il soggetto privato interessato è tenuto a prestare apposita fideiussione, con esclusione degli enti pubblici.

6. Il responsabile dell'intervento comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili; qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il responsabile dell'intervento, salvo il caso di interventi attuati secondo la procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 5 ter, comma 3, comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nel BURT, almeno trenta giorni prima del termine iniziale.

7. Ai fini della razionalizzazione degli interventi è assicurata la necessaria semplificazione, evitando eventuali sovrapposizioni anche mediante l'accorpamento di regimi preordinati al perseguimento delle medesime finalità.

8. Per poter accedere agli interventi le imprese devono:

a) essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;

b) applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro;

c) essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale ed assicurativa.

9. Ai fini della presente legge e del PRSE si considerano piccole, medie o grandi imprese quelle corrispondenti agli specifici parametri previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.

Art. 5⁽⁶⁾

Procedimenti e moduli organizzativi

1. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativo ed il minore impatto sui costi delle imprese.

2. Per l'attuazione degli interventi alle imprese si applica la procedura automatica, valutativa o negoziale, secondo quanto previsto dagli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater:

Art. 5 bis⁽⁷⁾

Procedura automatica

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico, economico e finanziario del programma di spesa. L'intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda, salva diversa disposizione derivante dalla disciplina comunitaria o dall'autorizzazione della Commissione europea in caso di regime notificato.

2. Per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, sono preventivamente determinati:

a) l'ammontare massimo dell'aiuto concedibile;

b) gli investimenti ammissibili;

c) le modalità di erogazione.

3. Per l'accesso all'intervento il soggetto interessato presenta una domanda secondo lo schema approvato dal bando, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio del procedimento.

4. Con la fase istruttoria è accertata esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta. Accertata la regolarità della domanda, si procede all'erogazione dell'agevolazione secondo quanto previsto dal relativo bando.

5. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione degli aiuti è disposta tramite riparto pro quota.

Art. 5 ter⁽⁸⁾

Procedura valutativa

1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, salva diversa disposizione derivante dalla disciplina comunitaria o dall'autorizzazione della Commissione europea in caso di regime notificato.

2. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria o a sportello.

3. Nel procedimento a graduatoria sono indicati nel bando i requisiti, le risorse disponibili, le modalità per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, sulla base di idonei parametri oggettivi

predeterminati. La concessione degli aiuti è disposta, in ordine di graduatoria, sino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie.

4. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, nonché, ai fini dell'ammissibilità, la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alla tipologia delle iniziative. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione degli aiuti è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

5. La domanda di accesso agli interventi è presentata ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 3.

*Art. 5 quater⁽⁹⁾
Procedura negoziale*

1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, nell'ambito di forme della programmazione concertata; nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi.

2. Nella procedura negoziale sono indicati preventivamente nel bando i criteri di selezione dei contraenti. Successivamente alla pubblicazione del bando, devono essere acquisite le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dal bando stesso su base territoriale o settoriale. Il bando oltre ad indicare le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, determina la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse e la documentazione necessaria per l'attività istruttoria.

3. I criteri di selezione dei contraenti sono definiti con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale ed ai costi dei programmi.

4. I richiedenti presentano apposita domanda di manifestazione di interesse secondo le modalità previste nel bando. L'attività istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 3, è condotta secondo le modalità ed i principi applicati al procedimento valutativo, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.

5. L'atto di concessione dell'intervento può essere

sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando.

6. Le modalità di erogazione sono contenute nel bando.

*Art. 5 quinquies⁽¹⁰⁾
Contenuti dei provvedimenti di attuazione*

1. I provvedimenti emanati per l'attuazione degli interventi individuano l'oggetto e gli obiettivi dell'intervento e determinano:

- a) la conformità del regime di aiuto agli orientamenti comunitari;
- b) la tipologia del procedimento;
- c) i soggetti beneficiari;
- d) le aree di applicazione;
- e) le spese ammissibili e il periodo di eleggibilità;
- f) la intensità degli aiuti;
- g) le modalità di erogazione;
- h) gli obblighi dei beneficiari;
- i) le modalità di controllo;
- j) le revoche;
- k) le modalità di monitoraggio e valutazione;
- l) gli eventuali altri elementi ritenuti utili per una completa definizione dell'intervento, anche con riguardo alle specificità dello stesso.

*Titolo II bis⁽¹¹⁾
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI*

*Art. 5 sexies
Semplificazione dei procedimenti corrispondenti a regimi di aiuto*

1. Entro il 31 dicembre 2008, con deliberazione della Giunta regionale, è costituito il Sistema regionale di "e-government" degli interventi a favore delle imprese.

2. Il Sistema di cui al comma 1 è costituito da:
- a) una banca dati unificata di tutte le agevolazioni a favore delle imprese, suddivisa per ambiti di intervento, modalità e tipologia di impresa;
 - b) una procedura telematica per il trattamento delle domande di finanziamento che consenta una gestione informatizzata dei procedimenti, dalla presentazione alla conclusione dell'iter;
 - c) un sistema per il monitoraggio degli incentivi alle imprese, comprensivo delle informazioni riguardanti la gestione degli aiuti "de minimis".

3. I procedimenti istruttori di interventi a favore delle imprese corrispondenti a regimi di aiuto si concludono con la pubblicazione delle graduatorie entro centoventi giorni dalla data di chiusura del relativo bando. Tale termine può essere motivatamente modificato nel caso in

cui la complessità degli interventi o l'entità delle risorse messe a disposizione lo richiedano.

4. Nei procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno alle imprese, non possono essere introdotti nuovi adempimenti o obblighi informativi che determinino un incremento dei costi o un allungamento dei tempi delle procedure, se non derivanti dal rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dai vincoli previsti dall'ordinamento comunitario in materia di aiuti di stato.

Titolo III
MONITORAGGIO, CONTROLLO E
VALUTAZIONE DI EFFICACIA

Art. 6
Monitoraggio

1. Gli interventi sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti. Tale azione deve permettere, se necessario, di orientare di nuovo, sentite le parti sociali, gli interventi stessi a partire dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione. Il monitoraggio, procedurale, fisico e finanziario è predisposto ed attuato dalla Giunta regionale anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:

a) lo stato di avanzamento delle singole operazioni, nonché gli obiettivi specifici da raggiungere entro una scadenza determinata;

b) l'andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.

2. Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, la Giunta provvede all'adeguamento dei piani finanziari, nonché agli eventuali trasferimenti da effettuare tra fonti di finanziamento ed alle conseguenti modifiche ai tassi di cofinanziamento.

3. La Giunta regionale, nel caso di accertati ritardi di attuazione dei singoli programmi, può disporre trasferimenti di risorse a favore di programmi che dimostrino una maggiore capacità di assorbimento di risorse finanziarie.

Art. 7⁽¹²⁾
Controllo

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attuazione degli interventi sulla base dei principi e delle modalità stabilite dalle norme comunitarie riguardanti i controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari.

2. Sono disposti controlli ed ispezioni in loco, anche

a campione, sugli interventi finanziati, nonché sui sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti attuatori, allo scopo, in particolare, di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. Prima di effettuare un controllo od ispezione in loco i soggetti interessati ne sono informati con congruo anticipo.

3. Nel corso dei cinque anni successivi all'ultimo pagamento di un intervento, i soggetti attuatori tengono a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti l'intervento gestito.

Art. 7 bis⁽¹³⁾
Relazione semestrale della Giunta

1. La Giunta regionale presenta semestralmente alla commissione consiliare competente, che ne riferisce al Consiglio regionale, una relazione contenente:

a) l'analisi congiunturale e del posizionamento competitivo del sistema produttivo toscano, riferito all'ambito europeo, anche sulla base delle attività di monitoraggio della congiuntura e dell'evoluzione strutturale svolte congiuntamente al sistema camerale toscano e all'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET);

b) la valutazione dell'impatto delle azioni regionali condotte, specificando:

1. le dotazioni finanziarie assegnate ed impiegate;

2. gli strumenti d'intervento e le procedure adottate;

3. il numero e la tipologia dei beneficiari ed il volume e la tipologia degli investimenti attivati;

4. la valutazione di efficacia delle azioni e l'opportunità di correttivi.

Art. 8
Valutazione di efficacia

1. La Giunta regionale assicura la valutazione di efficacia degli interventi previsti dal piano regionale per lo sviluppo economico.

2. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale lo stato di attuazione degli interventi e la loro efficacia ⁽¹⁴⁾, attraverso un documento di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 49/1999, anche in riferimento ai costi delle procedure.

Titolo IV
NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 9⁽¹⁵⁾
Riduzione, revoca del finanziamento

1. Nel caso di inerzia del soggetto attuatore o del beneficiario finale, nonché nei casi di realizzazione parziale o difforme da quella autorizzata è disposta la revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso.

2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

3. L'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, della prescrizione di cui all'articolo 4 bis, comma 9, comporta la revoca totale del finanziamento concesso.

Art. 10⁽¹⁶⁾

Norme finanziarie

1. Il PRSE indica la proiezione finanziaria delle risorse che si prevede di impegnare, per un numero di esercizi pari a quelli previsti dal piano stesso e comunque per una durata corrispondente a quella del piano regionale di sviluppo (PRS), mentre ne è formulata previsione nel bilancio pluriennale limitatamente al numero di anni finanziari determinato dalla legge di bilancio. Il PRSE resta in vigore per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura successiva alla sua approvazione.

Art. 11

Abrogazioni

Omissis⁽¹⁷⁾

Art. 12

Norme transitorie

1. La abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 decorre dalla approvazione dei corrispondenti atti amministrativi previsti dal PRSE.

2. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le disposizioni di cui alla norme abrogate.

3. Le domande di finanziamento ammesse in base alle norme abrogate e non finanziate per carenza di finanziamenti, sono riassunte in modo automatico nelle analoghe disposizioni di incentivazione previste dal PRSE.

4. Le risorse finanziarie stanziare nei capitoli del bilancio regionale per l'anno 2000 relativi al finanziamento delle norme di cui all'articolo 11 e non impegnate nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, sono destinate al finanziamento dei corrispondenti interventi previsti dal PRSE.

NOTE

- 1) Articolo così sostituito con l.r. 22/2008, art. 1.
- 2) Articolo così sostituito con l.r. 22/2008, art. 2.
- 3) Articolo così sostituito con l.r. 22/2008, art. 3.
- 4) Articolo così sostituito con l.r. 22/2008, art. 4.
- 5) Articolo inserito con l.r. 22/2008, art. 5.
- 6) Articolo così sostituito con l.r. 22/2008, art. 6.
- 7) Articolo inserito con l.r. 22/2008, art. 7.
- 8) Articolo inserito con l.r. 22/2008, art. 8.
- 9) Articolo inserito con l.r. 22/2008, art. 9.
- 10) Articolo inserito con l.r. 22/2008, art. 10.
- 11) Articolo inserito con l.r. 22/2008, art. 11.
- 12) Articolo così sostituito con l.r. 22/2008, art. 12.
- 13) Articolo inserito con l.r. 22/2008, art. 13.
- 14) Parole aggiunte con l.r. 22/2008, art. 14.
- 15) Articolo così sostituito con l.r. 22/2008, art. 15.
- 16) Articolo così sostituito con l.r. 22/2008, art. 16.
- 17) Con l'articolo 11 si abrogano alcune leggi regionali, che qui si omette di riportare per facilità di lettura.

SEZIONE III

CORTE COSTITUZIONALE

- Sentenze

SENTENZA 31 marzo 2008, n. 86

C.C. - ricorso promosso dalla Regione Toscana c/ decreto legislativo n. 502/92 - riordino della disciplina in materia sanitaria (Ns. rif. 7925).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE	Presidente
- Giovanni Maria FLICK	Giudice
- Francesco AMIRANTE	"
- Ugo DE SIERVO	"
- Alfio FINOCCHIARO	"
- Alfonso QUARANTA	"
- Franco GALLO	"
- Luigi MAZZELLA	"
- Gaetano SILVESTRI	"
- Sabino CASSESE	"
- Maria Rita SAULLE	"
- Giuseppe TESAURO	"
- Paolo Maria NAPOLITANO	"
ha pronunciato la seguente	"

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art 15-quinquies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicem-

bre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 59, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), "come interpretato autenticamente" dall'art. 6 della legge della Regione Toscana 14 dicembre 2005, n. 67, recante "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della L.R. n. 40/2005", promosso con ordinanza del 30 ottobre 2006 dal Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento civile vertente tra S. V. ed altra e l'Azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione di S. V., della SOI SAMOI - Società Oftalmologica Italiana - Associazione Medici Oculisti Italiana nonché gli atti di intervento della Regione Toscana e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2008 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi gli avvocati Gualtiero Pittalis per S. V., Gian Carlo Muccio per la SOI AMOI, Società Oftalmologica Italiana - Associazione Medici Oculisti Italiana, Vincenzo Cocozza per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale ordinario di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 15-*quinquies*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 59, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), "come interpretato autenticamente" dall'art. 6 della legge della Regione Toscana 14 dicembre 2005, n. 67, recante "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della L.R. n. 40/2005".

Il giudice *a quo*, in particolare, dubita della legittimità costituzionale delle due norme, in quanto "comportano la perdita della funzione dirigenziale" (del ruolo sanitario) "in caso di scelta del medico di proseguire attività *extra moenia* senza distinguere l'ipotesi in cui vi sia la possibilità concreta dell'esercizio della libera

professione *intra moenia* da quella in cui tale possibilità concreta non vi sia".

1.1.- Premette, in punto di fatto, il Tribunale rimettente - dopo avere rammentato di avere già investito la Corte costituzionale, sempre nell'ambito del medesimo giudizio, di analoga questione di legittimità costituzionale, con esito costituito in entrambi i casi da pronunce di restituzione degli atti ad esso rimettente, in ragione di sopravvenienze normative (ordinanze n. 309 del 2002 e n. 422 del 2005) - di essere stato adito, in funzione di giudice del lavoro, per la conferma del provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, con il quale sono stati sospesi gli effetti della opzione espressa in data 20 maggio 2000 (a norma dell'art. 15-*quater*, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992) dal ricorrente nel giudizio *a quo*, dirigente della divisione oculistica presso l'ospedale di Grosseto.

Precisa, dunque, il rimettente che l'oggetto del giudizio principale consiste nella conferma del provvedimento cautelare con il quale si è consentito al predetto dirigente sanitario di evitare l'esercizio dell'opzione - prevista dalla disposizione da ultimo richiamata - tra il rapporto esclusivo alle dipendenze dell'ospedale (implicante divieto di esercizio della libera professione extramuraria), e lo svolgimento, invece, della libera professione *extra moenia*.

Ai sensi, difatti, del combinato disposto degli artt. 15-*quater*, comma 3, e 15-*quinquies*, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 - entrambi aggiunti dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) - i dirigenti sanitari, già in servizio alla data del 31 dicembre 1998 (tale è la condizione in cui versa il ricorrente nel giudizio *a quo*), erano tenuti a comunicare - entro un termine originariamente fissato nel novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del suddetto d.lgs. n. 229 del 1999, e poi prorogato al 14 marzo 2000 dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari) - l'opzione in ordine al rapporto esclusivo (opzione che, oltretutto, si presumeva in assenza di diversa comunicazione), ciò che, oltre a costituire condizione indefettibile per il mantenimento degli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, comportava anche la necessità di limitare l'attività libero professionale esclusivamente a quella "intramuraria".

Assume, inoltre, il rimettente che, mentre l'adozione del provvedimento cautelare con cui sono stati sospesi gli effetti dell'opzione in favore del rapporto esclusivo poteva compiersi (e di fatto è stata compiuta) sulla base di una prognosi di incostituzionalità della relativa disciplina, la conferma di tale provvedimento presuppone, invece, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle

norme censurate, in quanto “il giudice della causa di merito, a differenza del giudice della causa avente natura cautelare, non può disapplicare una norma di legge”.

1.2.- Ritenuta, pertanto, la perdurante rilevanza della questione, pur a seguito delle sopravvenienze normative che avevano indotto la Corte costituzionale a pronunciare le due ordinanze di restituzione degli atti sopra ricordate, il rimettente ribadisce che le due norme censurate - stabilendo che l'incarico di direzione di una struttura sanitaria, semplice o complessa, implica, senza eccezione alcuna, il rapporto di lavoro esclusivo - finiscono con il parificare, irragionevolmente, “il dirigente che possa esercitare un'effettiva scelta tra due opzioni entrambe praticabili (laddove siano state concretamente allestite le strutture per la libera professione *intra moenia*) e dirigente a cui sia in concreto preclusa l'alternativa della libera professione *intro moenia*”, in ragione della mancata predisposizione di tali strutture.

Inoltre, la contestata disciplina, con previsione nuovamente irragionevole, impone al dirigente “di esercitare l'opzione prima di sapere se, effettivamente, l'azienda predisporrà le strutture necessarie all'esercizio della libera professione”, costringendolo così “ad un salto nel buio”.

Nè, ad escludere detto inconveniente, potrebbe invocarsi il disposto del comma 10 del predetto art. 15-*quinquies*, che riconosce al medico - in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività liberoprofessionali in regime ambulatoriale - l'utilizzazione del proprio studio professionale, Imo alla data, certificata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale *intra moenia* e comunque entro il 31 luglio 2007. Per un verso, infatti, siffatta previsione “costringe il medico ad esosi e caduchi investimenti strutturali”, per altro verso è “comunque limitata alle attività professionali in regime ambulatoriale”.

2.- E intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità della questione, ovvero il rigetto della stessa.

La difesa erariale assume, difatti, inammissibilità della questione “per perdurante o comunque sopravvenuta irrilevanza”. Previamente ripercorse tanto le vicende oggetto del giudizio principale, quanto l'evoluzione conosciuta dalla legislazione - sia statale che regionale - in materia, l'Avvocatura generale dello Stato contesta l'affermazione sulla quale il rimettente ha fondato la propria rinnovata iniziativa, ovvero che la Corte costituzionale - con la sentenza n. 181 del 2006 - non avrebbe “preso in considerazione l'ipotesi in cui non esista la concreta possibilità di espletare l'attività in regime di rapporto esclusivo”, omettendo di valutare anche in base

a tale circostanza la ragionevolezza della disciplina in contestazione.

Tale assunto sarebbe smentito, secondo la difesa erariale, da quel passaggio della citata sentenza ove si afferma che, nel quadro “di una evoluzione legislativa diretta a conferire maggiore efficienza, anche attraverso innovazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti, all'organizzazione della sanità pubblica così da renderla concorrenziale con quella privata”, non risulta irragionevole “la previsione di limiti all'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale”, e ciò anche in ragione del fatto “che la denunciata - e comunque indiretta - limitazione all'esercizio della libera professione”, risulta “peraltro frutto di una precisa scelta del medico”.

Inoltre, a rendere immune le norme censurate dal denunciato vizio di incostituzionalità - donde la richiesta, formulata in via di subordine dall'Avvocatura generale dello Stato, di declaratoria di non fondatezza della questione - soccorrerebbe la previsione del comma 10 dell'art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502 del 1992, giacché essa, in via eccezionale e transitoria, abilita il sanitario all'utilizzazione del proprio studio professionale per lo svolgimento dell'attività intramuraria.

Ne in senso contrario potrebbe sostenersi - prosegue la difesa erariale - che “detta previsione da un lato costringe il medico ad investimenti per attrezzare proprio studio professionale e, dall'altro, esclude, o comunque rende estremamente difficoltoso, l'esercizio da parte dello stesso dell'attività libero professionale in regime di ricovero”. Difatti, se così fosse - e la conclusione - “la questione andrebbe posta, caso mai, in termini di mancata previsione del rimborso delle spese sostenute” nel primo caso, essendo invece superata, nel secondo, grazie previsione contenuta nell'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), la quale fa carico al direttore generale dell'azienda sanitaria di assumere specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonchè ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati.

3 - È intervenuta in giudizio la Regione Toscana per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata, atteso che la Corte costituzionale avrebbe già rilevato, con la sentenza n. 181 del 2006, la legittimità costituzionale della norma regionale censurata.

4 - Si è costituito in giudizio il ricorrente del giudizio principale.

Questi, richiamandosi alle argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme censurate, rileva, in particolare, come soltanto attraverso l'accoglimento della stessa sarebbe possibile pervenire alla conferma del provvedimento cautelare adottato nel corso del giudizio principale,

e dunque alla definitiva reintegrazione di esso ricorrente nell'esercizio delle funzioni di primario ospedaliero, unitamente al riconoscimento della continuazione della facoltà di esercizio della libera professione "extramuraria", risultati questi ambedue conseguiti, sin qui, solo in via interinale, come del resto l'inibitoria imposta all'azienda ospedaliera grossetana, essendole fatto carico di non di dare corso alla procedura per il conferimento dell'incarico dirigenziale.

Ribadisce, per il resto, che i principi costituzionali di "eguaglianza, imparzialità, di buon andamento, proporzionalità, giusto mezzo e ragionevolezza" impongono che "l'esercizio dell'opzione di cui trattasi" - avente ad oggetto la scelta tra la possibilità, da un lato, di esercizio dell'attività libero-professionale *extra moenia*, accompagnata però, dalla perdita delle funzioni di direzione di una struttura sanitaria, e quella, dall'altro, di svolgere unicamente la libera professione *intra moenia*, conservando le funzioni di direzione - venga richiesto al sanitario soltanto allorché siano state organizzate "le strutture e le attrezzature che effettivamente permettano l'esercizio della libera professione intramuraria".

A tale scopo mira, appunto, la sollevata questione di costituzionalità, la quale - osserva la parte privata - ha mantenuto inalterata la sua rilevanza anche dopo gli interventi legislativi, statali e regionali, che hanno nuovamente indotto la Corte costituzionale - con l'ordinanza n. 422 del 2005 - a restituire gli atti al giudice rimettente.

Ed infatti, se le modifiche apportate dall'art. 2-septies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 del 2004, al testo del comma 4 dell'art. 15-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 hanno interessato, "alleggerendole", le conseguenze dell'opzione per il rapporto esclusivo ("essendo stata eliminata", osserva sempre la parte privata, "l'irreversibilità della scelta del rapporto esclusivo e l'impossibilità per il medico in rapporto non esclusivo di assumere incarichi di direzione"), resta pur sempre fermo "l'obbligo di optare", e ciò senza che possa assumere rilievo l'effettiva predisposizione, o meno, delle strutture necessarie allo svolgimento dell'attività professionale intramuraria.

D'altra parte, poi, su tale profilo non ha inciso neppure la legge regionale della Toscana n. 40 del 2005, la quale, anzi, ha inteso addirittura far rivivere il sistema - abbandonato dal legislatore statale - secondo cui gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, sono conferiti ai dirigenti sanitari "in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell'incarico".

5 - Si è costituita in giudizio anche la Società Oftalmologica Italiana - Associazione Medici Oculisti Italiani (SOI-AMOI), la quale, in via preliminare, ha chiarito di aver già spiegato intervento *ad adiuvandum* a

sostegno della pretesa azionata dal ricorrente nel giudizio *a quo*, ciò che di per sé varrebbe a legittimare la sua partecipazione all'odierno giudizio.

Nel merito, oltre a fare propri i rilievi di cui all'ordinanza di rimessione, la predetta società sottolinea l'ininfluenza, rispetto ai già prospettati dubbi di costituzionalità, del mutamento subito dal quadro normativo di riferimento.

Essa, infine, ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale - oltre che delle disposizioni censurate dal rimettente - anche "delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5" del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché della legge regionale della Toscana 22 ottobre 2004, n. 56, recante "Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale) in materia di svolgimento delle funzioni di direzione delle strutture organizzative", ipotizzando la "violazione degli artt. 3, 32, 33, 36, 41, 76, 97 e 117 della Costituzione".

6 - In data 13 febbraio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale una nuova memoria.

Ricostruite, viepiù, le vicende oggetto del presente giudizio, la difesa erariale osserva che il decreto legislativo n. 229 del 1999 "si a posto l'obiettivo di una radicale discontinuità rispetto alla disciplina previgente", proponendosi "di pervenire, seppure con gradualità, all'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in ruolo al 31 dicembre 1998".

In particolare, mentre le "precedenti discipline avevano inteso collegare l'obbligo della scelta dei dirigenti sanitari all'approntamento delle relative strutture, attraverso l'inserimento - nel testo del d.lgs. n. 502 del 1992 - degli artt. da 15-quinquies a 15-sexies, "il legislatore ha volutamente scelto un sistema inverso a quello precedentemente in vigore, ossia di preventivamente assumere le differenti disponibilità all'attività *intra* o *extra moenia* e successivamente riorganizzare servizio su tale base cognitiva". Pertanto, la decisione assunta a livello statale, "lungi dal costituire una scelta irragionevole, in quanto non permetterebbe di conoscere le opzioni effettivamente praticabili, costituisce espressione di un principio di razionalizzazione volto a dare concretezza alle scelte del legislatore".

Analogamente, il fatto che "la Regione Toscana abbia voluto condizionare l'attribuzione di incarichi apicali alla scelta del rapporto esclusivo, non solo non confligge con alcuna disposizione di rango costituzionale, ma è proprio il portato della legge di riforma del titolo V della Costituzione", che attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni la materia della tutela della salute. Inoltre, la scelta del legislatore regionale appare "funzionale alla protezione di altri interessi ed altre esigenze parimenti fatte oggetto di protezione costituzionale".

Su tali basi, quindi, la difesa erariale ha ribadito le conclusioni già formulate.

7.- Sempre in data 13 febbraio anche la SOI-AMOI ha depositato, presso la cancelleria della Corte costituzionale, una nuova memoria.

Essa ribadisce di voler “esporre considerazioni che estendono e rafforzano, a suo parere, la manifesta illegittimità delle norme in questione”.

Deduce, pertanto, la violazione dell’art. 3 Cost. anche sotto altro profilo, assumendo, in particolare, che le norme censurate “sembrano impedire non solo le condizioni di libertà e di eguaglianza del cittadino medico, ma anche l’esercizio della sua personalità umana (indissolubilmente legata alla sua professione)”, nonché “il diritto acquisito alla libera professione”. Viene ipotizzata, inoltre, la violazione dell’art. 32 Cost., atteso che l’esercizio del diritto alla salute sarebbe “strettamente collegato con la libera scelta del medico e dunque con l’esercizio del rapporto fiduciario da parte dell’utente che, per effetto del sistema delineato, viene, come si è visto, del tutto compromesso”.

Del pari, e dedotto il contrasto delle norme censurate con il combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost., “la cui armonizzante lettura dispone parità di trattamento in rapporto a parità di compiti e di condizioni dei lavoratori”, e con l’art. 41 Cost., poiché la libera competizione tra i medici del Servizio sanitario nazionale verrebbe “sicuramente compromessa” dal sistema delineato dalle norme stesse.

Infine, si ipotizza la violazione dell’art. 76 Cost., atteso che il d.lgs. n. 229 del 1999 - nel dettare la previsione di cui all’art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502 del 1992 - “avrebbe esorbitato lo spazio offerto dal legislatore delegante”.

Ribadisce la SOI-AMOI, conclusivamente, l’attualità dei descritti rilievi di illegittimità costituzionale, anche alla luce di quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 50 del 2007, secondo cui la facoltà di scelta tra i due regimi di lavoro dei dirigenti sanitari (esclusivo e non esclusivo) appare “espressione di un principio fondamentale, volto a garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni ed i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome in ordine ad un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti”.

Né, poi, una nuova decisione di restituzione degli atti potrebbe essere giustificata dalla sopravvenienza dell’art. 3 della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria), atteso che tale norma non farebbe “che ribadire l’ennesima disposizione” finalizzata ad “indurre le Regioni e le AUSL ad adottare misure organizzative tali da consentire in concreto la libera professione intramuraria in ogni situazione”, oltretutto senza prevedere “alcun finanziamento per i propositi - sempre vanificati - di effettiva organizzazione a sostegno dell’attività professionale intramuraria”, anzi

facendo “espresso divieto di oneri aggiuntivi nell’impiego di personale che dovrebbe essere posto a sostegno di tale attività”.

8.- Anche la Regione Toscana, del pari in data 12 febbraio, ha depositato, presso la cancelleria della Corte costituzionale, una nuova memoria.

La Regione evidenzia, innanzitutto, come il Tribunale rimettente abbia ribadito i dubbi di legittimità costituzionale delle norme censurate - con riferimento al solo art. 3 Cost. - “limitatamente al profilo della prevista perdita della funzione dirigenziale in ogni caso di scelta di proseguire l’attività *extra moenia*, senza distinguere tra l’ipotesi in cui vi fosse l’alternativa della libera professione *intra moenia* e quella in cui tale alternativa non vi fosse per carenza di strutture aziendali all’uopo dedicate”.

Ciò premesso, essa deduce che, subito dopo l’emissione dell’ordinanza di rimessione, a intervenuta la delibera della Giunta regionale della Toscana 23 luglio 2007, n. 555 di recepimento delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l’attività libero-professionale dei dirigenti sanitari), il quale prevedeva “la realizzazione da parte delle aziende sanitarie, tramite un programma di investimenti *ad hoc*” di apposite “strutture per l’esercizio della libera professione *intra moenia*”. In particolare, detta delibera “stabiliva per quanto attiene all’Azienda USL 9 di Grosseto la realizzazione di strutture per lo svolgimento dell’attività *intra moenia* entro il 31 luglio 2007”.

Inoltre, la difesa regionale segnala come l’art. 1 della legge n. 120 del 2007 abbia espressamente previsto che, al fine di garantire l’esercizio dell’attività libero - professionale intramuraria, “le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività” (così, testualmente, il comma 1), stabilendo, altresì, che l’adozione di tali iniziative “dovrà essere completata entro termine di diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007” (in tal senso comma 2).

In attuazione di tali previsioni, prosegue la Regione Toscana, “l’Azienda USL 9 di Grosseto ha già predisposto tutti gli spazi e le tecnologie idonee all’attività intramuraria”, come attesterebbe la delibera aziendale n. 494 del 2007.

In forza di tali ultime considerazioni, la Regione assume in via pregiudiziale -non senza previamente eccepire, peraltro, “l’inammissibilità degli ulteriori profili di illegittimità costituzionale dedotti dalle parti private intervenute nel presente giudizio incidentale, non

richiamate nell'ordinanza di rimessione" (cita, in proposito, la sentenza n. 405 del 1999) e comunque l'impossibilità di imputare il vizio di eccesso dalla delega, pure da esse prospettato, alle leggi regionali (cita la sentenza n. 221 del 1992 e l'ordinanza n. 209 del 2005) - che la questione sollevata non sarebbe "assistita dal requisito della rilevanza".

Nel merito, la Regione deduce l'infondatezza della questione, richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 63 del 2000, n. 353 del 1993, oltre che la sentenza n. 181 del 2006, con la quale, in particolare, si è provveduto "a sindacare le specifiche norme oggetto dell'odierno giudizio di costituzionalità, riconoscendone la legittimità costituzionale proprio in relazione all'art. 3 (oltre che all'art. 117 della Costituzione)".

In particolare, la Corte ha affermato - sottolinea la difesa regionale - che "non appare irragionevole la previsione di limiti all'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale", e ciò anche in ragione del fatto "che la denunciata - e comunque indiretta - limitazione all'esercizio della libera professione", risulta "peraltro frutto di una precisa scelta del medico".

Richiamate, pertanto, anche le sentenze n. 147 del 2005, n. 330 del 1999 e n. 145 del 1985, la Regione insiste per la declaratoria di non fondatezza della questione sollevata.

Quanto, poi, in particolare, alla specifica doglianza del rimettente - circa l'assenza delle condizioni che permetterebbero al sanitario di compiere una scelta consapevole in favore del rapporto esclusivo - decisiva appare alla difesa regionale la circostanza che "il legislatore, con l'art. 15-*quinquies*, comma 10, al fine di ovviare a possibili disfunzioni organizzative, ha consentito l'utilizzo di studi professionali privati, laddove e fino a quando l'azienda non abbia reperito gli spazi adeguati all'esercizio dell'*intra moenia*"; ne consegue, pertanto, che per lo stesso ricorrente del giudizio principale, "nel momento in cui è stato chiamato ad esercitare l'opzione a favore del regime esclusivo, l'esercizio dell'attività intramuraria era, comunque, garantito, anche nelle forme della cd. *intra moenia* allargata".

Considerato in diritto

1.- Torna all'esame di questa Corte la questione, già sollevata dal Tribunale ordinario di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, in relazione alla quale sono già state adottate due ordinanze di restituzione degli atti al giudice rimettente (ordinanze n. 309 del 2002 e n. 422 del 2005) in ragione di *ius superveniens*.

Con l'ordinanza di rimessione di cui in epigrafe, il medesimo Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art 15-*quinquies*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in

materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 59, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), "come interpretato autenticamente" dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67, recante "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della L.R. n. 40/2005".

Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale delle suddette norme, in quanto "comportano la perdita della funzione dirigenziale" di una struttura sanitaria "in caso di scelta del medico di proseguire l'attività *extra moenia* senza distinguere l'ipotesi in cui vi sia la possibilità concreta dell'esercizio della libera professione *intra moenia* da quella in cui tale possibilità concreta non vi sia".

1.2.- Ritenuta la perdurante rilevanza della questione, pur a seguito delle sopravvenienze normative che avevano indotto questa Corte a pronunciare le due ordinanze di restituzione degli atti sopra ricordate, il rimettente assume che le norme censurate - stabilendo che l'incarico di direzione di una struttura sanitaria, semplice o complessa, implica, senza eccezione alcuna, il rapporto di lavoro esclusivo - finiscono con il parificare, irragionevolmente, "il dirigente che possa esercitare un'effettiva scelta tra due opzioni entrambe praticabili (laddove siano state concretamente allestite le strutture per la libera professione *intra moenia*) e il dirigente a cui sia in concreto preclusa l'alternativa della libera professione *intro moenia*", in ragione della mancata predisposizione di tali strutture.

Inoltre, la contestata disciplina, con previsione oltretutto irragionevole, impone al dirigente "di esercitare l'opzione prima di sapere se, effettivamente, l'azienda predisporrà le strutture necessarie all'esercizio della libera professione", costringendolo così "ad un salto nel buio".

2 - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità della questione, ovvero il rigetto della stessa.

In particolare, la difesa erariale reputa che il dubbio di costituzionalità sollevato dal rimettente debba ritenersi superato alla luce di quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 181 del 2006. Si tratta della pronuncia che ha definito un giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto, tra le altre norme, tanto l'art. 2-*septies*, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 (disposizione, questa, che ha sostituito il comma 4 dell'art. 15-*quater* del d.lgs. n. 502 del 1992, cancellando principio della irreversibilità che caratterizzava il rapporto

esclusivo dei dirigenti sanitari), quanto l'art. 59, comma 1, della legge regionale della Toscana n. 40 del 2005 (cioè proprio una delle due norme censurate dall'odierno rimettente), il quale prevede che gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sanitarie siano conferiti ai dirigenti sanitari "in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell'incarico".

3 - Si sono costituiti nel presente giudizio il ricorrente del giudizio principale e la Società Oftalmologica Italiana - Associazione Medici Oculisti Italiani (SOI-AMOI), già interveniente nel giudizio *a quo*, chiedendo l'accoglimento della questione sollevata dal giudice rimettente e sollecitando un ampliamento del *thema decidendum*.

In particolare, la predetta SOI-AMOI ha chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale anche << delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 5" del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e delle norme "di cui agli artt. 15, 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies, 15-sexies, 15-nonies" del d.lgs. n. 502 del 1992, nonché della legge regionale della Toscana 22 ottobre 2004, n. 56, recante << Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale) in materia di svolgimento delle funzioni di direzione delle strutture organizzative", ipotizzando la "violazione degli artt. 3, 32, 33, 36, 41, 76, 97 e 117 della Costituzione".

4 - È intervenuta anche la Regione Toscana per chiedere il rigetto della questione, richiamando anch'essa la già citata sentenza n. 181 del 2006.

In via preliminare, peraltro, la Regione ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità dell'ampliamento del *thema decidendum*, rispetto a quello prospettato nell'ordinanza di rimessione.

Essa, inoltre, ha dedotto il difetto di rilevanza della questione sollevata, in quanto, essendo stata eccepita l'illegittimità delle norme censurate "sul presupposto della mancanza degli spazi idonei per lo svolgimento dell'attività *intra moenia*", la censura sarebbe divenuta irrilevante per effetto della deliberazione della Giunta regionale della Toscana 23 luglio 2007, n. 555 (la quale, in relazione proprio all'Azienda USL 9 di Grosseto, ha stabilito la realizzazione delle strutture per lo svolgimento dell'attività *intra moenia* entro il 31 luglio 2007), e, soprattutto, della deliberazione aziendale n. 494 del 2007 (nella quale si dà atto che la predetta Azienda ha già predisposto tutti gli spazi e le tecnologie idonei all'attività intramuraria).

5 - In via preliminare, debbono essere esaminate proprio le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla Regione Toscana.

5.1.- La prima eccezione è fondata.

Deve, infatti, ribadirsi, quanto all'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale, che esso a

"limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non possono essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissate, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice *a quo*, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze" (così, testualmente, l'ordinanza n. 174 del 2003, nonché, nello stesso senso, la sentenza n. 244 del 2005 e l'ordinanza n. 273 del 2005).

Conseguentemente, devono ritenersi inammissibili le deduzioni delle parti private, costituite nel presente giudizio, dirette ad estendere il *thema decidendum* non soltanto attraverso l'evocazione di ulteriori parametri costituzionali, ma anche attraverso la denuncia di norme ulteriori rispetto a quelle sospettate di illegittimità costituzionale dal giudice rimettente.

5.2.- Non può essere accolta, invece, l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, atteso che le deliberazioni alle quali fa riferimento la difesa regionale sono di epoca successiva, oltre che alla instaurazione del giudizio *a quo*, anche alla stessa ordinanza di rimessione.

6. - Ciò premesso, passando ad esaminare il merito del presente giudizio, deve rilevarsi come la questione sollevata dal Tribunale ordinario di Grosseto non sia fondata.

7. - Al riguardo, appare necessario ripercorrere, nei suoi passaggi significativi, l'evoluzione complessiva della disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale, contraddistinta sin dall'origine da un tendenziale disfavore nei confronti dello svolgimento dell'attività libero-professionale.

7.1.- In tale prospettiva, deve rammentarsi, innanzitutto, che ai sensi dell'art. 43, lettera d), della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), venne stabilito il principio dell'incompatibilità tra rapporto di servizio "a tempo definito" del medico ospedaliero e l'esercizio di attività professionale in case di cura private, principio che superò indenne lo scrutinio di costituzionalità condotto con la sentenza n. 103 del 1977. Questa Corte, infatti, sottolineò gli "effetti negativi ed impeditivi" che avrebbe avuto, rispetto alla scelta legislativa di potenziare con nuove strutture il servizio pubblico di assistenza ospedaliera, "il consentire alla collaterale organizzazione dell'assistenza sanitaria privata di assorbire, con impegni quasi sempre non accidentali, il personale sanitario ospedaliero".

Detta scelta legislativa venne, poi, confermata dall'art. 24 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), che, dando attuazione al suddetto principio di incompatibilità, definì compiutamente due diverse tipologie di rapporti di lavoro. Si prevede, infatti, accanto ad un rapporto a "tempo pieno" (instaurato "a domanda" e comportante l'attribuzione di

un "premio di servizio", che bilanciava la "rinuncia alla attività libero-professionale extraospedaliera" e la "totale disponibilità" per i compiti d'istituto dell'ente ospedaliero), un rapporto a "tempo definito", contraddistinto dalla "facoltà del libero esercizio professionale, anche fuori dell'ospedale", purché non in contrasto con le incompatibilità disposte dal predetto art. 43, lettera *d*), della citata Legge n. 132 del 1968.

7.2.- Tale impianto complessivo risultò confermato anche dall'art. 35, secondo comma, lettere *c*) e *d*), del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali).

Infatti, da un lato, venne ribadito il diritto dei medici a "tempo pieno" ad esercitare attività libero-professionale intramuraria, e cioè esclusivamente "nell'ambito dei servizi, presidi e strutture dell'unità sanitaria locale, sulla base di norme regionali", limitandola, al di fuori di tale ambito, soltanto a "consulti e consulenze non continuativi", autorizzati "sulla base di norme regionali"; dall'altro, si stabilì, per i sanitari a "tempo definito", la facoltà di svolgere - purché in orari compatibili e non in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali della struttura sanitaria - l'attività libero-professionale extramuraria, anche "in regime convenzionale", in conformità con le direttive degli accordi nazionali.

7.3.- Segna, viceversa, una cesura rispetto a questa evoluzione l'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica).

Con tale intervento il legislatore, vietando ai medici a "tempo definito" prestazioni di lavoro in regime convenzionale o presso strutture convenzionate, ha nel contempo liberalizzato del tutto l'esercizio dell'attività professionale sia extra che intramuraria e ha incentivato "la scelta per il rapporto di lavoro dipendente, assicurando in tal caso, a semplice domanda, il passaggio dal "tempo definito" al "tempo pieno" anche in soprannumero" (sentenza n. 457 del 1993).

La liberalizzazione, per tutto il personale sanitario, dell'esercizio della attività professionale in regime esclusivamente privatistico - che, come osservato da questa Corte nella sentenza n. 330 del 1999, "si conformava, per certi aspetti, alla logica della aziendalizzazione del Servizio sanitario e della "privatizzazione" del rapporto di lavoro del personale dipendente" - determinava, come ulteriore effetto, che anche i medici a "tempo pieno" potessero svolgere attività extramuraria, senza la precedente limitazione ai soli consulti e consulenze non continuativi.

Orbene, in una situazione siffatta, i soggetti, pubblici e privati, che erogavano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, "potevano essere scelti liberamente dal cittadino e venivano retribuiti in base alle prestazioni rese"; si veniva così a determinare una forte, "concorrenzialità tra strutture sanitarie pubbliche

e strutture sanitarie private" (ancora la citata sentenza n. 330 del 1999).

Rispetto a tale situazione, pertanto, "rischiava di apparire contraddittoria la facoltà, riconosciuta al sanitario dipendente pubblico, di esercitare l'attività professionale anche all'esterno della struttura di appartenenza", e ciò tanto più per il dirigente medico, giacché il medesimo "in questo nuovo modello organizzativo, appariva in grado di contribuire efficacemente a determinare sia le scelte strategiche ed operative dell'azienda, attraverso la partecipazione al Consiglio dei sanitari, sia quelle specifiche del dipartimento o del servizio, cui era preposto", donde allora "le premesse per il profilarsi di una situazione di conflitto di interessi, qualora il medico svolgesse libera attività professionale extramuraria".

E, dunque, in tale contesto che il legislatore "ha adottato misure per incentivare l'attività professionale intramuraria" ed essa soltanto, e ciò in coerenza con una "evoluzione legislativa diretta a conferire maggiore efficienza, anche attraverso innovazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti, all'organizzazione della sanità pubblica così da renderla concorrenziale con quella privata". A questa stessa logica, inoltre, risponde "la previsione di limiti all'esercizio dell'attività libero-professionale" nelle forme dell'*extra moenia*, da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale, previsione che, come affermato da questa Corte, "non appare irragionevole" (ancora la sentenza n. 330 del 1999).

7.4.- La concreta attuazione di tale disegno a stata affidata all'art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999, che enuncia, tra gli altri, il principio secondo cui gli "incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo" del sanitario (art. 15-*quinquies*, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992) e quello che ricollega a detto rapporto esclusivo "il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio", unicamente "nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione" (comma 2, lettera *a*, del medesimo art. 15-*quinquies*).

Il citato art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999 ha inserito nel d.lgs. n. 502 del 1992, tra gli altri, gli artt. 15-*quater* (Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario), 15-*quinquies* (Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari) e 15-*sexies* (Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale extramuraria).

Tale regime, in particolare, e quello applicabile anche nei confronti dei "dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998" (tale è la condizione del ricorrente nel giudizio *a quo*). Per questi ultimi, anzi, è stato previsto un meccanismo di opzione "tacita" in favore del rapporto esclusivo (con conseguente perdita della facoltà di svolgere l'attività libero-professionale *extra moenia*), atteso che gli interessati, ai sensi dell'art. 15-*quater*, comma 3, del citato

d.lgs. n. 502 del 1992, risultavano “tenuti a comunicare al direttore generale l’opzione in ordine al rapporto esclusivo” (entro un termine originariamente fissato nel novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999 e poi prorogato al 14 marzo 2000 dal decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49, recante “Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari”), prevedendosi, inoltre, che, in “assenza di comunicazione”, l’opzione del dipendente “per il rapporto esclusivo” fosse da presumersi.

7.4.1.- Nel quadro normativo derivante dai molteplici interventi legislativi cui si è accennato, a stato, tuttavia, previsto un parziale temperamento del principio secondo cui l’esclusività del rapporto di lavoro del dirigente sanitario implica lo svolgimento della sola attività libero-professionale intramuraria.

Infatti, l’espressa salvezza - come emerge, in particolare, dalla scelta compiuta dal citato art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999 di inserire anche la previsione di cui alla lettera a), nel testo dell’art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992 - di “quanto disposto dall’art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448” (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), già allora comportava l’impegno del direttore generale delle aziende ospedaliere, fino alla realizzazione di “idonee strutture e spazi distinti per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale”, “ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall’azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l’utilizzazione di studi professionali privati”.

E per dare concreta attuazione a tale prescrizione, con decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1997 (Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), si è fatto carico ai “direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” di adottare, sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria, “un apposito atto regolamentare per definire le modalità organizzative dell’attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario” (così l’art. 4). Con previsione analoga, anche il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale) stabilisce che i “direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi del collegio di direzione, adottano, in conformità alle direttive regionali, alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e del presente atto di indirizzo e coordinamento, un apposito atto aziendale per definire le modalità organizzative dell’attività libero-professionale del personale

medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario” (art. 5).

Né è senza significato - ancora nella prospettiva della concreta attuazione del sistema incentrato sull’esercizio dell’attività libero-professionale *intra moenia* - la previsione di cui all’art. 1 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001 (Ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle strutture sanitarie per l’attività libero-professionale intramuraria, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254), che ha “approvato il programma per la realizzazione delle strutture sanitarie destinate all’attività libero-professionale intramuraria per un ammontare complessivo di lire 1.599.636.179.465 pari a euro 826.143.140,92”.

7.4.2.- La tendenza - di cui Sono espressione, oltre alla previsione legislativa da ultimo richiamata, i citati provvedimenti attuativi in sede amministrativa - a rendere meno problematico il passaggio al nuovo regime del rapporto esclusivo (o meglio, ad attenuare le conseguenze derivanti dall’abbandono dell’attività libero-professionale *extra moenia*) si è viepiù consolidata, negli anni, alla luce di una serie di ulteriori interventi legislativi.

Rileva, in tale prospettiva, innanzitutto, quanto stabilito dagli artt. 1 e 3 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l’attività libero-professionale dei dirigenti sanitari).

Il primo di tali articoli - nell’introdurre nel testo del d.lgs. n. 502 del 1992 l’art. 15-*duodecies* (significativamente rubricato “Strutture per l’attività libero professionale”) - ha fatto carico alle Regioni di provvedere, entro il 31 dicembre 2000, “alla definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarie per l’attività libero-professionale intramuraria”. Esso, inoltre, ha stabilito che il Ministro della sanità (oggi della salute), d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, determini, seppure entro un limite complessivo dalla stessa norma prefissato, l’ammontare dei fondi “utilizzabili da ciascuna Regione per gli interventi” suddetti. Sempre ai sensi, poi, del predetto art. 1 si è previsto che “in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti fissati dalle regioni per la realizzazione delle nuove strutture e la acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto necessario al loro funzionamento, la regione vi provvede tramite commissari *ad acta*”.

Quanto, invece, all’art. 3 del predetto d.lgs. n. 254 del 2000, esso - nel novellare il testo del comma 10 dell’art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502 del 1992, dettando una disposizione speculare a quella già prevista, per l’attività libero-professionale in regime di ricovero, dal già citato art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998 - ha stabilito che al dirigente sanitario “è consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in

regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzazione del proprio studio professionale".

Successivamente, con nuovi interventi legislativi che si ispirano alla stessa logica, tale termine è stato prorogato prima al 31 luglio 2005 (art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante «Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti», comma inserito dalla legge di conversione 20 giugno 2003, n. 141), poi al 31 luglio 2006 (in virtù di quanto stabilito dall'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale nonché in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attività libero-professionale intramuraria», articolo aggiunto dalla legge di conversione 26 luglio 2005, n. 149), e, da ultimo, «fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007» (art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», aggiunto dalla relativa legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248).

Ancora nella prospettiva cui si è accennato - accanto alla previsione contenuta nel citato art. 2-*septies*, comma 1, del d.l. n. 81 del 2004 (articolo aggiunto dalla relativa legge di conversione n. 138 del 2004), il quale, nel modificare il comma 4 dell'art. 15-*quater* del d.lgs. n. 502 del 1992, ha inteso conferire all'opzione in favore del rapporto esclusivo carattere non più irreversibile, stabilendo, difatti, che i dirigenti sanitari «possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo» - deve essere menzionata la disciplina recata dall'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria).

Tale articolo ha previsto, innanzitutto, che Regioni e Province autonome, al fine di garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, devono assumere «le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività»

(così, in particolare, il comma 1). Nel sancire, poi, che l'adozione di tali iniziative (comma 2) «dovrà essere completata entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007», il legislatore ha inoltre stabilito che, limitatamente a tale periodo e agli ambiti in cui non sia stata ancora data attuazione alle necessarie iniziative, continuino «ad applicarsi i provvedimenti già adottati per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria», anche oltre quel termine del 31 luglio 2007 fino al quale è stata prorogata la possibilità di svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale mediante l'utilizzazione, da parte dei dirigenti sanitari, del proprio studio professionale. Sempre con il suddetto comma 2 si è, altresì, previsto che Regioni e Province autonome, del pari entro diciotto mesi dal 31 luglio 2007, procedano «all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382» (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica).

Significativo appare, poi, il disposto di cui al comma 4 dell'articolo in esame, secondo il quale, tra le misure di cui al comma 2, «può essere prevista, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nell'ambito delle risorse disponibili, acquisizione di spazi ambulatoriali estemi, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni»; per la sola attività clinica e diagnostica ambulatoriale è stabilito (comma 9) che «gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l'attività libero-professionale intramuraria, garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti».

Ai sensi, inoltre, del comma 5 si fa carico ad ogni «azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto pubblico» di predisporre «un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria», disciplinando, con il successivo comma 6, le modalità di approvazione dei detti piani.

Di rilievo, infine, è la norma contenuta nel comma 7, secondo cui Regioni e Province autonome «assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi e la desti-

tuzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti".

8 - Alla luce, pertanto, di tale complessiva disciplina, così come essa si venuta stratificando ed attuando nel tempo, risulta evidente il carattere assolutamente residuale della ipotesi alla quale si riferisce il rimettente nel sollevare la presente questione di legittimità costituzionale.

Ed invero, il caso nel quale la scelta del dirigente, in favore del rapporto esclusivo, rappresenterebbe "un salto nel buio" (per adoperare le parole del Tribunale di Grosseto) si presenta sostanzialmente come un'evenienza del tutto marginale e, in definitiva, di carattere accidentale.

9 - La conclusione della non fondatezza della questione sollevata dal rimettente non postula, tuttavia, che possa essere condivisa la tesi sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato e dalla difesa della Regione Toscana secondo cui tale conclusione deriverebbe da una pedissequa applicazione di quanto deciso da questa Corte con la sentenza n. 181 del 2006.

La citata pronuncia ha, innanzitutto, affermato che le singole Regioni "sono libere di disciplinare le modalità relative al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture sanitarie, ora privilegiando in senso assoluto il regime del rapporto esclusivo" (e quanto ha fatto il legislatore toscano con il censurato art. 59, comma 1, della legge regionale n. 40 del 2005), ora, invece, "facendo della scelta in suo favore un criterio "preferenziale" per il conferimento degli incarichi di direzione".

Essa, inoltre, ha proceduto ad uno scrutinio sulla ragionevolezza della norma regionale, sospettata di illegittimità costituzionale dal Tribunale ordinario di Grosseto, sotto un profilo diverso da quello evocato dal rimettente. Difatti, con la citata sentenza, questa Corte si è limitata a stabilire che, nel "quadro di una evoluzione legislativa diretta a conferire maggiore efficienza, anche attraverso innovazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti, all'organizzazione della sanità pubblica così da renderla concorrenziale con quella privata, (...) non appare irragionevole la previsione di limiti all'esercizio dell'attività libero-professionale da parte dei medici del Servizio sanitario nazionale"; e ciò anche in ragione del fatto "che la denunciata - e comunque indiretta - limitazione all'esercizio della libera professione" risulta "peraltro frutto di una precisa scelta del medico".

È rimasto, dunque, estraneo al *decisum* di detta pronuncia il tema della presunta irragionevolezza dell'art. 59, comma 1, della legge regionale della Toscana n. 40 del 2005, e con esso anche dell'art. 15-*quinquies*, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, dipendente dal fatto che entrambe le disposizioni, ricorrendo certe condizioni fattuali, non garantirebbero una scelta consapevole a favore del rapporto esclusivo.

10.- Alla luce delle considerazioni innanzi svolte deve affermarsi che l'inconveniente lamentato dal rimet-

tente e dalle parti private, nei limitati casi in cui si verifica, non nasce come conseguenza diretta ed immediata delle previsioni legislative censurate, ma deriva dalle differenti condizioni "fattuali" in cui possono trovarsi le strutture sanitarie pubbliche. Da ciò consegue che, al più, può venire in rilievo una situazione di disparità di mero fatto, alla quale la giurisprudenza costituzionale ha sempre negato rilevanza agli effetti della violazione dell'art. 3 Cost. (da ultimo, ordinanze n. 375, n. 186 e n. 142 del 2006).

Ha affermato, difatti, questa Corte che "le cosiddette disparità di mero fatto - ossia quelle differenze di trattamento che derivano da circostanze contingenti ed accidentali, riferibili non alla norma considerata nel suo contenuto precettivo ma semplicemente alla sua concreta applicazione - non danno luogo a un problema di costituzionalità, nel senso che l'eventuale funzionamento patologico della norma stessa non può costituire presupposto per fame valere una illegittimità riferita alla lesione (...) del principio di uguaglianza" (così in particolare, *ex multis*, sentenza n. 417 del 1996).

11.- Da ultimo, deve rilevarsi che l'eventuale inadempimento (o il ritardo nell'adempimento) da parte degli organi delle strutture sanitarie pubbliche, in special modo del direttore generale di esse (come implicitamente conferma il comma 7 dell'art. 5 della legge n. 120 del 2007, nel prevedere la possibilità della destituzione di quest'ultimo), nella predisposizione di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria da parte dei medici che abbiano optato per il rapporto esclusivo, potrebbe dare luogo a gravi forme di responsabilità dei medesimi organi. Risultano, quindi, previsti, adeguati strumenti affinché possano trovare rimedio i descritti inconvenienti di fatto lamentati dal giudice rimettente e dalle parti private costitutesi nel presente giudizio.

D'altra parte, l'eventuale accoglimento della tesi secondo cui, per ovviare ai suddetti inconvenienti di fatto, occorrerebbe la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, sarebbe soltanto idoneo, in buona sostanza, a dare vita ad un regime in cui l'opzione per il rapporto esclusivo non costituisca più un *prius*, bensì un *posterius*, rispetto alla predisposizione delle strutture occorrenti per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, e si risolverebbe, inevitabilmente, in un grave fattore di disincentivazione nell'assunzione, da parte dei soggetti a ciò competenti, delle iniziative necessarie a garantire la funzionalità del sistema configurato dal d.lgs. n. 229 del 1999.

A tutto ciò va aggiunto che, subordinando - come in sostanza richiede il giudice *a quo* - l'esercizio della scelta in favore del rapporto esclusivo, da parte del dirigente sanitario, al preventivo allestimento di quanto necessario per l'esercizio della professione nelle forme *dell'intra moenia*, si finirebbe con il contravvenire ad un elementare principio di programmazione delle scelte organizza-

tive demandate all'amministrazione sanitaria (principio cui si ispira il d.lgs. n. 229 del 1999), costringendo, pertanto, quest'ultima ad invertire la normale sequenza degli adempimenti necessari al corretto funzionamento del sistema.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15- *quinquies*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e dell'art. 59, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), "come interpretato autenticamente" dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 2005, n. 67, recante "Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale). Interpretazione autentica dell'articolo 59 della L.R. n. 40/2005", sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 2008.

Il Presidente
Franco Bile

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 45

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola. (Pubblicata sul B.U. n. 25 del 6 agosto 2007).

Si segnala che la legge in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 25 del 6 agosto 2007, contiene il seguente errore:

- alla rubrica dell'articolo 17, "... della l.r. 19/1989", è da leggersi "...*della l.r. 10/1989*".

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2008

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Dal 17 dicembre 2007 tutti gli Enti inserzionisti dovranno inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **La trasmissione elettronica delle richieste di pubblicazione che hanno come allegato digitale l'atto da pubblicare deve essere inoltrata all'indirizzo: redazione@regione.toscana.it.**

Successivamente l'invio elettronico avverrà mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana..

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

Si ricorda che l'art 20, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che per gli anni 2008 e 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del cinquanta per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti sul B.U.R.T.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384622